



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate marzo 2019



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	22
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	54
SEZIONE TERZA E VI TERZA	105
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	129
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	168
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	229



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Massime successive: Vedi

Sez. U, **Sentenza** n. 8673 del 28/03/2019 (Rv. 653558 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **LUCIO CAPASSO**. (Conf.)

A. (POLICE ARISTIDE) contro U. (GAROFALO LUIGI)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 16/01/2017

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Organismo di diritto pubblico - Definizione - Requisito teleologico - Accertamento - Conseguenze in punto di giurisdizione.

La categoria dell'organismo di diritto pubblico - elaborata nel diritto eurounitario per individuare le cd. "amministrazioni aggiudicatrici", ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, cui consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie - è ravvisabile quando ricorrano cumulativamente i tre requisiti previsti dall'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016, la cui interpretazione va condotta privilegiando un approccio non formalistico ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la "personalità giuridica" intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto; 2) l'"influenza pubblica dominante", integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma; 3) il requisito "teleologico", da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all'accertamento che l'attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d'interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 110, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8225 del 2010 Rv. 612507 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 8415 del 26/03/2019 (Rv. 653434 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIO GRECO**. Relatore: **ANTONIO GRECO**. P.M. **LUIGI SALVATO**. (Conf.)

B. (CAVUOTO PELLEGRINO) contro C. (LAMPARELLI RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/06/2012

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) - Efficacia decennale - Proroga successiva alla scadenza - Esclusione - Potere dell'Amministrazione alla scadenza - Contenuto e limiti - Fattispecie.

Il termine decennale di efficacia del piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) - la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste e abilita l'Amministrazione a disporre l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione dei fondi occorrenti - non può essere prorogato alla scadenza, in quanto posto a presidio del diritto di proprietà che non tollera vincoli espropriativi a tempo indeterminato, potendo la P.A. soltanto predisporre un nuovo strumento con conseguente rinnovazione della scelta pianificatoria rimasta inattuata. (Nella specie la S.C. ha escluso che l'amministrazione potesse prorogare il vincolo attraverso

SEZIONE UNITE

l'approvazione di una variante al PIP, essendo la dichiarazione di pubblica utilità venuta meno contestualmente alla scadenza della efficacia del piano medesimo, con la conseguenza che il decreto di esproprio, intervenuto dopo il decorso del termine decennale, doveva ritenersi assunto in carenza assoluta di potere e l'occupazione doveva qualificarsi come usurpativa).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1861 del 1999 Rv. 523852 - 01, N. 1602 del 1999 Rv. 523604 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13659 del 2006 Rv. 589535 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 8312 del 25/03/2019 (Rv. 653597 - 02)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**.

P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

K. (MANZI LUIGI) contro C. (MARSEILER PETER PAUL)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Deposito di copia analogica della decisione redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2002, convertito dalla l. n. 221 del 2012 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Difformi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27480 del 2018 Rv. 651336 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 8313 del 25/03/2019 (Rv. 653285 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**.

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

C. (COLUCCI LIONELLO) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 12/09/2018

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Norme del codice deontologico forense - Natura - Fonti normative integrative del precetto legislativo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di contestazione dell'illecito disciplinare -

SEZIONE UNITE

Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica - Necessità - Rilevanza del "nomen juris" dell'incolpazione - Esclusione - Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare - Individuazione.

Le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il "nomen juris" o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

Riferimenti normativi: Legge 03/11/2012 num. 247 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15852 del 2009 Rv. 608805 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13456 del 2017 Rv. 644367 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 8312 del 25/03/2019 (Rv. 653597 - 03)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**.

P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

K. (MANZI LUIGI) contro C. (MARSEILER PETER PAUL)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Deposito di copia analogica della decisione sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Difformi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27480 del 2018 Rv. 651336 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza** n. 8312 del 25/03/2019 (Rv. 653597 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**.

P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

K. (MANZI LUIGI) contro C. (MARSEILER PETER PAUL)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Difformi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27480 del 2018 Rv. 651336 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 8311 del 25/03/2019 (Rv. 653284 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore:

ANTONIETTA SCRIMA. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

F. (CLARIZIA ANGELO) contro R.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 23/08/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Portata alla luce della sentenza della Corte cost. n. 6 del 2018 - Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore - Nozione - Estensione ai casi di pronunce abnormi, anomale o di stravolgimento delle norme di riferimento - Esclusione.

Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale - la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonché i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. - il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una

SEZIONE UNITE

norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme di riferimento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Sez. U - , **Sentenza** n. 8312 del 25/03/2019 (Rv. 653597 - 04)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**.

P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

K. (MANZI LUIGI) contro C. (MARSEILER PETER PAUL)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Testo integrale della decisione comunicato a mezzo PEC a cura della cancelleria - Idoneità ai fini della verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione - Sussistenza - Verifica dell'autenticità del provvedimento - Criteri.

Ai fini della verifica d'ufficio della tempestività del ricorso per cassazione è sufficiente il deposito, da parte del ricorrente, della decisione comunicatagli a mezzo PEC (nel suo testo integrale) a cura della cancelleria; ai fini della procedibilità del ricorso, invece, ove la decisione non risulti autenticata nelle forme di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, è necessario che il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata oppure non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, mentre, nell'ipotesi in cui il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato o abbia effettuato il suddetto disconoscimento, è necessario che il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 21/02/2011 art. 15, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Difformi: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27480 del 2018 Rv. 651336 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11850 del 2018 Rv. 648274 - 01, N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 8230 del 22/03/2019 (Rv. 653283 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

A. (FABRICATORE CLAUDIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/09/2013

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 - Natura - Nullità testuale - Nozione - Dichiarazione dell'alienante, nell'atto, degli estremi del titolo urbanistico, esistente e riferibile all'immobile - Sufficienza ai fini della validità dell'atto -

SEZIONE UNITE

Sussistenza - Difformità della costruzione rispetto al titolo menzionato - Irrilevanza ai fini della validità dell'atto.

La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 21/06/1985 num. 298 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 com. 3, Preleggi art. 12 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 26970 del 2005 Rv. 586080 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 25811 del 2014 Rv. 633640 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9647 del 2006 Rv. 590417 - 01, N. 8147 del 2000 Rv. 537619 - 01, N. 5068 del 2001 Rv. 545604 - 01, N. 16876 del 2013 Rv. 627087 - 01, N. 14804 del 2017 Rv. 644670 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 8228 del 22/03/2019 (Rv. 653282 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIO GRECO**. Relatore: **ANTONIO GRECO**. (Diff.)

H. (LAMONACA TOMMASO PIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/03/2016

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. Convenzione cd. SOFA della NATO del 19 giugno 1951 - Personale a statuto locale assunto per soddisfare bisogni locali di manodopera - Cittadina bosniaca assunta dalla Forza armata italiana per soddisfare esigenze locali di manodopera - Controversia relativa al rapporto di lavoro - Disciplina applicabile - Legislazione in vigore nello Stato di soggiorno - Giurisdizione - Del giudice dello Stato di soggiorno - Fondamento.

In tema di lavoro prestato in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (cd. SOFA della NATO), resa esecutiva in Italia con la l. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione della Bosnia Herzegovina, quale Stato di soggiorno, la domanda proposta da una cittadina bosniaca residente in quel Paese, relativa all'attività lavorativa prestata per il soddisfacimento delle esigenze del contingente italiano della forza multinazionale di stabilizzazione della Nato, ivi dislocata, avendo la Bosnia Herzegovina ratificato in data 1° febbraio 2008 la Convenzione tra gli Stati parte del trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo statuto delle loro forze, con protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, con cui gli stessi si sono impegnati ad applicare la SOFA della NATO.

Riferimenti normativi: Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 30/06/1998 num. 229, Costituzione art. 11

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16248 del 2011 Rv. 618506 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 8227 del 22/03/2019 (Rv. 653281 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **PIETRO CAMPANILE.** Relatore: **PIETRO CAMPANILE.**

I. (TODARELLO FABIO) contro R.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 21/06/2016

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Concessione di derivazione idroelettrica - Rinuncia del concessionario - Effetti ex art. 55 del r.d. n. 1775 del 1933 - Decorrenza - Dalla conoscenza legale del concedente - Principio della scissione degli effetti della notificazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di concessione di derivazione idroelettrica, ai sensi dell'art. 55 del r.d. n. 1775 del 1933, la rinuncia del concessionario ha effetto a decorrere dal momento in cui l'amministrazione concedente ne abbia avuta la conoscenza legale, senza che con riferimento a tale atto, di natura sostanziale, possa trovare applicazione il principio - sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali - della scissione degli effetti della notificazione in deroga alla regola generale, sancita dall'art. 1334 c.c., sulla natura recettizia degli atti unilaterali, non prevedendo l'art. 55 cit. che il diritto di rinunciare venga esercitato necessariamente mediante un atto processuale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del TSAP che, tenuto conto della data di ricezione della rinuncia e non di quella di spedizione a mezzo lettera raccomandata, aveva fatto slittare all'annualità successiva la cessazione dell'obbligo di pagamento del canone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 19143 del 2017 Rv. 644990 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12332 del 2017 Rv. 644252 - 01

Annotata

Sez. U - , **Sentenza** n. 7940 del 21/03/2019 (Rv. 653280 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **MILENA FALASCHI.** Relatore: **MILENA FALASCHI.** P.M. **SALVATO LUIGI.** (Conf.)

G. (MANCINI ROBERTO) contro S. (BRESSAN GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/10/2014

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado - Riproposizione in appello - Modalità e termini.

Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 20520 del 2018 Rv. 650166 - 01, N. 15223 del 2005 Rv. 582973 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7700 del 2016 Rv. 639281 - 01, N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01, N. 12067 del 2007 Rv. 597141 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 7926 del 20/03/2019 (Rv. 653279 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA.** Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA.** P.M. **SALVATO LUIGI.** (Conf.)

M. (RUBINACCI LUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/10/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale - Nozione - Error in procedendo - Configurabilità - Esclusione.

L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 964 del 2017 Rv. 641821 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24468 del 2013 Rv. 627990 - 01, N. 23395 del 2016 Rv. 641623 - 01, N. 475 del 2015 Rv. 633832 - 01, N. 32175 del 2018 Rv. 651955 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 7925 del 20/03/2019 (Rv. 653277 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **PIETRO CAMPANILE.** Relatore: **PIETRO CAMPANILE.**

C. (GUZZO ARCANGELO) contro S. (IZZO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. ROMA, 22/04/2016

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Decisione della causa nel merito - Legittimazione ad agire - Giudicato implicito sulla stessa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 23568 del 2011 Rv. 620296 - 01, N. 20978 del 2013 Rv. 628501 - 01

Sez. U - , **Ordinanza** n. 7929 del 20/03/2019 (Rv. 653433 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

A. (VIGEZZI DONATO GIUSEPPE) contro D.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Deliberazione di non idoneità all'incarico di medico penitenziario - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l'impugnazione della delibera di non idoneità allo svolgimento dell'incarico di medico penitenziario e degli atti ad essa prodromici, attesa la natura peculiare di tale attività, non assimilabile al pubblico impiego bensì al lavoro autonomo, nel cui ambito le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni e l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione ma sono espressione del necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, restando altresì irrilevante la circostanza che la scelta dei medici cui affidare l'incarico faccia seguito ad una procedura concorsuale per titoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 10189 del 2017 Rv. 644032 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 7927 del 20/03/2019 (Rv. 653278 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **LINA RUBINO.** Relatore: **LINA RUBINO.**

S. (GIACONIA ALBERTO) contro P. (MASCALI GIUSEPPA)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 22/09/2016

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione illegittima - Domanda risarcitoria e restitutoria proposta nei confronti della P.A. - Fondo appartenente a più comproprietari - Domanda di restituzione dell'intero bene proposta da tutti i comproprietari - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omissione - Conseguenze.

La domanda di restituzione dell'intero bene proposta "pro indiviso" congiuntamente da tutti i comproprietari del fondo del quale si assume l'occupazione usurpativa determina un litisconsorzio necessario processuale che realizza una ipotesi di inscindibilità della causa ovvero la necessità che il giudizio prosegua, anche nelle fasi di impugnazione, nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne consegue che l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, bensì la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 27616 del 2018 Rv. 651077 - 01, N. 4722 del 2018 Rv. 647631 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 7691 del 19/03/2019 (Rv. 653310 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA CRUCITTI. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)

P. (BARANELLO FABIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 31/08/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. introdotta dalla l. n. 46 del 2006. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, in sede di giudizio di rinvio, aveva respinto l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare del trasferimento d'ufficio per assenza di elementi di novità del fatto sul quale tale richiesta si fondava, costituito da una sentenza penale di assoluzione per condotte che il giudice disciplinare aveva ritenuto, con motivazione congrua, logica e sufficiente, di portata più ristretta rispetto a quelle oggetto di incolpazione disciplinare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28813 del 2011 Rv. 620106 - 01, N. 14430 del 2017 Rv. 644565 - 03

Sez. U, **Ordinanza** n. 7621 del 18/03/2019 (Rv. 653309 - 02)

Presidente: STEFANO SCHIRO'. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

M. (PUNZI CARMINE) contro R. (CERRATO MARCO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE "Trust" costituito all'estero - Domanda di nullità del "trust" proposta dal "settlor" nei confronti del "trustee" successivo, avente domicilio nella Confederazione elvetica - Contestuale domanda proposta dal "settlor" nei confronti del beneficiario, domiciliato in Italia, di insussistenza di crediti di quest'ultimo sul patrimonio o sui redditi prodotti - Giurisdizione del giudice italiano, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 - Sussistenza - Fondamento.

La domanda proposta dal disponente o "settlor" nei confronti sia del "trustee" successivo, domiciliato nella Confederazione elvetica, che del beneficiario, avente domicilio in Italia, di un "trust" costituito in uno Stato estero ove non trovano applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 né alcuno strumento eurounitario e volta a far valere, rispettivamente,

SEZIONE UNITE

l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del "trust" e la conseguenziale insussistenza di crediti della beneficiaria sul relativo patrimonio o sui redditi prodotti, appartiene, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 - di tenore identico all'art. 6, n. 1, del Reg. CE n. 44 del 2001, ora trasfuso nell'art. 8, n. 1, del Reg. UE n. 1215 del 2012 - alla giurisdizione del giudice italiano, sussistendo un evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 1

Sez. U, **Ordinanza** n. 7621 del 18/03/2019 (Rv. 653309 - 01)

Presidente: **STEFANO SCHIRO'**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

M. (PUNZI CARMINE) contro R. (CERRATO MARCO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE "Trust" costituito da cittadino italiano in Stato estero ove non operano Convenzioni, con trustee domiciliato in quello Stato e beneficiari domiciliati in Italia - Clausola di proroga della giurisdizione in favore dello Stato estero per le controversie relative all'"administration" - Applicabilità alle controversie sulla validità del rapporto - Esclusione.

In caso di "trust" (nella specie, discrezionale ed irrevocabile) costituito da una cittadina italiana in uno Stato estero (quale le Isole Cayman) ove non trovano applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né i Regolamenti (CE) n. 44 del 2001 o (UE) n. 1215 del 2012 né, ancora, le Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 settembre 2007, con individuazione del "trustee" in una società domiciliata in quello Stato e dei beneficiari in persone fisiche o giuridiche domiciliate in Italia, la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato estero per le controversie in materia di "administration" del "trust" non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14041 del 2014 Rv. 631196 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 7620 del 18/03/2019 (Rv. 653432 - 01)

Presidente: **PIETRO CURZIO**. Estensore: **ROBERTA CRUCITTI**. Relatore: **ROBERTA CRUCITTI**. P.M. **LUIGI SALVATO**. (Conf.)

A. (MATTIOLI ANNA) contro B. (VISMARA FABRIZIO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Società di diritto svizzero - Procura conferita a società italiana per la rappresentanza fiscale ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Pagamento da parte della rappresentante di imposte e sanzioni in nome e per conto della società mandante - Controversia per la restituzione delle somme versate - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Art. 5 della Convenzione di Lugano - Applicabilità - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - la quale ha esteso ai paesi membri dell'EFTA la disciplina uniforme in materia contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per gli Stati membri della CEE e ribadita dalla Convenzione di Lugano del 30

SEZIONE UNITE

ottobre 2007 - la controversia tra una società di diritto svizzero e una società italiana, quale rappresentante fiscale per l'Italia in forza dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, avente ad oggetto il rimborso delle sanzioni pagate da quest'ultima per l'IVA non assolta, in quanto, ancorché l'obbligazione tributaria adempiuta dal rappresentante sorga dalla legge, quella azionata in giudizio trova la sua fonte nel mandato conferito dalla società estera con il rilascio della procura, cioè in una libera determinazione delle parti, con conseguente applicazione del criterio della "materia contrattuale" - come interpretato dalla Corte di Giustizia UE - di cui alla disposizione speciale dell'art. 5 cit. e non di quello generale del foro del convenuto ex art. 2 della medesima Convenzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 2, Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 5, Tratt. Internaz. 30/10/2007, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 4, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1719, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13905 del 2004 Rv. 574947 - 01, N. 5108 del 2003 Rv. 561746 - 01

Sez. U - , **Ordinanza** n. 7207 del 13/03/2019 (Rv. 653125 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ROBERTA CRUCITTI.** Relatore: **ROBERTA CRUCITTI.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

I. (POLICE ARISTIDE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/07/2017

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Pronuncia di rigetto del giudice amministrativo - Difetto di giurisdizione per invasione della sfera del merito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13927 del 2001 Rv. 550155 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 7208 del 13/03/2019 (Rv. 652984 - 01)

Presidente: **PIETRO CURZIO.** Estensore: **ADRIANA DORONZO.** Relatore: **ADRIANA DORONZO.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

A. (LENTINI LUCA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2013

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Dirigenti psicologi in rapporto di lavoro "a convenzione" dal 1980 con il SSN - Inquadramento straordinario in ruolo ex art. 3 della l. n. 207 del 1985 - Delibere risalenti agli anni 1985-1986 - Omesso riconoscimento dell'anzianità pregressa - Giurisdizione del G.A. - Fondamento.

SEZIONE UNITE

Nella controversia instaurata per il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa dai dirigenti psicologi già in rapporto di lavoro "a convenzione" con il SSN a far data dal 1980, ed inquadrati straordinariamente in ruolo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 207 del 1985, con delibere risalenti agli anni tra il 1985-1986, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la lesione del diritto di cui chiedono tutela, ed il conseguente inadempimento della P.A., si è consumato istantaneamente all'atto dell'inquadramento, pacificamente disposto con provvedimenti adottati prima del 30 giugno 1998, che l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, fissa quale discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, dando rilievo al momento in cui, in concreto, la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 207 art. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8687 del 2017 Rv. 643561 - 01, N. 7305 del 2017 Rv. 643341 - 02

Sez. U, **Sentenza** n. 6962 del 11/03/2019 (Rv. 652983 - 01)

Presidente: **AURELIO CAPPABIANCA**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**.

S. (AULETTA FERRUCCIO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 03/07/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale per i medesimi fatti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la pendenza di un processo penale relativo agli stessi fatti non determina la necessaria sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale, atteso che, nelle due ipotesi, i criteri di accertamento della responsabilità sono diversi in ragione della diversità del bene tutelato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il rigetto, da parte del giudice disciplinare, dell'istanza di sospensione presentata da un magistrato che, per la mancata astensione in un procedimento civile che coinvolgeva un prossimo congiunto, era stato incolpato in ambito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 109 del 2006 e, in ambito penale, per abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7310 del 2014 Rv. 629881 - 01, N. 24673 del 2018 Rv. 650870 - 01

Sez. U - , **Ordinanza** n. 6883 del 08/03/2019 (Rv. 652974 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

C. (D'ERCOLE STEFANO) contro V. (PERRONE MICHELE)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversia tra privati su diritti - Limiti dei poteri del giudice ordinario in materia di interessi pubblici e di illegittimità di atti amministrativi - Questioni di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE UNITE

Allorché in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni che presentano aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda, proposta nei confronti della Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - s.p.a, avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dell'intervenuta transazione in relazione ad una controversia risarcitoria da incidente stradale intercorsa tra gli attori e l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in funzione di ottenere la condanna al rilascio, in favore di quest'ultima, del provvedimento autorizzativo - cd. "benessere" - del pagamento).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14762 del 2006 Rv. 590867 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 6884 del 08/03/2019 (Rv. 652982 - 01)

Presidente: AURELIO CAPPABIANCA. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA D'ANTONIO.

B. (ANTONINI MARIO) contro D. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE)

Regola giurisdizione

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Rapporto di lavoro alle dipendenze del British Council - Controversia su aspetti patrimoniali - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.

Nella controversia instaurata da un dipendente del British Council, già assunto a tempo indeterminato, per il riconoscimento del trattamento retributivo conseguente alla nullità di precedenti contratti a termine, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, in quanto la ricostruzione del rapporto da un punto di vista economico non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 14/01/2013 num. 5, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7382 del 2013 Rv. 625594 - 01, N. 13980 del 2017 Rv. 644560 - 01, N. 4882 del 2017 Rv. 643114 - 01

Sez. U, **Ordinanza** n. 6885 del 08/03/2019 (Rv. 653276 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA GIOVANNI. Estensore: LINA RUBINO. Relatore: LINA RUBINO. (Diff.)

C. (LAVITOLA LEONARDO) contro R.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Provvedimento cd. ampliativo della P.A. - Annullamento in via di autotutela - Danno -

SEZIONE UNITE

Risarcibilità - Condizioni - Affidamento del privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od "ope iudicis", senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie di intervento edilizio privato per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a particolari categorie di conduttori, regolato, quanto alla misura dei canoni di locazione esigibili, da convenzione poi revocata in autotutela, con conseguente riduzione del canone massimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7 com. 5, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 30, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. F, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 374 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 4, Costituzione art. 102 com. 1, Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 113

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1654 del 2018 Rv. 647009 - 01

Annotata

Sez. U - , **Sentenza** n. 6882 del 08/03/2019 (Rv. 652973 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (TOPPAN ATTILIO) contro M. (RUBEN MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/10/2015

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Clausola obbligatoria il conduttore a farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati - Validità - Condizioni.

La clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 Cost. - configurabile quando l'imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del primo - qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1587, Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 2412 del 2016 Rv. 638543 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6445 del 1985 Rv. 443515 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 6356 del 05/03/2019 (Rv. 653124 - 01)

Presidente: **STEFANO SCHIRO'**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **MARCELLO MATERA**. (Conf.)

SEZIONE UNITE

F. (GARZILLI MASSIMO) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/02/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di locazione di immobile da costruirsi ad opera del locatore e da destinare ad edificio pubblico - Irregolarità urbanistica e paesaggistica del bene locato - Domanda del locatore di adempimento di obbligazioni contrattuali - Domanda subordinata di risarcimento dei danni per il legittimo affidamento nella condotta complessiva dell'amministrazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

In caso di domanda fondata su contratto di locazione di immobile da costruirsi ad opera del locatore e da destinare ad edificio pubblico (nella specie, caserma dei carabinieri) spetta alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la domanda del locatore volta a conseguire l'adempimento delle obbligazioni nascenti da quel contratto, ma anche quella dal medesimo rivolta contro il locatario e tutte le altre pubbliche amministrazioni che, prima della stipula del contratto e durante l'esecuzione dei lavori di edificazione, abbiano in lui indotto, con complessive condotte, consistite anche in interlocuzioni formali, un affidamento incolpevole sulla legittimità pure urbanistica e paesaggistica dell'opera, esclusa, invece, dall'autorità giudiziaria penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4805 del 2005 Rv. 579431 - 01, N. 10413 del 2017 Rv. 643937 - 01

Annotata

Sez. U - , **Sentenza** n. 6278 del 04/03/2019 (Rv. 652972 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

M. (MAZZOTTA VINCENZO) contro B. (MASTURSI FERNANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/09/2013

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Dalla data di esecuzione della notifica nei confronti del destinatario.

In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 1662 del 2016 Rv. 638352 - 01

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23675 del 2014 Rv. 632845 - 01, N. 458 del 2005 Rv. 578528 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 6280 del 04/03/2019 (Rv. 652981 - 01)

Presidente: **STEFANO SCHIRO'**. *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO**. *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO**.

B. (GRAZIADEI GIANFRANCO) contro R. (MERLA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Contratti del consumatore - Azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni.

Ai sensi degli artt. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale formulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamente collegate, attività professionali cui sia riconducibile il contratto per cui è causa.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 16 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4211 del 2013 Rv. 625157 - 01, N. 11532 del 2009 Rv. 608397 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 6281 del 04/03/2019 (Rv. 652980 - 01)

Presidente: **STEFANO SCHIRO'**. *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO**. *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO**.

T. (TEDESCHINI FEDERICO) contro P. (VITALE ANTONIO FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 23/05/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pronuncia di rigetto della domanda principale con assorbimento della domanda riconvenzionale - Impugnazione del convenuto, in via incidentale eventualmente condizionata, della statuizione implicita sulla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di giurisdizione, la parte convenuta che abbia proposto domanda riconvenzionale (o, nel processo amministrativo, ricorso incidentale), rimasta non esaminata in quanto assorbita dal pieno rigetto nel merito della domanda principale, non è legittimata a proporre appello incidentale, eventualmente in via condizionata, contro il capo implicito della sentenza con cui il giudice adito ha affermato la propria giurisdizione, in quanto tale parte, avendo a sua volta implicitamente invocato la giurisdizione del medesimo giudice spiegando domanda riconvenzionale, sul punto è risultata pienamente vittoriosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463 - 01

Sez. U, **Sentenza** n. 6280 del 04/03/2019 (Rv. 652981 - 02)

Presidente: STEFANO SCHIRO'. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

B. (GRAZIADEI GIANFRANCO) contro R. (MERLA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Azioni contrattuali - Individuazione della giurisdizione - Condizioni di fatto - Valutazione - Momento rilevante - Proposizione della domanda - Sussistenza.

Le condizioni fattuali da valutarsi ai fini della giurisdizione, anche in caso di applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sono quelle esistenti al momento della proposizione domanda, come previsto dall'art. 5 c.p.c., e non quelle ravvisabili al tempo della conclusione del contratto per cui è causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/10/2007

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11532 del 2009 Rv. 608396 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8977 del 29/03/2019 (Rv. 653240 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (CIPOLLA LUCIANA) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/03/2014

081294 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - PARTECIPAZIONE DEI CREDITORI TARDIVI Ammissione al passivo ai sensi dell'art. 71 l.fall. - Ipotesi legale di non imputabilità del ritardo - Configurabilità - Esclusione.

In tema di partecipazione al riparto dell'attivo fallimentare dei creditori tardivi, l'art. 71 l.fall. (nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ex d.lgs. n.5 del 2006) - che prevede(va) l'ammissione al passivo di chi, per effetto del positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore, avesse restituito quanto ricevuto dal fallito - non configura un'ipotesi di accertamento "ex lege" della non imputabilità al creditore del ritardo nella insinuazione al passivo, atteso che ciò - risolvendosi nell'assunto della specialità dei crediti concorsuali nascenti dall'esito positivo della revocatoria e, quindi, della retroattività assoluta della loro insinuazione, con effetto dirompente sull'attività di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo - è privo di riscontro nel sistema, il quale, se non considera illecita la prestazione del fallito soggetta a revocatoria, non apprezza, però, nella posizione del convenuto soccombente in revocatoria, ragioni meritevoli di particolare tutela.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 71, Legge Falliment. art. 112, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10578 del 2004 Rv. 573367 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8978 del 29/03/2019 (Rv. 653241 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**. Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (RICCARDI ALFREDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/12/2013

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Revocatoria di atti a titolo gratuito - Riparto degli oneri probatori - Conseguenze sul piano delle preclusioni processuali.

In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18065 del 2004 Rv. 576858 - 01, N. 19029 del 2013 Rv. 627510 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8972 del 29/03/2019 (Rv. 653237 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **LOREDANA NAZZICONE.**

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

C. (CARBONE ANGELO) contro F. (ERRICHELLO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/11/2013

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Art. 44 l.fall. - Girata prefallimentare di una cambiale, emessa dal terzo in favore del creditore poi fallito quando era ancora "in bonis" ed onorata dall'emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia del pagamento - Sussiste - Fondamento.

Nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era "in bonis", è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che il momento rilevante è quello del pagamento e non della girata in quanto questa non implica l'estinzione dell'obbligazione causale che si verifica solo quando la cambiale sia scaduta ed effettivamente onorata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8777 del 2016 Rv. 639504 - 01, N. 16213 del 2007 Rv. 598442 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 8980 del 29/03/2019 (Rv. 653463 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** Estensore: **GUIDO FEDERICO.** Relatore: **GUIDO FEDERICO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Diff.)

A. (ARRIA CLAUDIO) contro F. (BARBIERI CARLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 16/03/2017

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Applicazione dell'art. 72 quater l.fall.

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater l.fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72 quater, Cod. Civ. art. 1526, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140

Massime precedenti Vedi: N. 21213 del 2017 Rv. 645400 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8968 del 29/03/2019 (Rv. 653480 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**. Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

3. (ILARDO UMBERTO GIUSEPPE) contro B. (TRAGNO VINCENZO ERNESTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/05/2013

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005720/2014 62978401

Massime precedenti Conformi: N. 5720 del 2014 Rv. 629784 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8973 del 29/03/2019 (Rv. 653238 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**.

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (VISONA' PAOLO) contro A. (MALOSSINI SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/01/2014

081177 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ALIMENTI Casa di proprietà del fallito - Non distraibilità dall'uso per abitazione - Atto di disposizione del diritto - Revocatoria fallimentare - Ammissibilità.

L'art. 47, comma 2, l.fall., nel vietare che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria per l'abitazione di lui e della sua famiglia, possa essere distratta dal suo uso prima della liquidazione delle altre attività, si pone su di un piano diverso dalla domanda diretta a fare valere l'inefficacia dell'atto con cui il medesimo fallito abbia disposto del suo diritto all'abitazione, ex art. 1022 c.c., sicchè l'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare è sempre ammessa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 47 com. 2, Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1022

Massime precedenti Conformi: N. 19029 del 2013 Rv. 627509 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8970 del 29/03/2019 (Rv. 653236 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**.

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (PERSIANI FRANCESCO) contro F. (CENNI ELENA)

Rigetta, TRIBUNALE MASSA, 03/12/2013

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell'art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell'azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento.

Nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1 PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5025 del 1991 Rv. 472029 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8889 del 29/03/2019 (Rv. 653234 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **MAURO DI MARZIO.**

Relatore: **MAURO DI MARZIO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

B. (CONCILIO ROBERTO) contro U.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 03/05/2018

116014 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE Straniero - Convivenza "more uxorio" con un cittadino - Divieto di espulsione - Sussistenza - Esclusione - Violazione di principi costituzionali - Manifesta infondatezza - Fattispecie.

La convivenza "more uxorio" dello straniero con un cittadino, ancorché giustificata dal tempo necessario affinché uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell'obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall'art. 13 d.lgs cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; nè, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione (contenuta nell'art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il secondo grado, atteso che essa risponde all'esigenza di tutelare da un lato l'unità della famiglia, dall'altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza "more uxorio". Tuttavia, l'inesistibilità del divieto espulsivo non esclude che il giudice di pace debba valutare la situazione quando vi siano figli minorenni conviventi con la coppia. (Nella specie la Corte ha cassato il provvedimento impugnato che aveva omissis di valutare tale ultimo aspetto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13810 del 2004 Rv. 576448 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8965 del 29/03/2019 (Rv. 653235 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **PAOLA VELLA.** Relatore: **PAOLA VELLA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

C. (CASSIANI MARCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/02/2016

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024721/2015 63814901

Massime precedenti Conformi: N. 24721 del 2015 Rv. 638149 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8974 del 29/03/2019 (Rv. 653239 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (BRENDOLAN STEFANO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/04/2014

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Legge n. 95 del 1979 - Azione revocatoria - Esercizio nella procedura di amministrazione straordinaria - Aiuto di Stato vietato dall'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Esercizio dell'azione prima o durante la liquidazione dei beni aziendali - Rilevanza ai fini dell'individuazione dell'aiuto di Stato - Esclusione.

L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dal d.l. n. 26 del 1979 (conv. con modif. in l. n. 95 del 1979) non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini soddisfattori, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17200 del 2014 Rv. 632057 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8971 del 29/03/2019 (Rv. 653467 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**. Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (MANZI LUIGI) contro F. (STELLA RICHTER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 28/01/2014

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Cassazione per vizio di motivazione - Poteri e limiti del giudice di rinvio.

Nell'ipotesi di cassazione della pronuncia impugnata per difetto di motivazione, ove in sede di rinvio sia richiesta l'indagine e l'esame dei fatti pretermessi nel provvedimento annullato, il giudice, pur godendo di ampia libertà di apprezzamento, non può dissentire sulla decisività dei fatti indicati dalla Corte di cassazione sia nel vecchio che del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 383, Cod. Civ. art. 394, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 2652 del 2018 Rv. 647108 - 01, N. 22989 del 2018 Rv. 650379 - 01, N. 31901 del 2018 Rv. 651897 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 8962 del 29/03/2019 (Rv. 653568 - 01)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (MANZI LUIGI) contro N. (FINZI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/10/2014

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Previsione di durata determinata - Facoltà di recesso "ad nutum" del socio - Non sussiste - Termine di cessazione della società eccedente l'aspettativa di vita del socio - Equiparabilità ad una s.r.l. con durata illimitata - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2473 com. 2, Cod. Civ. art. 2285

Massime precedenti Vedi: N. 9662 del 2013 Rv. 626392 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 8373 del 26/03/2019 (Rv. 653233 - 01)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**.

Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

T. (RICCIARDI FRANCESCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/11/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione dello straniero - Esecuzione - Udienda di convalida del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri - Mancata presenza dell'interprete - Nullità della convalida per la lesione del diritto di difesa - Limiti - Fattispecie.

La mancanza dell'interprete all'udienza di convalida del trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione ex art. 14 d. lgs. n. 286 del 1998, non essendo prevista da alcuna norma, di per sé sola non costituisce un vizio del procedimento, ove non sia stata formulata una specifica eccezione che ponga in evidenza le lesioni specifiche al diritto di difesa che di tale mancanza siano diretta conseguenza. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato il provvedimento di convalida del trattenimento del giudice di pace, reso all'esito di un'udienza tenutasi senza la presenza dell'interprete, poiché tale circostanza era stata oggetto di una mera deduzione da parte del difensore, senza alcuna allegazione in ordine alla concreta incidenza sul diritto di difesa dello straniero).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9003 del 2000 Rv. 538952 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26803 del 2017 Rv. 646056 - 01, N. 12709 del 2016 Rv. 640098 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 8371 del 26/03/2019 (Rv. 653117 - 01)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **ANTONIO VALITUTTI.**

Relatore: **ANTONIO VALITUTTI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)**

M. (GARRISI LORENZO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, GIUDICE DI PACE LECCE, 24/10/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Divieto di espulsione per motivi di salute - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione temporanea dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, sia esposto ad un irreparabile pregiudizio, dovendo, tale garanzia, comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso che fossero da considerare "quoad vitam" le prestazioni sanitarie di chirurgia plastica conseguenti a ferite riportate dallo straniero, insieme a fratture nasali, esitate da un'aggressione da lui subita e, peraltro, dallo stesso, neanche fatte valere, ai fini di un'eventuale richiesta di permesso di soggiorno per motivi di salute, secondo la normativa vigente "ratione temporis", antecedente alla l. n. 132 del 2018).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 18, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 35 com. 6, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 6000 del 2017 Rv. 644266 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7829 del 20/03/2019 (Rv. 653231 - 01)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **ANTONIO VALITUTTI.**

Relatore: **ANTONIO VALITUTTI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)**

C. (CRASTA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 25/11/2015

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005750/2017 64417501

Massime precedenti Conformi: N. 5750 del 2017 Rv. 644175 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7841 del 20/03/2019 (Rv. 653116 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ROBERTO AMATORE.**

Relatore: **ROBERTO AMATORE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

C. (VITALE GIANLUCA) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 13/01/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Temporanea restrizione dello straniero - Convalida - Poteri del giudice - Ambito - Verifica della sussistenza di condizioni di manifesta illegittimità del provvedimento di revoca della protezione internazionale - Sussistenza - Fondamento.

Anche nel caso di revoca della protezione internazionale (nella specie, sussidiaria) il sindacato giurisdizionale sul provvedimento in questione non deve essere limitato alla verifica delle

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità della revoca del titolo di protezione, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale dello straniero attraverso il trattenimento finalizzato all'espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35

Massime precedenti Conformi: N. 17407 del 2014 Rv. 632265 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7841 del 20/03/2019 (Rv. 653116 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ROBERTO AMATORE.**

Relatore: **ROBERTO AMATORE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

C. (VITALE GIANLUCA) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 13/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo di revoca della protezione sussidiaria - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Conseguenze - Ricorso al giudice ordinario - Attivazione dei poteri giudiziali di iniziativa officiosa e collaborativa - Necessità - Limiti - Fondamento.

La revoca della protezione sussidiaria da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990, atteso l'espresso richiamo ad esso operato dall'art. 18 del d.lgs. n. 25 del 2008. La violazione di tale obbligo determina l'invalidità della decisione del giudice che, adito a fronte del provvedimento amministrativo negativo, abbia puramente e semplicemente accettato le acquisizioni procedurali lesive dei diritti di difesa, senza procedere ad alcuna iniziativa officiosa e collaborativa: detta iniziativa, se può essere negata quando le prospettazioni documentali ed orali del richiedente protezione siano di tale implausibilità da rendere la stessa inutile, non può essere declinata allorché il richiedente protezione, per omesso avviso dell'inizio del procedimento amministrativo, non abbia potuto ragionevolmente formulare nessuna produzione o deduzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 18, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33, Direttive del Consiglio CEE del 2013 num. 32 art. 45

Massime precedenti Conformi: N. 10546 del 2012 Rv. 623091 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7829 del 20/03/2019 (Rv. 653231 - 02)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **ANTONIO VALITUTTI.**

Relatore: **ANTONIO VALITUTTI.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

C. (CRASTA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 25/11/2015

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Proroga del trattenimento nei CIE - Verifica circa la possibilità di applicare misure meno restrittive del trattenimento - Giudizio di proporzionalità - Necessità - Pericolo di fuga e mancanza di documenti - Ragioni ostative alle misure alternative - Configurabilità - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un CIE, il giudice del merito, così come ritenuto dalla Corte di Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di pace, che, esclusa la sussistenza di cause ostative all'espulsione, aveva prorogato il trattenimento per una straniera priva di documenti di identità per la quale, nonostante una precedente richiesta, l'autorità consolare non aveva ancora provveduto all'identificazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18748 del 2015 Rv. 636864 - 01, N. 28155 del 2017 Rv. 646213 - 01, N. 17417 del 2017 Rv. 644939 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7845 del 20/03/2019 (Rv. 653112 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**.

Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (CITO VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/02/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo - Ratio - Presupposti - Presentazione della denuncia e cooperazione nel procedimento penale - Campo di indagine del giudice di merito - Valutazione anche del comportamento coevo e successivo alla denuncia - Necessità - Mantenimento della volontà di cooperazione - Elementi sintomatici - Fattispecie.

La "ratio" del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d. lgs. n. 286 del 1998 risiede nell'esigenza processuale di assicurare un titolo di soggiorno allo straniero per il tempo necessario alla celebrazione del processo, al fine di consentirgli di collaborare proficuamente con l'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti. Pertanto, il giudice investito del ricorso avverso il diniego di tale permesso di soggiorno, deve verificare non solo l'avvenuta presentazione della denuncia ed il suo contenuto, ma anche esaminare il comportamento del denunciante coevo e successivo ad essa, al fine di verificare l'effettiva e concreta volontà cooperativa dello straniero con gli inquirenti, che potrà essere riscontrata, già prima del dibattimento penale, o in mancanza dello stesso, attraverso la verifica di eventuali ritrattazioni o di altre condotte contrarie alla volontà di mantenere fermo il contenuto della denuncia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva desunto l'assenza della volontà del denunciante di cooperare con l'autorità giudiziaria esclusivamente dal contenuto della denuncia, che pure conteneva una notizia di reato a carico del datore di lavoro, in relazione alla quale il ricorrente era stato riconosciuto come persona offesa dal reato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32044 del 2018 Rv. 652100 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7842 del 20/03/2019 (Rv. 653232 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**.

Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Diff.)

A. (VITALE GIANLUCA) contro Q.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 21/12/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Status di rifugiato - Revoca - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità - Verifica in sede di convalida del trattenimento - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il provvedimento della Commissione territoriale di revoca dello "status" di rifugiato politico deve essere preceduto, atteso l'espresso richiamo all'art. 7 della legge n. 41 del 1990, effettuato dall'art. 18 del d. lgs. n. 25 del 2008, e della espressa previsione dell'art.45 della direttiva 2013/32/UE, dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Ne consegue che la violazione di tale obbligo determina l'invalidità della decisione di revoca, che può essere valutata "incidenter tantum" dal giudice della convalida del trattenimento, quale ipotesi di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, che abbia quale suo presupposto proprio il provvedimento illegittimamente revocato. (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva convalidato il trattenimento di uno straniero, senza neanche prendere in considerazione la censura da questo formulata in ordine al difetto della comunicazione dell'avvio del procedimento della revoca dello "status" di rifugiato politico, che era alla base del trattenimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 18, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 13, Direttive del Consiglio CEE del 2013 num. 32 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 7841 del 2019 Rv. 653116 - 02 Rv. 653116 - 01

Annotata

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7708 del 19/03/2019 (Rv. 653569 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**.

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Parz. Diff.)

R. (ASSUMMA GIORGIO) contro Y. (CONSOLO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2015

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE "Hosting provider" attivo - Definizione - Condotta attiva concorrente nella commissione dell'illecito - Necessità - Conseguenza - Esclusione del regime di esenzione da responsabilità di cui all'art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

L'"hosting provider" attivo è il prestatore dei servizi della società dell'informazione il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31 art. 2 lett. A

Annotata

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7708 del 19/03/2019 (Rv. 653569 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**.

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Parz. Diff.)

R. (ASSUMMA GIORGIO) contro Y. (CONSOLO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/01/2015

031100 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE Diffusione di contenuti illeciti - Responsabilità dell'"hosting provider" - Art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003 - Condizioni - Conoscenza dell'illiceità - Possibilità di identificare il video diffuso in violazione dell'altrui diritto - Accertamento - Compete al giudice di merito.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

Nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, la responsabilità dell' "hosting provider", prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure "aliunde"; b) sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'"hosting provider" sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere. Resta affidato al giudice del merito l'accertamento in fatto se, in riferimento al profilo tecnico-informatico, l'identificazione di video, diffusi in violazione dell'altrui diritto, sia possibile mediante l'indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, oppure sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell'indirizzo "url", alla stregua delle condizioni esistenti all'epoca dei fatti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31 art. 2 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31 art. 15

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7709 del 19/03/2019 (Rv. 653466 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**.

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

R. (ASSUMMA GIORGIO) contro Y. (COLELLA DOMENICO FELICE)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 25/09/2014

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Servizi delle società dell'informazione - Responsabilità in materia di c.d. "caching" - Art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003 - Obbligo di rimozione di contenuti - Condizioni.

Nell'ambito dei servizi delle società dell'informazione, la responsabilità in materia di eliminazione dei contenuti nell'ambito del c.d. "caching", attività consistente nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, quando l'autorità amministrativa o giurisdizionale gli abbiano intimato di procedervi; diversamente, al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di "caching", la legge non richiede di rimuovere spontaneamente determinati contenuti sol perché reso edotto della loro natura illecita mediante una diffida extragiudiziale o la proposizione di una domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 15 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7577 del 18/03/2019 (Rv. 653229 - 01)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

F. (NICOLOSI SALVATORE) contro C. (MODICA RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/11/2014

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo con riserva - Termine per presentare la proposta - Deposito della proposta - Documentazione ex art. 161 l.fall. - Integrazione successiva - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, il debitore che dopo la domanda di ammissione al concordato con riserva abbia presentato la relativa proposta senza la documentazione prescritta dall'art. 161 l.fall., può ancora avvalersi del termine di sessanta giorni accordato dal tribunale, ex art. 161, comma 6, l.fall., allo scopo di integrare la detta documentazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva revocato il fallimento dichiarato dal tribunale dopo aver dichiarato inammissibile la proposta del debitore, depositata solo sette giorni dopo la domanda di concordato con riserva, in quanto priva della necessaria attestazione del professionista ex art. 161, comma 3, l.fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 12549 del 2014 Rv. 631415 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7580 del 18/03/2019 (Rv. 653230 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

L. (GUIDI BUFFARINI GUIDO) contro E. (CARDIA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2014

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Pagamenti secondo i termini d'uso - Riferibilità della nozione alle modalità di pagamento invalse tra le parti - Ritardi rispetto alle scadenze pattizamente convenute - Necessità di verifica da parte del giudice di merito.

Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattizamente convenute.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 25162 del 2016 Rv. 642044 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7575 del 18/03/2019 (Rv. 653228 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**. Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (DE CASTELLO VALENTINO) contro B. (NERI ALESSANDRA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008733/2016 63950701

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 8733 del 2016 Rv. 639507 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7500 del 15/03/2019 (Rv. 653111 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (CIGOLINI CARLO) contro F. (TULONE FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/05/2015

081267 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE Domanda tempestiva di ammissione di un credito - Omessa pronuncia del giudice delegato - Opposizione al passivo - Necessità - Domanda tardiva per l'insinuazione del medesimo credito - Inammissibilità.

In tema di verifica dello stato passivo, il silenzio serbato dal giudice delegato sulla domanda tempestiva di ammissione di un credito, assume valore implicito di rigetto, contro il quale per evitare il formarsi di una preclusione il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall., restando conseguentemente inammissibile la successiva domanda di insinuazione tardiva fondata sul medesimo credito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14936 del 2016 Rv. 640742 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7499 del 15/03/2019 (Rv. 653628 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (CERIONI ALBERTO) contro C. (TREZZA GAETANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/11/2014

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Interpretazione della sentenza di merito e degli atti del procedimento - Ammissibilità - Principio di autosufficienza - Rilevanza - Fattispecie in tema di mancato esame di un motivo di appello proposto.

In tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio". (Nella specie, riguardante l'appello avverso sentenza ex art. 99 l.fall. fondata su due autonome "rationes decidendi", l'una relativa all'inammissibilità della domanda perché nuova rispetto a quella svolta in sede di insinuazione al passivo, l'altra al merito del credito vantato, il ricorrente, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto la decisione del tribunale fondata anche sulla prima "ratio", ha inammissibilmente sostenuto di averla indirettamente censurata lamentando l'omessa valutazione di risultanze probatorie documentali).

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11322 del 2003 Rv. 565303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2771 del 2017 Rv. 643715 - 01, N. 86 del 2012 Rv. 621100 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7508 del 15/03/2019 (Rv. 653225 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **LUCA SOLAINI**. Relatore: **LUCA SOLAINI**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

T. (PREVITI CARLA) contro S. (POMPA VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2013

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Conoscenza dello stato d'insolvenza - Prova - Presunzioni - Mezzi anormali di pagamento - Utilizzabilità come indici presuntivi - Sussistenza.

In tema di revocatoria fallimentare, la qualificazione dell'atto o del negozio o dei negozi collegati come mezzo anormale di pagamento, e la valutazione degli stessi come indici presuntivi di "scientia decoctionis", si pongono su piani diversi e rispondono a finalità altrettanto diverse: pertanto, non contrasta con alcuna regola di diritto la possibilità che proprio la singolarità dell'atto e del negozio o dei negozi collegati, le modalità specifiche della loro stipulazione e la sostanziale configurazione degli stessi come mezzo anormale di pagamento siano assunti quali indici della conoscenza dello stato d'insolvenza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1060 del 2006 Rv. 585950 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7496 del 15/03/2019 (Rv. 653227 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

E. (MOSTARDINI MASSIMILIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 15/01/2014

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Reintegrazione nei diritti di brevetto ex art. 193 c.p.i. - Presupposti - Diligenza richiesta dalle circostanze - Nozione - Fattispecie.

In tema di proprietà industriale, l'art. 193 d.lgs. n. 30 del 2005 contempla una procedura di reintegrazione nei termini per il versamento del c.d. "diritto" (o tributo) finalizzato al mantenimento del brevetto; detta procedura - che consente di sanare gli effetti giuridici negativi derivanti dal mancato rispetto, nei confronti dell'UIBM o della Commissione ricorsi, di un termine la cui inosservanza comporta la perdita del diritto o di una facoltà di ricorso - presuppone la prova, da parte dell'istante, di avere impiegato la diligenza richiesta dalle circostanze in relazione al caso specifico. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'istanza di rimessione avanzata da una società mandataria, consulente professionale nella materia di riferimento, la quale, proprio in ragione delle sue caratteristiche, avrebbe dovuto essere dotata di un sistema interno di controllo e di sorveglianza dei termini, tale da escluderne l'involontaria inosservanza).

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 193, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 131

Massime precedenti Conformi: N. 13889 del 2015 Rv. 635925 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22264 del 2012 Rv. 624727 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7194 del 13/03/2019 (Rv. 653632 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **LAURA SCALIA.**

Relatore: **LAURA SCALIA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

D. (PETRONE MARCO) contro P. (CASTIELLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2015

113132 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE Transazione - Natura novativa o conservativa - Elementi caratterizzanti della transazione novativa - "Aliquid novi" e "animus novandi" - Conseguenze - Nuovo rapporto obbligatorio.

In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 27390 del 2018 Rv. 650992 - 01, N. 4670 del 2009 Rv. 607471 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7190 del 13/03/2019 (Rv. 653110 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **PAOLA VELLA.** Relatore: **PAOLA VELLA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

D. (GARGANO RAFFAELE) contro C. (VALLA GIACOMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/11/2014

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Amministratore di società di capitali - Legittimazione "iure proprio" al reclamo ex art. 18 l.fall. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

L'amministratore di società di capitali è legittimato "iure proprio" a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, considerata l'ampia formula dell'art. 18 l. fall., che estende la legittimazione a "qualunque interessato", essendo l'opposizione volta a rimuovere gli effetti riflessi, individuabili nelle responsabilità penale e civile, che possono derivare a suo danno dal fallimento. (Fattispecie nella quale è stata affermata la legittimazione a proporre reclamo da parte dell'amministratore che, prima della dichiarazione di fallimento, era già cessato dalla carica ed era stato destinatario del provvedimento di sequestro penale in prevenzione delle quote societarie).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12654 del 2014 Rv. 631346 - 01, N. 9491 del 2002 Rv. 555453 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3368 del 2006 Rv. 587345 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7198 del 13/03/2019 (Rv. 653224 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **EDUARDO CAMPESE.**

Relatore: **EDUARDO CAMPESE.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (GAMBINO AGOSTINO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2014

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale e irrituale - Diretta conoscenza della clausola compromissoria da parte della Suprema Corte - Necessità - Criteri distintivi .

Al fine di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione della decisione arbitrale. Nell'esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 808 ter, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23629 del 2015 Rv. 637725 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11313 del 2018 Rv. 648179 - 01, N. 24558 del 2015 Rv. 637984 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7197 del 13/03/2019 (Rv. 653633 - 02)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **LAURA SCALIA.** Relatore:

LAURA SCALIA. P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (ZANIN NICOLA) contro N. (LAMEDICA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2017

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notifica della sentenza presso il domicilio reale del soccombente - Idoneità a far decorrere il termine di impugnazione - Esclusione - Fondamento.

La notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto, in primo luogo, non risulta rappresentativa della volontà impugnatoria della parte notificante e, in secondo luogo, non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 15389 del 2007 Rv. 598067 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7183 del 13/03/2019 (Rv. 653631 - 01)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

Z. (MARINI GIUSEPPE) contro C. (FASANO ORESTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2013

159164 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - IN GENERE Compravendita di azioni - Oggetto immediato - Trasferimento della partecipazione sociale - Patti separati di garanzia attinenti alle passività del patrimonio sociale (c.d. "business warranties") - Accertato difetto di qualità in violazione della garanzia - Conseguenze - Annullamento del contratto o risoluzione - Esclusione - Diritto dell'acquirente a conseguire un indennizzo - Sussiste.

187071 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE In genere.

Nel contratto di acquisto di partecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. "business warranties", che non attengono però all'oggetto immediato del negozio, consistente nell'acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all'acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2355

Massime precedenti Vedi: N. 16031 del 2007 Rv. 598889 - 01, N. 16963 del 2014 Rv. 631856 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 7183 del 13/03/2019 (Rv. 653631 - 02)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

Z. (MARINI GIUSEPPE) contro C. (FASANO ORESTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2013

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Arbitrato - Disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006 - Arbitrato internazionale - Individuazione - Criteri di valutazione alternativi - Conseguenze sul regime di impugnazione del lodo - Fattispecie.

Al fine di accertare la natura internazionale dell'arbitrato, nella disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006, conseguendone l'esclusione dell'impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, occorre verificare se ricorra uno dei due criteri identificativi dell'istituto individuati dalla legge, l'uno di natura soggettiva, l'altro di carattere oggettivo, consistenti rispettivamente nella residenza o sede effettiva all'estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in alternativa, nella previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito per aver ritenuto che, in conseguenza del mero subentro di una società italiana nel rapporto contrattuale, con acquisizione dei diritti ed assunzione degli obblighi contrattuali della parte originaria straniera con effetto "ex tunc", l'arbitrato non potesse qualificarsi internazionale perché nessuna delle parti contraenti poteva considerarsi straniera, omettendo del tutto di motivare per quale ragione l'originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

contrattuale, sebbene avesse assunto pattiziamente la responsabilità in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 832, Cod. Proc. Civ. art. 838, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 22338 del 2013 Rv. 627923 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7194 del 13/03/2019 (Rv. 653632 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **LAURA SCALIA.**

Relatore: **LAURA SCALIA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

D. (PETRONE MARCO) contro P. (CASTIELLO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2015

114006 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Superamento del termine di collaudo ex art. 5 l. n. 741 del 1981 - Conseguenze - Obblighi di restituzione, pagamento e liberazione delle garanzie - Eccezione - Responsabilità dell'appaltatrice nel ritardo del collaudo - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori per la conclusione del collaudo, fissato nell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, fa sorgere il diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fidejussioni. Tuttavia, la presunzione "iuris tantum" di responsabilità della committenza nel ritardo nell'espletamento del collaudo, dettato dal "favor" per le ragioni dell'impresa, se incide, alleggerendolo, sul relativo onere della prova, non per questo impedisce alla committenza di provare il contrario. Occorre infatti distinguere tra la fattispecie del ritardo nel collaudo ed i suoi presuntivi, ma vincibili, effetti, e la diversa ipotesi della responsabilità dell'impresa per i vizi dei lavori commessi, che non è destinata ad operare, escludendolo, sul diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia, ex art. 5, comma 4, legge n. 741 del 1981.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 4915 del 2012 Rv. 622184 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11189 del 2018 Rv. 648900 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 7197 del 13/03/2019 (Rv. 653633 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **LAURA SCALIA.** Relatore:

LAURA SCALIA. P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (ZANIN NICOLA) contro N. (LAMEDICA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2017

082036 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Accertamento della paternità - Prova critica - Prova di rapporti sessuali tra la madre ed il presunto padre - Rilevanza indiziaria - Sussiste - Attitudine a costituire piena prova - Insussistenza - Fattispecie.

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità, la prova dell'esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre, nel periodo di concepimento del bambino, assume un elevato rilievo indiziario ma, ai sensi del disposto di cui all'art. 269, comma 4, c.c., non è sufficiente a provare la paternità, occorrendo anche l'accertamento almeno di un ulteriore dato indiziario, che sia stato correttamente declinato dal giudice di merito nel suo nucleo essenziale, individuato senza decontestualizzazioni, per una complessiva ed univoca lettura. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'ulteriore dato indiziario, oltre l'esistenza dei rapporti sessuali non

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

protetti tra le parti, valorizzato dalla Corte territoriale, e consistente nel versamento di somme cospicue dal presunto padre alla madre, non fosse stato adeguatamente valutato dal giudice di secondo grado, il quale non aveva tenuto conto della giustificazione dei versamenti fornita, e neppure aveva consentito l'espletamento delle prove ematologiche, sebbene il presunto padre si fosse assoggettato ai necessari prelievi, a causa dell'omesso versamento dell'anticipo dell'onorario al consulente ad opera dalle parti, quantunque l'ordinamento attribuisca all'ausiliario gli strumenti per il recupero di quanto a lui dovuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22490 del 2006 Rv. 595101 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6978 del 11/03/2019 (Rv. 653107 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (MACARIO FRANCESCO) contro F. (CHIONNA VINCENZO VITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2016

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Insolvenza - Significato oggettivo - Manifestazioni rilevanti.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7252 del 2014 Rv. 630136 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6922 del 11/03/2019 (Rv. 653106 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**.

P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (SALA ANGELO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2014

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Attestatore - Requisiti soggettivi - Terzietà e indipendenza rispetto al debitore - Rapporti personali o professionali - Indagine sulla idoneità a comprometterne l'indipendenza - Necessità - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.fall., in presenza di rapporti personali o professionali dell'attestatore con l'impresa proponente o con coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento, il giudice deve sempre verificare che tali rapporti siano tali da compromettere in concreto l'indipendenza del suo giudizio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva respinto la domanda di omologa del concordato preventivo per mancanza di indipendenza dell'attestatore, solo perché legato da rapporto di parentela con una dipendente della società proponente).

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D, Legge Falliment. art. 161 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 607 del 2017 Rv. 643455 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 6921 del 11/03/2019 (Rv. 653223 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

E. (TORELLI MARIA ROSARIA) contro D. (ANDREOTTA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/07/2014

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio - Successiva omessa esecuzione della notifica del ricorso e del decreto - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Fondamento.

La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307, comma 3 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2174 del 2016 Rv. 638947 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6985 del 11/03/2019 (Rv. 653108 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

B. (CORVINO ALDO) contro C. (DI LAURO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 08/01/2014

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione fondata su una prima ragione pregiudiziale - Enunciazione di altra ragione - Qualificazione in termini di "obiter dictum" - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Onere d'impugnazione di entrambe.

Il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum".

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7838 del 2015 Rv. 635230 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6991 del 11/03/2019 (Rv. 653109 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

R. (ARILLI GIOVANNI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/05/2015

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fattispecie.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a colmare mere lacune probatorie dell'interessato e sono limitati ai fatti oggetto di allegazioni difensive delle parti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta immune da censure la decisione dei giudici di merito di non attivare i poteri in parola - neppure attraverso l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio - a fronte della produzione di documenti inidonei a fornire la minima certezza in ordine alla corrispondenza alla realtà dei dati ivi rappresentati e di una consulenza di parte priva di indicazioni sufficientemente analitiche).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 4, Legge Falliment. art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 com. 2 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 13643 del 2013 Rv. 626749 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 6535 del 06/03/2019 (Rv. 653630 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

G. (CONTALDI GIANLUCA) contro L. (CESCHINI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2015

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Figlio di genitori non coniugati - Affidamento condiviso - Conflittualità tra i genitori - Rilevanza ai fini dell'affidamento esclusivo - Condizioni - Limiti.

La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater

Massime precedenti Vedi: N. 5108 del 2012 Rv. 622196 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 6518 del 06/03/2019 (Rv. 653104 - 02)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

S. (CARDONE PAOLO) contro H. (BOZZA VENTURI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Potere dell'amministratore di resistere in giudizio - Specifica autorizzazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 374 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7068 del 2009 Rv. 607641 - 01, N. 19499 del 2015 Rv. 636524 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 6518 del 06/03/2019 (Rv. 653104 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

S. (CARDONE PAOLO) contro H. (BOZZA VENTURI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Poteri dell'amministratore - Sostanziali e processuali - Ambito - Conferimento dell'incarico ad un avvocato - Conseguenze - Autorizzazione a stare in giudizio di persona - Configurabilità - Fondamento.

Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15363 del 2015 Rv. 636486 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6519 del 06/03/2019 (Rv. 653222 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (GORPIA ERMANNO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/09/2017

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - Riesame dell'intera vicenda processuale - Esclusione - Conseguenze in ordine alla formulazione dei motivi - Fattispecie.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile, perchè tendente al riesame in fatto dell'intera vicenda, la critica di omessa accurata valutazione delle capacità genitoriali rivolta contro la decisione di adottabilità del minore, in assenza di quale che sia specifica argomentazione di critica della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25332 del 2014 Rv. 633335 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6525 del 06/03/2019 (Rv. 653105 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

D. (PALERMO GIANFRANCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2011

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 - Beneficiario del finanziamento - Diritto soggettivo perfetto - Titolarità - Condizioni - Conseguenze - Responsabilità dell'Organismo responsabile dell'attuazione del programma - Avvalimento di soggetti delegati con provvedimenti interni - Natura giuridica e titolo della responsabilità - Art. 1176, comma 2, c.c.

In tema di finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, il beneficiario, purché individuato soggettivamente secondo le procedure nazionali - in caso di positivo riconoscimento dell'avvenuta realizzazione del programma e della spettanza del contributo -, è titolare di un diritto soggettivo di fonte comunitaria a percepire il contributo cofinanziato dalla Comunità e dallo Stato membro e ad azionarlo direttamente nei confronti dell'organismo responsabile dell'attuazione del programma che, qualora si avvalga di soggetti attuatori delegati con provvedimenti interni, è responsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. e degli artt. 21 e 23 dei Regolamenti (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, succedutisi nel tempo, per il fatto illecito dei predetti soggetti, sia a titolo "di culpa in eligendo", per aver preposto al compito un soggetto inadeguato, sia di "culpa in vigilando", per non aver adeguatamente sorvegliato l'attività del preposto; in entrambe le ipotesi la diligenza dovuta va commisurata alla natura dell'attività esercitata ex art.1176, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/06/1988 num. 2052, Regolam. Consiglio CEE 19/12/1988 num. 4253 art. 21, Regolam. Consiglio CEE 20/07/1993 num. 2082 art. 23, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1176 com. 2

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6522 del 06/03/2019 (Rv. 653629 - 02)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Accordi regolanti il regime patrimoniale tra i coniugi - In conseguenza dello scioglimento del matrimonio o della separazione personale - Agevolazioni ex art. 19 della legge n. 74 del 1987 - Spettanza - Condizioni.

In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987, in relazione agli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà, mobiliare o immobiliare, all'uno o all'altro di essi, o in favore dei figli), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 860 del 2014 Rv. 629247 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2111 del 2016 Rv. 639235 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6522 del 06/03/2019 (Rv. 653629 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015

142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Separazione personale dei coniugi - Intervento obbligatorio del P.M. - Questioni connesse - Potere d'impugnazione del P.M. - Non sussiste - Fattispecie.

In materia di separazione personale consensuale dei coniugi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di una decisione avente ad oggetto una questione connessa all'omologazione della separazione, riguardante le modalità di trasmissione dell'ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con provvedimento giudiziario perché, nelle cause di separazione coniugale la legge non attribuisce al Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa. (Nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. in una causa avente ad oggetto l'accertamento della regolare iscrizione di un'ipoteca giudiziale da parte del coniuge separato, cessionario di un credito di cui era titolare il marito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7774 del 1993 Rv. 483151 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 6535 del 06/03/2019 (Rv. 653630 - 02)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

G. (CONTALDI GIANLUCA) contro L. (CESCHINI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/12/2015

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Affidamento condiviso - Deroghe - Motivazione - Necessità - Requisiti - Oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori - Rilevanza - Esclusione.

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater

Massime precedenti Conformi: N. 24526 del 2010 Rv. 615090 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6527 del 06/03/2019 (Rv. 653115 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. Relatore: **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

C. (VENTURA ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/02/2014

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di espropriazione di terreni non edificabili - Contestazione da parte dell'espropriato - Stima - Criterio del valore venale pieno - Rilevanza - Prova dello sfruttamento ulteriore rispetto a quello agricolo - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Fattispecie relativa ad un terreno ablato per la costruzione di un palazzetto dello sport, le cui particelle ricadevano tutte in "zone F-uso pubblico" ai sensi delle n.t.a. del P.R.G.).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num. 359, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40, Legge Reg. Puglia 22/02/2005 num. 3 art. 19 com. 2, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 2, Costituzione art. 42 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 19295 del 2018 Rv. 649681 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3168 del 2019 Rv. 652677 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6375 del 05/03/2019 (Rv. 652817 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

P. (FABBRI PAOLA) contro F. (SELLARI ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2013

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Conto corrente postale - Addebiti successivi alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Presupposti - Notificazione della sentenza alla Poste Italiane s.p.a. - Necessità - Esclusione.

Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 24 d.P.R. n. 156 del 1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., posto che la disciplina prevista dall'art. 17 l.fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 6, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 82

Massime precedenti Conformi: N. 6624 del 2005 Rv. 580235 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6381 del 05/03/2019 (Rv. 652734 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

R. (CAVALLINI FRANCOLINI MARCO) contro F. (GRADARA RITA)

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 04/04/2014

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Ipotecche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Successione del fallimento al concordato preventivo - Applicabilità.

L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall. - come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 -, in applicazione del principio della cd. "consecuzione delle procedure" trova applicazione anche nel caso in cui all'apertura della procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis, Legge Falliment. art. 168 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 14671 del 2018 Rv. 649255 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6380 del 05/03/2019 (Rv. 653103 - 01)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** Estensore: **MARCO MARULLI.**

Relatore: **MARCO MARULLI.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

P. (FREDA ETTORE) contro C. (ROMEI FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2012

035023 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITA' Sisma del 1980 - Contributo ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 76 del 1990, per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio colpito dal sisma - Spettanza ai soggetti già titolari della proprietà al momento dell'evento - Sussistenza - Attribuibilità del beneficio ai soggetti che abbiano acquistato la proprietà in epoca successiva al sisma - Esclusione - Fondamento.

Il contributo previsto dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 76 del 1990 per la ricostruzione delle parti comuni di un edificio colpito dal sisma del 1980 spetta ai soggetti già titolari della proprietà al momento dell'evento, dovendosi escludere l'attribuibilità del beneficio a coloro che abbiano acquistato la proprietà in epoca successiva, in quanto l'intervento pubblico richiede la duplice condizione che l'immobile sia rimasto danneggiato dal sisma e che colui che ha subito il pregiudizio ne fosse proprietario alla data dell'evento, con la conseguenza che, ove manchi uno dei tali presupposti, il beneficio non è riconoscibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 16749 del 2014 Rv. 632087 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6377 del 05/03/2019 (Rv. 652733 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **PAOLA VELLA.** Relatore:

PAOLA VELLA. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

D. (DE MARCO VINCENZO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/10/2013

081301 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE Giudizio di approvazione - Estensione - Verifica contabile e controllo di gestione - Responsabilità per gli atti di "mala gestio" - Contestazioni - Requisiti.

Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori; in quest'ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di "mala gestio" posti in essere, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 116

Massime precedenti Conformi: N. 7320 del 2016 Rv. 639370 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 6373 del 05/03/2019 (Rv. 653221 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **LAURA TRICOMI.**

Relatore: **LAURA TRICOMI. P.M. ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

C. (DEL GIUDICE ARTURO) contro C. (RIVELLESE NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2014

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Protezione del trovato - Individuazione dei limiti - Interpretazione della rivendicazione anche attraverso la descrizione del brevetto e dei disegni ad esso allegati - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di brevetti, l'individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, è enucleabile sia attraverso la descrizione che attraverso i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15705 del 2016 Rv. 640944 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 8870 del 29/03/2019 (Rv. 653247 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GUIDO MERCOLINO.** Relatore: **GUIDO MERCOLINO.**

V. (ORLANDO FABIO MASSIMO) contro U. (FERRINI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 10/08/2017

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 000783/2016 63837801

Massime precedenti Conformi: N. 783 del 2016 Rv. 638378 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 8805 del 29/03/2019 (Rv. 653481 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIACINTO BISOGNI.** Relatore: **GIACINTO BISOGNI.**

B. (BENEDETTI MARIA) contro L. (LETTERE CARLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/12/2017

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Provvedimento di apertura del procedimento di adottabilità - Provvedimenti immediati e strumentali nell'interesse della prole - Regime di impugnazione - Reclamabilità - Sussiste - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

Non è suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., la decisione della corte d'appello sul reclamo proposto avverso i provvedimenti con i quali il tribunale per i minorenni dispone l'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità ed assume i provvedimenti immediati e strumentali nell'interesse del minore, come il suo collocamento presso una casa famiglia, perché tali provvedimenti sono tutti privi del carattere decisorio, ed integrano atti di volontaria giurisdizione intesi ad assolvere ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia alla conclusione del procedimento e rimanendo, in ogni caso, sempre revocabili e modificabili.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 183 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5134 del 2014 Rv. 630476 - 01, N. 4524 del 2019 Rv. 653092 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 8744 del 28/03/2019 (Rv. 653606 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**.

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**.

R. (ZIBELLINI ENRICO) contro E.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi attraverso la polizia tributaria - Obbligatorietà - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In materia di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti. (Nella specie la S.C. ha rilevato che il giudice di merito, nell'esercizio delle attribuzioni che gli sono proprie, sulla base degli elementi in atti ed esponendo una motivazione di ordine deduttivo, aveva ritenuto dimostrato il possesso, da parte dell'onere, di un reddito idoneo a sostenere l'assegno, nella misura concordata negli stessi coniugi a modifica delle condizioni di separazione, per la sola prole).

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1970 num. 898 art. 5 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14336 del 2013 Rv. 626778 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 7298 del 14/03/2019 (Rv. 653639 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

F. (D'ALESSANDRO PIETRO) contro C. (ROCCO DI TORREPADULA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2016

159148 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI COSTITUZIONE - PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE - PROMOTORI - RESPONSABILITA' DEI PROMOTORI Versamenti - Sussistenza - Verifica - Modalità assembleare - Conseguenze - Mancato perfezionamento dell'"iter" costitutivo - Azione di indebito e azione risarcitoria - Distinzione.

In tema di costituzione delle s.p.a. per pubblica sottoscrizione, la verifica della sussistenza delle sottoscrizioni e dei versamenti prescritti non incombe in via esclusiva sui promotori, ma coinvolge anche la posizione dei sottoscrittori, in quanto i riscontri e le valutazioni compiuti dai promotori sono affidati, ai sensi degli artt. 2335, comma 1, n. 1, e 2329, comma 1, n. 1, c.c., all'assemblea dei sottoscrittori, sicché, ove non si perfezioni l'"iter" costitutivo della società, l'obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di ripetizione d'indebito, grava sui promotori solo in relazione alle somme effettivamente acquisite secondo le modalità di versamento dei conferimenti in denaro indicate dalle disposizioni di legge e contrattuali,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

potendosi tuttavia configurare una responsabilità risarcitoria dei promotori stessi in virtù del peculiare affidamento che può essere stato creato, nel contesto dei sottoscrittori, sulla reale sussistenza delle sottoscrizioni e dei versamenti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2329 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2331 com. 4, Cod. Civ. art. 2333, Cod. Civ. art. 2334 com. 3, Cod. Civ. art. 2335 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2337, Cod. Civ. art. 2339, Cod. Civ. art. 2342 com. 2

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 6996 del 11/03/2019 (Rv. 653436 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ANDREA SCALDAFERRI**.

Relatore: **ANDREA SCALDAFERRI**.

I. (CURCIULLO ANGELO) contro R. (DISTEFANO MARINO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/03/2016

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Processo - Legitimatio ad processum - Procuratore della persona giuridica - Verifica - Necessità - Fondamento - Eccezione della parte avversa - Mancata prova - Preclusione - Deposito in cassazione - Tardività.

L'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5925 del 2019 Rv. 652722 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4248 del 2016 Rv. 638746 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 6968 del 11/03/2019 (Rv. 653246 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO**

DOLMETTA. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

S. (DI NANNI CARLO) contro F. (VESPOLI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/08/2017

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023157/2018 65061701

Massime precedenti Conformi: N. 23157 del 2018 Rv. 650617 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 6563 del 06/03/2019 (Rv. 653245 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ANDREA SCALDAFERRI**.

Relatore: **ANDREA SCALDAFERRI**.

Z. (TARGA FABIO) contro Q.

Regola competenza

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Processo - Competenza funzionale - Tribunale ordinario e Sezione specializzata in materia di immigrazione - Sussistenza - Violazione - Rilevabilità d'ufficio - Affermazione - Limite temporale - Rinvio della udienza di prima comparizione - Ammissibilità - Fattispecie.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

In tema di disciplina dell'immigrazione, la competenza a provvedere sull'impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, è da ritenersi di natura funzionale e va attribuita, a far data dal 18 febbraio 2017, alla sezione distrettuale specializzata in materia di immigrazione, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) del d.l. n. 13 del 2017. Ne consegue che, a tenore dell'art.38 c.p.c.,il Tribunale, rispettando il limite temporale dell'udienza di cui all'art.183 c.p.c. possa tempestivamente rilevare"ex officio" la propria incompetenza funzionale sciogliendo la riserva assunta a detta udienza ed assegnando alle parti i termini per la riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21672 del 2015 Rv. 637589 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8934 del 29/03/2019 (Rv. 653306 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

S. (BARBARO MARCO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 08/05/2013

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Intersezione ex art. 3, comma 1, nn. 25 e 26, del codice della strada - Definizione - Rilevamento automatico mediante "autovelox" di infrazioni al codice della strada - Legittimità - Condizioni.

Per intersezione si intende qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o più strade contraddistinto dall'esistenza di un'area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie direttrici di traffico insistenti sulle predette strade. Ai fini della legittimità dell'installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della strada sulle strade urbane di scorrimento, o tratti di esse, individuati da apposito provvedimento prefettizio, non rilevano eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione che l'apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3 com. 1 n. 25, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3 com. 1 n. 26

Massime precedenti Vedi: N. 2041 del 2019 Rv. 652252 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8929 del 29/03/2019 (Rv. 653303 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

M. (BUONO GIANPAOLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2013

138281 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI NUOVI TESTIMONI Testimoni deceduti prima dell'assunzione - Sostituzione con altri non indicati nei modi e termini di legge - Ammissibilità - Esclusione.

L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4071 del 1993 Rv. 481710 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8934 del 29/03/2019 (Rv. 653306 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

S. (BARBARO MARCO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 08/05/2013

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Banchina ex art. 3, comma 1, n. 4, del codice della strada - Definizione - Destinazione.

La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati". Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 3 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 10577 del 2002 Rv. 555997 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8924 del 29/03/2019 (Rv. 653302 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (SCORZA NORINA) contro B. (COZZOLINO GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/01/2017

058257 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IN GENERE Colpa della parte inadempiente - Presunzione - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto.

La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 2853 del 2005 Rv. 580180 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8933 del 29/03/2019 (Rv. 653305 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **LORENZO ORILIA**. Relatore: **LORENZO ORILIA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (MARTINO ROBERTO) contro S. (GRECO SALVINO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 02/01/2014

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Vizi della procura - Doveri del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo conseguente alla l. n. 69 del 2009 - Irretroattività della norma.

Il nuovo testo dell'art. 182, comma 2, c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26465 del 2011 Rv. 620618 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8930 del 29/03/2019 (Rv. 653304 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (SCHININA' GIAMBATTISTA) contro C. (PRESTIA FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/02/2015

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In calce o a margine dell'atto a nome di un ente esattamente indicato - Firma illeggibile del conferente - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Condizioni - Eventuale nullità - Regime processuale - Fattispecie.

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 28203 del 2018 Rv. 651042 - 01, N. 7179 del 2015 Rv. 635036 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8933 del 29/03/2019 (Rv. 653305 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **LORENZO ORILIA**. Relatore: **LORENZO ORILIA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (MARTINO ROBERTO) contro S. (GRECO SALVINO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 02/01/2014

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
"Falsus procurator" - Ratifica con efficacia retroattiva - Operatività in campo processuale - Limiti - Fattispecie.

Il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio instaurato anteriormente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 182 c.p.c., introdotta con la l. n. 69 del 2009, aveva ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la querela di falso proposta dagli appellati avverso la procura alle liti rilasciata dall'appellante, sul presupposto che, in secondo grado, detta procura fosse stata validamente rinnovata, con efficacia retroattiva, mediante conferimento di nuovo mandato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631299 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8941 del 29/03/2019 (Rv. 653165 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SERGIO GORJAN**. Relatore: **SERGIO GORJAN**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (AMATO FELICE) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 04/03/2015

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Accertamento dell'esistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Valore della causa - Indeterminabile.

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI In genere.

In tema di liquidazione del compenso spettante al difensore, è indeterminabile il valore della causa di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8940 del 29/03/2019 (Rv. 653559 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **MARIO BERTUZZI**. Relatore: **MARIO BERTUZZI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

L. (TATEO PAOLO) contro C. (FERRARIO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/10/2013

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Previsioni del regolamento di condominio concernenti l'organizzazione della gestione dei beni comuni e la redazione del bilancio - Natura non negoziale - Conseguenze - Modifica - Maggioranza assembleare - Sufficienza - Fondamento.

Le clausole del regolamento di condominio che disciplinano l'organizzazione della gestione dei beni comuni, incluse quelle relative alla redazione del bilancio, avendo esso ad oggetto le spese relative ai beni medesimi ed ai servizi condominiali, sebbene inserite in un regolamento contrattuale, non hanno natura negoziale e possono, perciò, essere modificate a maggioranza dall'assemblea condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1139

Massime precedenti Vedi: N. 5626 del 2002 Rv. 553830 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8683 del 28/03/2019 (Rv. 653299 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

C. (QUIROZ VITALE MARCO ALBERTO) contro I. (PERILLI GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2014

103069 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO Elaborazione dati e presentazione dichiarazioni fiscali - Attività riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri - Esclusione.

Le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14085 del 2010 Rv. 613443 - 01, N. 13342 del 2018 Rv. 648769 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8693 del 28/03/2019 (Rv. 653163 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (BERNARDINI SVEVA) contro G. (BOGGIA ARALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2014

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Effetto recuperatorio - Condizioni - Fondamento - Intenzionalità - Irrilevanza.

L'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Massime precedenti Vedi: N. 13986 del 2010 Rv. 613464 - 01, N. 5603 del 2014 Rv. 630360 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8690 del 28/03/2019 (Rv. 653301 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (FERLITO FULVIO) contro F. (PASTACALDI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/04/2014

168204 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - IN GENERE Accertamento dal giudice di merito - Criteri - Esame del contenuto del testamento - Necessità - Dato clinico - Rilievo.

Ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 230 del 2011 Rv. 616128 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8695 del 28/03/2019 (Rv. 653486 - 02)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (SQUILLANTE IACOPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Giudizio promosso dall'amministratore del condominio per la tutela dei beni comuni - Intervento del singolo condomino - Mancata notificazione a quest'ultimo dell'atto di appello - Omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Conseguenze - Nullità della sentenza rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità - Costituzione volontaria del condomino pretermesso - Accettazione della decisione di secondo grado - Irrilevanza - Fondamento.

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO In genere.

L'omessa notificazione dell'atto di appello al condomino intervenuto nel giudizio di primo grado, promosso dall'amministratore del condominio a tutela dei beni comuni, determina la nullità della sentenza, derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità anche se la parte pretermessa si costituisce volontariamente, accettando senza riserve la decisione di secondo grado, trattandosi di una nullità determinata dal giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, in relazione alla quale non opera il temperamento stabilito dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 26631 del 2018 Rv. 650787 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8694 del 28/03/2019 (Rv. 653164 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

M. (VIGONE DOMENICO) contro M. (IOVINO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2016

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Proprietà - Negazione, da parte dell'attore, dell'esistenza di un diritto di passaggio sul proprio bene - Eccezione del convenuto di essere comproprietario - Natura dell'azione - "Negatoria servitutis" - Oneri probatori rispettivi - Contenuto.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

L'azione con la quale l'attore, sostenendo di essere proprietario di un immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, limitandosi quest'ultimo ad opporre di essere comproprietario del bene stesso, va qualificata come "negatoria servitutis", poiché la proprietà dell'attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre il detto attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d'acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9449 del 2009 Rv. 607974 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 472 del 2017 Rv. 642212 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8689 del 28/03/2019 (Rv. 653300 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI.**

Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

C. (LUCIFERO FABRIZIO) contro E. (LAGOTETA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/11/2013

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Contestuale impugnazione della sentenza d'appello per revocazione e per cassazione - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revocazione da parte della corte d'appello - Contestuale accoglimento del ricorso per cassazione e cassazione con rinvio della sentenza impugnata - Ricorso per cassazione avverso la pronuncia d'inammissibilità della revocazione - Autonomia dei due giudizi - Configurabilità.

Nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione sia per cassazione e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la pronuncia gravata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della S.C. non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione di quella della corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9908 del 2001 Rv. 548351 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23445 del 2014 Rv. 633226 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8695 del 28/03/2019 (Rv. 653486 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore:

ANTONIO SCARPA. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

A. (VACCARELLA ROMANO) contro C. (SQUILLANTE IACOPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Giudizio promosso dall'amministratore del condominio a difesa della proprietà comune - Intervento del singolo condomino - Natura giuridica - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza.

133188 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO In genere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Nei giudizi promossi dall'amministratore a tutela delle parti comuni, l'intervento del singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non più tramite il rappresentante comune, sicché, configurandosi un unico giudizio con pluralità di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Vedi: N. 4776 del 1983 Rv. 429660 - 01, N. 7119 del 2002 Rv. 557623 - 01, N. 1191 del 1980 Rv. 404692 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8575 del 27/03/2019 (Rv. 653298 - 02)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**.

Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

G. (ROSELLI DOMENICO) contro L. (LABBATE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2015

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Cause d'impugnazione del testamento - Parti necessarie - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, con querela di falso) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8575 del 27/03/2019 (Rv. 653298 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**.

Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

G. (ROSELLI DOMENICO) contro L. (LABBATE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2015

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Proposizione in via incidentale - Legittimazione attiva - Interesse a contrastare l'efficacia probatoria di documento posto a base della domanda avversaria - Rilevanza - Produzione del documento da parte dello stesso querelante - Elemento ostativo - Esclusione.

È legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3305 del 1997 Rv. 503755 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8571 del 27/03/2019 (Rv. 653635 - 02)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

B. (D'UONNOLO GIOVANNI) contro C. (NATALE GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/06/2014

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Richiesta di adempimento o di risoluzione del contratto - Conseguenze - Restituzione della caparra - Fondamento - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Limiti.

Qualora, anziché recedere dal contratto, la parte non inadempiente si avvalga dei rimedi ordinari della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio, la restituzione della caparra è ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale, come conseguenza del venire meno della causa della corresponsione, giacché, in tale ipotesi, essa perde la suindicata funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all'importo convenzionalmente stabilito in contratto e la parte che allega di avere subito il danno, oltre che alla restituzione di quanto prestato in relazione al contratto od in esecuzione del medesimo, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale degli artt. 1453 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11356 del 2006 Rv. 591350 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10953 del 2012 Rv. 623124 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8571 del 27/03/2019 (Rv. 653635 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

B. (D'UONNOLO GIOVANNI) contro C. (NATALE GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/06/2014

187041 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA Configurabilità - Requisiti - Bene immobile proveniente da donazione - Teorica possibilità di soggezione del bene ad una azione di riduzione - Pericolo di rivendica - Insussistenza.

Il diritto previsto dall'art. 1481 c.c., per cui il compratore può sospendere il pagamento del prezzo o pretendere idonea garanzia quando abbia ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi, presuppone che il pericolo di evizione sia effettivo e cioè non meramente presuntivo o putativo, onde esso non può risolversi in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi, ma, anche ove si abbia conoscenza che il bene appartenga ad altri, occorre che emerga da elementi obiettivi o, comunque, da indizi concreti che il vero proprietario abbia intenzione di rivendicarlo in modo non apparentemente infondato. Ne consegue che il semplice fatto che un immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima esclude di per sé che esista un rischio effettivo di rivendica e che il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Conformi: N. 2541 del 1994 Rv. 485762 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3390 del 2016 Rv. 638762 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8405 del 26/03/2019 (Rv. 653297 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**.

Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CHIONNA VINCENZO VITO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2014

011005 APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA Pattuizione di un termine per la consegna e di una penale per il ritardo - Mutamento dell'originario piano dei lavori - Efficacia del termine e della penale originariamente apposti - Esclusione - Fissazione di un nuovo termine per esigere la penale - Necessità - Ritardo nella consegna dell'opera - Richiesta di risarcimento del danno - Onere probatorio a carico del committente.

Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, sia stato mutato l'originario piano dei lavori, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel detto contratto, vengono meno. Pertanto, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, incombendo, in mancanza, al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1661

Massime precedenti Conformi: N. 20484 del 2011 Rv. 619235 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8400 del 26/03/2019 (Rv. 653296 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore:

ANTONIO SCARPA. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Diff.)

M. (SALTALAMACCHIA MARIO) contro S. (PISCIONE LUCA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2014

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Necessità - Esclusione - Implicita statuizione negativa in primo grado - Impugnazione specifica - Necessità - Fondamento.

168143 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEL CONIUGE - IN GENERE In genere.

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Civ. art. 581 CORTE COST., Cod. Civ. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18354 del 2013 Rv. 627361 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8400 del 26/03/2019 (Rv. 653296 - 03)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Diff.)

M. (SALTALAMACCHIA MARIO) contro S. (PISCIONE LUCA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2014

071081 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO Rideterminazione in appello dei conguagli in riforma della decisione di primo grado - Data di decorrenza degli interessi - Individuazione - Fondamento.

In tema di scioglimento giudiziale della comunione, qualora sia assegnato ad un convivente un bene di valore superiore alla sua quota, ma i conguagli da versare agli altri comunisti siano rideterminati, in riforma della pronuncia di primo grado, dalla sentenza di appello, gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data di quest'ultima pronuncia, che pone nel nulla quella di primo grado ex art. 336 c.p.c. e segna la nascita del relativo credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 24821 del 2008 Rv. 604785 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8400 del 26/03/2019 (Rv. 653296 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Diff.)

M. (SALTALAMACCHIA MARIO) contro S. (PISCIONE LUCA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2014

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Profili attinenti al frazionamento catastale ed ai documenti necessari per la trascrizione dei diritti nascenti da sentenza di scioglimento della comunione - Incidenza sulla relativa pronuncia - Esclusione - Fondamento.

I profili attinenti al frazionamento catastale ed alla conseguente mancata trascrivibilità della sentenza di divisione non rilevano quali violazioni di norme di diritto incidenti sullo scioglimento della comunione e non incidono, pertanto, sull'emanazione della pronuncia dichiarativa di tale scioglimento, concernendo essi, piuttosto, la redazione - che può intervenire anche stragiudizialmente, sulla base di un accordo delle parti - di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della relativa voltura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720

Massime precedenti Vedi: N. 4240 del 1999 Rv. 525844 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8399 del 26/03/2019 (Rv. 653295 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

S. (ZAPPALA' LEONARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale - Liquidazione degli onorari - Aumento dell'unico onorario - Valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice - Sussistenza.

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti e ciò anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19089 del 2009 Rv. 609591 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8286 del 25/03/2019 (Rv. 653162 - 01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore:

GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

Z. (COLIVA GIUSEPPE) contro V. (PAOLUCCI LUIGI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/08/2013

071043 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA Realizzazione - Criteri - Frazionamento quotistico - Esclusione - Esistenza di un singolo immobile o di una pluralità di immobili da dividere - Differenze.

Il diritto dei coeredi ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendosi operare una divisione dei beni per genere, così da evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti e non pregiudicare il diritto dei condividenti di ottenere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello del complesso da dividere. Pertanto, ove l'asse ereditario comprenda un solo immobile, questo sarà comodamente divisibile se ciascuno dei coeredi potrà averne una parte, anche se di valore inferiore alla sua quota, salvo conguaglio; quando, al contrario, di esso facciano parte più immobili, il giudice deve accertare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure con l'assegnazione ad essi di interi immobili, con la conseguenza che, qualora questi, da soli o con altri beni, consentano di comporre la quota di alcuno dei condividenti in maniera che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non si pone una questione di indivisibilità o non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione nel rispetto del valore di ciascuna quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720

Massime precedenti Vedi: N. 7700 del 1994 Rv. 487860 - 01, N. 15105 del 2000 Rv. 542051 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8286 del 25/03/2019 (Rv. 653162 - 02)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore:

GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

Z. (COLIVA GIUSEPPE) contro V. (PAOLUCCI LUIGI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/08/2013

071083 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029733/2017 64706301

Massime precedenti Conformi: N. 29733 del 2017 Rv. 647063 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8275 del 25/03/2019 (Rv. 653294 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Diff.)

S. (LEMBO ALESSANDRO) contro C. (FILIE' MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/01/2014

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE In genere

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023396/2017 64557801

Massime precedenti Conformi: N. 23396 del 2017 Rv. 645578 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8284 del 25/03/2019 (Rv. 653161 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

V. (D'ALESIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/07/2016

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Disciplina del d.lgs. n. 90 del 2017 - Disposizioni più favorevoli al trasgressore in tema di determinazione della sanzione - Applicabilità anche ai procedimenti decisi con sentenza pubblicata prima dell'entrata in vigore della menzionata normativa ed impugnata davanti alla Corte di cassazione per motivi diversi dalla determinazione della sanzione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, il d.lgs. n. 90 del 2017 ha introdotto il principio dell'applicazione dello "ius superveniens" più favorevole al trasgressore, il quale è applicabile anche ai procedimenti decisi con sentenza pubblicata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. citato che sia stata impugnata davanti alla Corte di cassazione in assenza di uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, poiché il giudizio di legittimità, avendo ad oggetto non già l'operato del giudice di merito, bensì la conformità all'ordinamento giuridico della decisione adottata, non richiede necessariamente un errore del primo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143, Legge 05/07/1991 num. 197, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20647 del 2018 Rv. 650003 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21691 del 2016 Rv. 641723 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8237 del 22/03/2019 (Rv. 653485 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

N. (CONDEMI MARCELLO) contro B. (D'AMBROSIO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2016

064038 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITA' - IN GENERE Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Comunicazione all'incolpato della proposta della Commissione per l'esame delle irregolarità - Omessa previsione - Conseguenze - Lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa - Violazione delle tutele di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, deve escludersi che la mancata comunicazione all'incolpato della proposta conclusiva formulata dalla Commissione per l'esame delle irregolarità al Direttorio della medesima Banca comporti la violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché il procedimento amministrativo deve ritenersi "ab origine" conforme alle prescrizioni di tale ultima disposizione, essendo il provvedimento sanzionatorio impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e presso il quale è garantito il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20689 del 2018 Rv. 650004 - 01, N. 27038 del 2013 Rv. 628646 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8240 del 22/03/2019 (Rv. 653160 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**.

P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

D. (PISANI EUGENIO) contro D. (ANDREUZZI MASSIMO GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2013

071032 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCSSIONE PER LESIONE - ATTI DIVERSI DALLA DIVISIONE - TRANSAZIONE Rescindibilità per lesione dell'atto di divisione - Accertamento - Contenuto - Condizioni.

Al fine di escludere la rescindibilità dell'atto di divisione, ai sensi dell'art. 764, comma 2, c.c., non è sufficiente constatare che esso contenga una contestuale transazione, ma occorre pure accertare che quest'ultima, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote ereditarie, abbia riguardato proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell'azione di rescissione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 764

Massime precedenti Conformi: N. 3396 del 1981 Rv. 413975 - 01, N. 8448 del 1997 Rv. 507501 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8240 del 22/03/2019 (Rv. 653160 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**.

P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

D. (PISANI EUGENIO) contro D. (ANDREUZZI MASSIMO GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2013

071032 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IMPUGNAZIONE - RESCSSIONE PER LESIONE - ATTI DIVERSI DALLA DIVISIONE - TRANSAZIONE Accordi "paradivisori" - Funzione - Disciplina.

Gli accordi "paradivisori", volti alla formazione di porzioni dei beni da assegnare a determinate condizioni, pur non producendo l'effetto distributivo dei beni stessi tipico del contratto di divisione, hanno finalità preparatoria di quest'ultimo ovvero, ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso, del provvedimento del giudice. I predetti accordi, una volta perfezionati, non possono essere oggetto di recesso unilaterale, ma possono essere revocati o risolti soltanto col consenso unanime delle parti contraenti e possono essere

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

impugnati con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ivi compresa l'azione di rescissione ex artt. 763 e 764 c.c. per lesione oltre il quarto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 763, Cod. Civ. art. 764, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Proc. Civ. art. 784

Massime precedenti Vedi: N. 6859 del 1982 Rv. 424514 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8240 del 22/03/2019 (Rv. 653160 - 03)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**.

P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

D. (PISANI EUGENIO) contro D. (ANDREUZZI MASSIMO GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2013

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Transazione divisionale - Accertamento - Criteri.

Ai fini dell'interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell'accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell'"aliquid datum aliquid retentum", ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1970, Cod. Civ. art. 763, Cod. Civ. art. 764

Massime precedenti Vedi: N. 13942 del 2012 Rv. 623640 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8235 del 22/03/2019 (Rv. 653293 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

S. (MORRONE CORRADO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/03/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Criteri - Maggior somma prevista per le cause di particolare importanza - Applicazione automatica alle controversie di lavoro e previdenziali - Esclusione.

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, l'inclusione delle cause di lavoro e previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la liquidazione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000 euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che tali cause debbano sempre considerarsi particolarmente rilevanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17684 del 2009 Rv. 609312 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8031 del 21/03/2019 (Rv. 653156 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (BONA CESARE) contro M. (MARIELLA GIORGIO BENITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2014

168408 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE Art. 683 c.c. - Natura tassativa dell'elenco delle ipotesi previste - Esclusione - Estensione - Condizioni.

L'individuazione dei casi di inefficacia del testamento posteriore contenuta nell'art. 683 c.c. non ha carattere tassativo, potendo tale inefficacia estendersi anche ad ipotesi non previste dalla norma, purché la nuova disposizione attributiva non abbia effetto per ragioni attinenti all'onorato e non per cause diverse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 683

Massime precedenti Vedi: N. 27161 del 2017 Rv. 646823 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8031 del 21/03/2019 (Rv. 653156 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (BONA CESARE) contro M. (MARIELLA GIORGIO BENITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2014

168402 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - REVOCAZIONE DELLA REVOCAZIONE Cancellazione del testamento - Applicazione dell'art. 684 c.c. - Qualificazione della condotta - Comportamento concludente - Effetto - Revoca tacita - Conseguenze - Applicazione dell'art. 681 c.c. anziché dell'art. 683 c.c.

168404 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - IN GENERE In genere.

La cancellazione del testamento (operata, nella specie, sbarrando a penna il documento nella sua interezza) si configura, al pari della distruzione, come un comportamento concludente avente valore legale, riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione e che deve essere giuridicamente qualificato, alla luce dell'art. 684 c.c., revoca tacita del detto testamento. Ne consegue che, qualora ad essere cancellato sia un testamento successivo, contenente la revoca di quello precedente, non trova applicazione l'art. 683 c.c., per il quale, nelle ipotesi dallo stesso indicate, la revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo resta senza effetto, ma l'art. 681 c.c., che disciplina il diverso caso della revocazione della revocazione, stabilendo che, in tale eventualità, le disposizioni revocate rivivono.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 681, Cod. Civ. art. 683, Cod. Civ. art. 684, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27395 del 2009 Rv. 610983 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8030 del 21/03/2019 (Rv. 653155 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

B. (GIOVANNETTI ALESSANDRA) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/05/2014

168408 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - TACITA - TESTAMENTO POSTERIORE - IN GENERE Testamenti successivi - Ultimo testamento - Mancata revoca espressa del precedente - Annullamento delle previe disposizioni - Limiti - Revoca implicita dell'intero previo testamento - Condizioni.

Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 682

Massime precedenti Conformi: N. 4617 del 2012 Rv. 622024 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8031 del 21/03/2019 (Rv. 653156 - 03)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (BONA CESARE) contro M. (MARIELLA GIORGIO BENITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/01/2014

168402 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - REVOCAZIONE DELLA REVOCAZIONE Forma espressa - Necessità - Eccezioni.

L'art. 681 c.c. impone la forma espressa per le sole ipotesi di revoca della revoca del testamento diverse dalla soppressione o alterazione del documento-olografo, le quali ultime rappresentano tipologie "sui generis" di revoca che sono disciplinate dall'art. 684 c.c. e che, pur essendo tacite, si caratterizzano per l'idoneità a "togliere" la veste documentale alla precedente revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 681, Cod. Civ. art. 683, Cod. Civ. art. 684

Massime precedenti Vedi: N. 19915 del 2012 Rv. 624312 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8040 del 21/03/2019 (Rv. 653029 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

M. (PASSANTE GIANFILIPPO) contro S. (PINO PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/01/2014

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale e senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1258 del 1997 Rv. 502343 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17952 del 2007 Rv. 598342 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8049 del 21/03/2019 (Rv. 653292 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

O. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/06/2016

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Art. 4, l. n. 260 del 1958 - Distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico - Applicabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione per durata non ragionevole del procedimento, l'art. 4 della l. n. 260 del 1958 deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5314 del 2018 Rv. 647989 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8039 del 21/03/2019 (Rv. 653158 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

G. (MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO) contro C. (MELIDORO ANTONIETTA)
Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 09/12/2013

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022710/2017 64556701

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 22710 del 2017 Rv. 645567 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8048 del 21/03/2019 (Rv. 653291 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (TIBALDO FLAVIO) contro B. (PAFUNDI GABRIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/05/2013

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha rilevato un vizio di extrapetizione nella pronuncia di merito che, a fronte di una domanda principale di "negatoria servitutis" proposta dai condomini di una unità immobiliare nei confronti dei comproprietari di altra unità immobiliare e di una riconvenzionale presentata da questi ultimi volta all'accertamento positivo della contestata servitù di passaggio, aveva accolto la seconda riqualificandola, però, quale richiesta di riconoscimento del pari uso delle parti comuni dell'area oggetto di causa ex art. 1102 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 9002 del 2018 Rv. 648147 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8032 del 21/03/2019 (Rv. 653157 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**. Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**. P.M. **SERVELLO GIANFRANCO**. (Conf.)

T. (BERGAMO FEDERICO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/09/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedimento per la liquidazione della equa riparazione - Durata - Termine di quattro mesi ex art. 3, comma 6, l. n. 89 del 2001 - Natura ordinatoria - Superamento - Automatica violazione del termine ragionevole di durata del processo - Configurabilità - Esclusione - Indagine specifica sul limite temporale ragionevole.

In tema di equa riparazione, il termine di quattro mesi, previsto dall'art. 3, comma 6, della l. n. 89 del 2001, nel testo "ratione temporis" vigente, per la conclusione del procedimento di liquidazione dell'indennizzo, ha carattere ordinatorio, essendo solo indicativo e non vincolante per il giudice, sicché la violazione dello stesso non determina automaticamente il superamento della soglia di ragionevolezza della durata del processo, ben potendo derivare dalle esigenze organizzative dell'ufficio procedente, con la conseguenza che diviene necessaria un'indagine specifica del giudice adito in ordine al limite temporale di ragionevolezza.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 6

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 7144 del 2006 Rv. 590898 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8047 del 21/03/2019 (Rv. 653484 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

M. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Art. 34 decies del Regolamento emittenti della CONSOB - Tassatività dell'elenco dei destinatari delle prescrizioni - Esclusione - Responsabilità in caso di incoerenza delle informazioni diffuse - Estensione al mero diffusore indirettamente coinvolto - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB, chiunque diffonda notizie su un prodotto finanziario offerto al pubblico prima della pubblicazione del relativo prospetto informativo, pur non essendone l'offerente, l'emittente od il responsabile del collocamento ex art. 34 decies del Regolamento emittenti della CONSOB, risponde dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 191, comma 2, T.U.F., nel caso di incoerenza delle notizie da lui diffuse rispetto a quelle contenute in detto (emanando) prospetto, ancorché egli si limiti ad operare nell'ambito di un'attività di collocamento svolta alle dipendenze non di chi ne sia il responsabile, bensì di un soggetto di cui quest'ultimo si avvalga per diffondere "indirettamente" tali notizie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la sanzione inflitta, a causa dell'incoerenza delle informazioni fornite, al dipendente di un istituto di credito che, su incarico del soggetto responsabile, si era occupato solo del collocamento di un prodotto finanziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 15936 del 2018 Rv. 649530 - 01

Sez. 2, **Ordinanza** n. 8054 del 21/03/2019 (Rv. 653506 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONINO SCALISI**. Relatore: **ANTONINO SCALISI**.

C. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/03/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Pluralità di ricorrenti - Notificazione dell'atto ad istanza di uno solo di essi - Validità - Fondamento - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

La richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell'interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l'elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall'atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, in sede di opposizione contro un decreto che aveva liquidato a tre ricorrenti un indennizzo ex l. n. 89 del 2001, aveva confermato il provvedimento unicamente nei confronti della parte che ne aveva richiesto la notificazione, dichiarandolo inefficace in ordine alle somme ingiunte in favore delle altre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 640, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 4520 del 2016 Rv. 638997 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8046 del 21/03/2019 (Rv. 653405 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore:

ANTONELLO COSENTINO. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

M. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/07/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Garanzie del contraddittorio previste per il procedimento davanti alla CONSOB prima della delibera n. 29.158 del 2015 - Riconducibilità al contraddittorio procedimentale e non processuale - Violazione dell'art. 24 Cost. e dei principi di cui agli artt. 195 TUF e 24, comma 1, l. n. 262 del 2005 - Esclusione - Fattispecie.

Le garanzie del contraddittorio previste per il procedimento sanzionatorio davanti alla CONSOB prima delle modifiche introdotte dalla delibera n. 29.158 del 29 maggio 2015 della medesima CONSOB sono da ricondurre al livello proprio del contraddittorio procedimentale, di solito di tipo verticale, svolgendosi esso tra l'amministrazione e l'interessato su un piano non di eguaglianza, ma in funzione collaborativa, partecipativa e non difensiva, non già di quello di matrice processuale, di tipo orizzontale, che riguarda due parti in posizione paritaria rispetto ad un decidente terzo e imparziale. Ne consegue che non sussiste alcun contrasto con l'art. 24 Cost. e con i principi espressi dagli artt. 195 TUF e 24 della l. n. 262 del 2005. (Nella specie, la S.C., dissentendo dall'interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1596 del 2015, ha ritenuto che le menzionate garanzie fossero soddisfatte dalla previa contestazione dell'addebito e dalla valutazione, prima dell'adozione della sanzione, delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, non essendo necessarie né la trasmissione a quest'ultimo delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della CONSOB né la sua personale audizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 8210 del 2016 Rv. 639663 - 01, N. 27564 del 2018 Rv. 651068 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8046 del 21/03/2019 (Rv. 653405 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore:

ANTONELLO COSENTINO. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

M. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/07/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 72 del 2015 - Illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative emesse dalla CONSOB, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui, per i giudizi ex art. 195 TUF già pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, dispone la pubblicità dell'udienza senza, tuttavia, estendere ad essi la disciplina procedimentale del comma 7 del medesimo art. 195, come novellato dallo stesso d.lgs. n. 72 del 2015, poiché le forme del rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. consentono, nei procedimenti di natura contenziosa, il pieno dispiegamento del contraddittorio e dell'iniziativa istruttoria delle parti anche quando difetti la celebrazione di una udienza.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 02, N. 20689 del 2018 Rv. 650004 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 8053 del 21/03/2019 (Rv. 653159 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ANTONINO SCALISI.** Relatore: **ANTONINO SCALISI.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

J. (BUONFIGLIO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni - Cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare - Assimilabilità all'erede - Conseguenze.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex l. n. 89 del 2001, i cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare hanno diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" dal momento in cui assumono la qualità di parte processuale, coincidente con la data della comunicazione della cessione al curatore ex art. 115, comma 2, l.fall., essendo la loro posizione del tutto assimilabile a quella dell'erede della parte costituita, deceduta prima del decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, per il quale il diritto al riconoscimento del suddetto indennizzo matura soltanto a decorrere dalla relativa costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2, Cod. Civ. art. 1263, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 115, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4003 del 2014 Rv. 629631 - 01, N. 3001 del 2017 Rv. 642573 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8047 del 21/03/2019 (Rv. 653484 - 02)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **ANTONELLO COSENTINO.** Relatore: **ANTONELLO COSENTINO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

M. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Art. 34 decies del Regolamento emittenti della Consob - Contrasto con la normativa dell'Unione europea - Esclusione - Fondamento.

L'art. 34 decies del Regolamento emittenti della CONSOB rappresenta l'esatta trasposizione, nell'ordinamento nazionale, della norma dettata dall'art. 15, comma 4, della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (cd. Direttiva "Prospetto") e, pertanto, non si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 71 art. 15

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 8047 del 21/03/2019 (Rv. 653484 - 03)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

M. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Art. 34 decies, lett. a), del Regolamento emittenti della CONSOB - Nozione di "coerenza" - Relativo giudizio di valore - Sindacabilità in sede di legittimità - Modalità - Fattispecie.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari, la nozione di "coerenza" tra le informazioni diffuse e quelle riportate nel prospetto informativo successivamente pubblicato, di cui all'art. 34 decies, lett. a), del Regolamento emittenti della CONSOB, ha natura elastica (essendo ascrivibile alla tipologia delle clausole generali) e, nell'esprimere il relativo giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma, il giudice deve provvedere all'interpretazione della stessa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza comune sia di principi che la disposizione implicitamente richiama, dando concretezza a quella parte mobile della medesima che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili "a priori". Il suddetto giudizio è, pertanto, censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., quando esso si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, con i menzionati principi, a comporre il diritto vivente. (Nella specie, la S.C. ha statuito che doveva ritenersi non coerente l'indicazione all'investitore, contenuta nelle notizie diffuse al pubblico, del 30 giugno 2030 quale data di scadenza attesa dell'investimento, mentre nel prospetto informativo erano stati poi indicati il 31 dicembre 2030 quale scadenza attesa ed il 30 giugno 2040 quale scadenza finale).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30939 del 2018 Rv. 651600 - 02, N. 2883 del 2014 Rv. 629612 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7681 del 19/03/2019 (Rv. 653154 - 02)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**.

Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

Z. (SCARSELLI GIULIANO) contro F. (DELVECCHIO ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/03/2015

072053 DONAZIONE - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE" Contratti di scambio - Configurabilità quale donazione indiretta - Condizioni.

Nei contratti di scambio, la donazione indiretta è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809

Massime precedenti Vedi: N. 1955 del 2007 Rv. 594939 - 01, N. 19601 del 2004 Rv. 577442 - 01, N. 23297 del 2009 Rv. 610125 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7663 del 19/03/2019 (Rv. 653290 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**. Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (PROSPERI MANGILI STEFANO) contro B. (CECI STEFANIA RITA MARIA R.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/05/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Opposizione avverso sanzioni applicate dalla Banca d'Italia - Rito previsto dall'art. 195 TUF - Rapporti con il d.lgs. n. 150 del 2011 - Specialità - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, l'opposizione avverso il provvedimento che applica la sanzione resta regolata, pur dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 e del d.lgs. n. 150 del 2011, dall'art 195, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998, il quale configura un procedimento speciale sottratto all'ambito di operatività della cd. riforma sulla riduzione e semplificazione dei riti; pertanto, non trova applicazione lo schema processuale fissato nell'art. 6 del citato d.lgs. n. 150 del 2011, rapportato al rito del lavoro e contraddistinto dal previo deposito del ricorso nei trenta giorni dalla comunicazione della sanzione e dalla successiva notificazione del medesimo ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ma resta inalterata la diversa scansione procedurale che prevede, nell'ambito del ricorso alla corte di appello, la preventiva obbligatorietà della notifica alla Banca d'Italia e solo successivamente il deposito dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Legge del 2009 num. 69 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 1023 del 2018 Rv. 646670 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7674 del 19/03/2019 (Rv. 653152 - 02)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

B. (LEONE GIOVANNI) contro G. (GAUDENZI STEFANO L.)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI FAENZA, 10/07/2013

044023 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E' SORTA Compenso dovuto al professionista - Obbligazione dedotta in giudizio - "Forum contractus" facoltativo - Determinazione - Criteri.

Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del "forum contractus" facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 2233, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11974 del 1995 Rv. 494705 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7681 del 19/03/2019 (Rv. 653154 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

Z. (SCARSELLI GIULIANO) contro F. (DELVECCHIO ANNA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/03/2015

138119 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE Dichiarazione contenuta in più fogli - Sottoscrizione apposta solo sull'ultimo foglio -

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Prova sino a querela di falso della provenienza di essa dal sottoscrittore - Sussistenza - Conseguenze.

In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 4886 del 2007 Rv. 595387 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7679 del 19/03/2019 (Rv. 653028 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**.

Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (GIAMMARINO STANISLAO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/10/2014

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001063/2018 64735001

Massime precedenti Conformi: N. 1063 del 2018 Rv. 647350 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7670 del 19/03/2019 (Rv. 653026 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore:

GIUSEPPE TEDESCO. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (VIDETTA FRANCESCO PAOLO) contro D. (TOBIA GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/03/2014

187031 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE Condizioni - Rivendica da parte di un terzo - Esito positivo di essa - Azione di regolamento di confini da parte di un terzo - Esito positivo - Garanzia per evizione - Applicabilità - - Esclusione - Fondamento.

In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato; pertanto, l'esperimento, ad opera di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà, ma solo sulla sua estensione, non consente di fare valere la garanzia per evizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1483

Massime precedenti Conformi: N. 8574 del 2005 Rv. 581269 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7674 del 19/03/2019 (Rv. 653152 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

B. (LEONE GIOVANNI) contro G. (GAUDENZI STEFANO L.)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI FAENZA, 10/07/2013

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore di un soggetto terzo in virtù di contratto di mandato concluso con un altro avvocato.

In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell'interesse del proprio assistito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7680 del 19/03/2019 (Rv. 653153 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.**

Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

F. (MONTEMURRO COSIMO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014

173028 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE Inesatta indicazione del nome della persona nella nota di trascrizione - Registrazione nei confronti dell'acquirente ovvero di persona diversa dall'acquirente - Conseguenze - Differenza - Correzione successiva - Rilevanza - Esclusione.

L'inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, delle generalità della persona contro la quale si intendeva trascrivere comporta l'invalidità della trascrizione, rimanendo la stessa legalmente occulta nei confronti dei terzi, ove abbia prodotto la registrazione dell'atto nel conto di una persona diversa dall'acquirente - e non anche qualora l'annotazione sia avvenuta nel conto di colui al quale l'atto era correlato - poiché induce, ai sensi dell'art. 2665 c.c., incertezza sulle persone, senza che possa rilevare, quale sanatoria con effetti "ex tunc", la successiva correzione dell'errore contenuto nella nota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 2678, Cod. Civ. art. 2680

Massime precedenti Vedi: N. 15183 del 2004 Rv. 575916 - 01, N. 1135 del 2000 Rv. 533379 - 01, N. 12835 del 2014 Rv. 631751 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7680 del 19/03/2019 (Rv. 653153 - 02)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.**

Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

F. (MONTEMURRO COSIMO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2014

173033 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - IN GENERE Principio della valutazione complessiva ai fini dell'indagine sulla validità - Applicabilità all'identificazione dell'elemento soggettivo della trascrizione - Esclusione.

Il principio per il quale l'indagine circa la validità della trascrizione deve effettuarsi in base al contenuto complessivo della nota è applicabile soltanto al problema dell'identificazione degli elementi oggettivi della trascrizione, relativi cioè alla cosa cui si riferisce e alla natura del negozio compiuto, mentre il medesimo principio non può valere, in genere, per quanto si riferisce all'elemento soggettivo, che attiene alla modalità stessa della ricerca, costituente un "prius" nel processo logico di accertamento dell'esistenza e della validità della trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2665

Massime precedenti Conformi: N. 45 del 1969 Rv. 337866 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5002 del 2005 Rv. 581596 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7675 del 19/03/2019 (Rv. 653027 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.**

Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.**

M. (VIDETTA FRANCESCO PAOLO) contro B. (BASSO GIADA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/06/2014

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Allegazione delle emergenze di causa rilevanti - Esclusione.

Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante allegghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7569 del 18/03/2019 (Rv. 653150 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** Relatore:

GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

M. (GULFO NICOLA) contro D. (DE PAOLA ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 04/02/2014

169002 SUPERFICIE - COSTITUZIONE - IN GENERE Comproprietà del suolo - Richiesta di licenza edilizia - Conseguente costituzione di diritto di superficie - Ammissibilità - Condizioni.

L'atto con il quale i proprietari di un fondo chiedono al comune la licenza edilizia per realizzare una costruzione può integrare gli estremi del negozio giuridico costitutivo del diritto reale di

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

superficie, purché nella scrittura sia effettivamente ravvisabile la volontà degli interessati di erigere un'opera oggetto di proprietà separata rispetto a quella del suolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952

Massime precedenti Vedi: N. 5397 del 1999 Rv. 526980 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7562 del 18/03/2019 (Rv. 653148 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

P. (MONTI GIUSEPPE) contro V. (MANNA LORENA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/10/2014

157048 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE Eccezione - Natura - Modalità.

La prescrizione delle servitù per non uso, ai sensi dell'art. 1073 c.c., formando oggetto di un'eccezione in senso proprio, deve essere specificamente opposta, anche senza l'impiego di forme sacramentali, dalla parte che intenda avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 4413 del 1989 Rv. 463977 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6647 del 1991 Rv. 472628 - 01, N. 2789 del 2017 Rv. 642810 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7570 del 18/03/2019 (Rv. 653151 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

B. (BAGLI IVAN) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/10/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Danno patrimoniale - Obbligo di riparazione - Limite - Pregiudizi causati dal ritardo eccessivo nella definizione del giudizio - Perdita di "chance" - Indennizzabilità - Inclusione - Fattispecie.

Il danno patrimoniale indennizzabile per violazione del principio della ragionevole durata del processo comprende il pregiudizio che costituisce conseguenza diretta di tale violazione e, quindi, anche quello subito per perdita di "chance", purché esso non si risolva in una mera aspettativa di fatto, ma presenti i caratteri di un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice di merito, al quale la parte istante ha l'onere di fornire la prova puntuale dell'esistenza di detta posta, pure in via presuntiva, mediante un criterio probabilistico. (Nella specie, la S.C. ha escluso, altresì sotto il profilo della perdita di "chance", che costituisse danno derivante dalla eccessiva durata del giudizio presupposto quello dovuto alla sopravvenuta ammissione al concordato preventivo del debitore, cui era conseguita, in applicazione delle regole di tale procedura, la falcidia del credito vantato dai ricorrenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 18953 del 2005 Rv. 583414 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7567 del 18/03/2019 (Rv. 653289 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

N. (RIZZUTO GIROLAMO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/12/2013

138235 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - AMMISSIBILITA' Proprietà - Accertamento - Prova per presunzioni - Configurabilità - Sussistenza - Limiti - Ricorso alle risultanze catastali - Ammissibilità.

Al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione, per la quale l'art. 948 c.c. prevede un regime probatorio rigoroso, la proprietà può essere dimostrata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Conformi: N. 16094 del 2003 Rv. 567698 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7563 del 18/03/2019 (Rv. 653149 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

Q. (DE BENEDITTIS VINCENZO) contro Q. (GIANNOCCARO COSIMO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/05/2014

169002 SUPERFICIE - COSTITUZIONE - IN GENERE Edificio condominiale - Vendita a un terzo, da parte del proprietario dell'ultimo piano, del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione - Titolarità di detto diritto anteriore alla costituzione del condominio - Effetti della vendita - Esclusione del lastrico solare dalla presunzione legale di comunione - Sopraelevazione - Proprietà del nuovo lastrico del soggetto proprietario di quello precedente - Titolarità della proprietà della costruzione - Irrilevanza.

Nell'ipotesi di cessione in proprietà ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopraelevazione, non si esaurisce con l'erezione della costruzione sul lastrico, né il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiché il titolare della superficie, allorché eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioè quello di dare un tetto all'edificio, restando, tuttavia, sempre titolare del diritto di sopralzo, che è indipendente dalla proprietà della costruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 952

Massime precedenti Conformi: N. 18822 del 2012 Rv. 624205 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7561 del 18/03/2019 (Rv. 653147 - 01)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Diff.)

F. (MONACCHIA UMBERTO) contro I. (MANFEROCE TOMMASO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2014

157008 SERVITU' - PREDIALI - CLASSIFICAZIONE - IRREGOLARI ; RECIPROCHE Servitù di parcheggio - Configurabilità - Condizioni.

157058 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui, a condizione che, in base all'esame del titolo, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale "utilitas" di carattere reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028

Massime precedenti Conformi: N. 16698 del 2017 Rv. 644848 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8137 del 2004 Rv. 572413 - 01, N. 23708 del 2014 Rv. 633110 - 01, N. 5769 del 2013 Rv. 625685 - 01, N. 5603 del 2019 Rv. 652763 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8737 del 2001 Rv. 547748 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7322 del 14/03/2019 (Rv. 652943 - 01)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **MILENA FALASCHI.** Relatore: **MILENA FALASCHI.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

C. (FIUMARA ANGELO) contro M. (DE PORCELLINIS CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2013

133101 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPLICITA Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Poteri del giudice di merito - Criteri e limiti - Contenuto sostanziale - Inclusione dell'istanza implicita, connessa con la "causa petendi" ed il "petitum" - Esame - Ammissibilità - Fattispecie.

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripristino dei luoghi, proposta nel solo giudizio di merito, all'esito di un'azione nunciatoria, fosse da ritenere implicita rispetto alla rimozione della causa del danno, in quanto diretta all'eliminazione di uno scavo realizzato in violazione dell'art. 891 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 2907, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 891, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 118 del 2016 Rv. 638481 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21491 del 2018 Rv. 650038 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7028 del 12/03/2019 (Rv. 653288 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

Z. (PERON MASSIMO) contro R. (MESTROVICH PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/03/2014

046185 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito che aveva fatto decorrere gli interessi dalla data di inizio dei lavori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8096 del 2014 Rv. 630364 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 7027 del 12/03/2019 (Rv. 652942 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

S. (MARTUCCI SCHISA ALFREDO) contro F. (SGOBBO RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/10/2014

082219 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI Coniuge in regime di comunione legale - Acquisto di beni personali dopo il matrimonio - Esclusione dalla comunione legale - Condizioni - Intervento adesivo del coniuge non acquirente - Sufficienza - Esclusione - Natura effettivamente personale del bene - Necessità - Conseguenze - Azione di accertamento negativo - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c. Ne consegue che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando preclusa tale domanda dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni immobili acquistati dal coniuge del soggetto fallito, il quale era intervenuto nell'atto di compravendita, riconoscendo la natura personale di detti beni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22755 del 2009 Rv. 610084 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7020 del 12/03/2019 (Rv. 652941 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

C. (DI NICOLA STEFANIA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 02/04/2014

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Giudizio di cognizione ordinario e autonomo - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Sussistenza - Emissione del decreto fuori dei casi previsti dalla legge - Irrilevanza - Fattispecie.

L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, che, in riforma della sentenza del giudice di pace, si era limitata a riconoscere la validità della procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sul merito della domanda fatta valere con la domanda di ingiunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4121 del 2001 Rv. 545018 - 01, N. 15702 del 2004 Rv. 575536 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7024 del 12/03/2019 (Rv. 653287 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

D. (ZINCONE ANDREA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 21/10/2013

187031 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE Condizioni - Rivendica da parte di un terzo - Esito positivo - Necessità - Fattispecie.

L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo, da parte di un terzo, dell'azione di rivendica e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto o in parte della proprietà del bene acquistato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistessero i presupposti della garanzia per evizione in favore dell'acquirente della piena proprietà di un bene, avendo riconosciuto la contitolarità della proprietà del medesimo bene in capo al terzo rivendicante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484

Massime precedenti Vedi: N. 12947 del 1999 Rv. 531400 - 01, N. 8574 del 2005 Rv. 581269 - 01, N. 7294 del 2003 Rv. 562947 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 7016 del 12/03/2019 (Rv. 653286 - 01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONINO SCALISI**. Relatore: **ANTONINO SCALISI**.

D. (FUSILLO ALESSANDRO) contro C. (GIACCHETTI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Utilizzo dell'opera di procacciatori di clienti - Illecito disciplinare ex art. 147 della legge notarile - Successione di leggi nel tempo - Condotta sanzionata - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In materia di responsabilità civile dei notai, l'utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile anche in seguito alla modifica introdotta con la l. n. 124 del 2017. Peraltro, l'illecito disciplinare è soggetto alle norme vigenti al tempo della sua commissione, restando irrilevante la loro successiva abrogazione o modificazione in senso favorevole all'incolpato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva sanzionato il notaio per avere appaltato a una società, nella vigenza della normativa precedente alla modifica del 2017, un servizio stabile di procacciamento di clientela inclusivo dello svolgimento di attività di studio delle questioni giuridiche connesse alla redazione degli atti pubblici da stipulare, le cui bozze venivano dalla stessa predisposte).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/2013 num. 89 art. 147 com. 1, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 144

Massime precedenti Vedi: N. 4721 del 2012 Rv. 621610 - 01, N. 2526 del 2017 Rv. 642493 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 6918 del 11/03/2019 (Rv. 652940 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.**

Relatore: **ANTONIO SCARPA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Diff.)

F. (CANNIZZARO GIUSEPPA) contro D. (LEOCATA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/07/2014

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce a escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14214 del 2013 Rv. 626802 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 6905 del 11/03/2019 (Rv. 652939 - 01)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE.** Relatore:

ANNAMARIA CASADONTE. P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

D. (COSTANTINO GIORGIO) contro M. (AMENDUNI ASCANIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2013

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Conferimento di incarico di patrocinio - Procura "ad litem" - Differenze strutturali e funzionali - Rilascio della procura "ad litem" da parte di soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico professionale - Ammissibilità - Contestazione della sussistenza del sottostante rapporto di mandato - Onere della prova - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703

Massime precedenti Vedi: N. 870 del 2012 Rv. 621227 - 01, N. 26060 del 2013 Rv. 628919 - 01, N. 14276 del 2017 Rv. 644641 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 6684 del 07/03/2019 (Rv. 652937 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

F. (MALTAGLIATI PATRIZIA) contro P. (LORENZELLI SABINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2014

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Condizione dell'azione - Configurabilità - Conseguenze - Allegazione e produzione del documento anche nel corso del giudizio di appello e sino al momento della decisione - Sottrazione alle preclusioni - Configurabilità - Sussistenza - Mancanza della dichiarazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, attestante che l'opera è stata realizzata in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice d'appello che aveva ammesso la produzione documentale attestante la conformità dell'immobile ai requisiti edilizi e la dichiarazione del promissario acquirente riguardante l'avvenuta sua edificazione in data antecedente al 17 marzo 1985, in quanto indispensabile per la dimostrazione della condizione dell'azione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 22077 del 2011 Rv. 620140 - 01, N. 8489 del 2016 Rv. 639734 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23825 del 2009 Rv. 609752 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 6685 del 07/03/2019 (Rv. 652938 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**.

E. (MAGLIONE FRANCESCO) contro A. (SANTUCCI ETTORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/09/2014

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Ambito di applicazione - Preliminare di vendita di immobile irregolare dal punto di vista urbanistico - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della l. n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all'1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare. Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c. (Nella specie, il giudice d'appello aveva invece affermato la nullità del contratto preliminare per violazione degli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985, ritenendo che l'invalidità sancita dalle suddette disposizioni, pur riferita agli atti di trasferimento a efficacia reale, si estendesse anche al contratto preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1418 com. 3, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Conformi: N. 28456 del 2013 Rv. 629136 - 01, N. 21942 del 2017 Rv. 645504 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 23591 del 2013 Rv. 628025 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 6458 del 06/03/2019 (Rv. 652935 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (GRANARA DANIELE) contro T. (RUDEL RAOUL)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/12/2013

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE Uso della cosa comune a vantaggio esclusivo o particolare di un singolo partecipante - Compatibilità con i limiti ex art. 1102 c.c. - Fattispecie.

I limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento della condominialità di una porzione immobiliare non comportasse necessariamente anche la condanna della condòmina alla rimozione di vasi o di altre masserizie ivi sistemate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 12344 del 1997 Rv. 510736 - 01, N. 7466 del 2015 Rv. 635044 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 6460 del 06/03/2019 (Rv. 652936 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

D. (ROSAPEPE ROBERTO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/07/2013

138131 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE Procedimento di verifica - Poteri del giudice - Principio di acquisizione della prova - Applicabilità - Conseguenze - Scritture di comparazione - Riconoscimento espresso o tacito - Necessità - Inidoneità delle scritture di comparazione - Effetti - Inammissibilità dell'istanza di verifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di prova documentale, il procedimento di verifica di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione - non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell'autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verifica. Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l'autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l'inammissibilità dell'istanza di verifica, ma si riflette sul suo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento tecnico sull'autografia del testamento olografo fosse stato correttamente eseguito mediante utilizzazione, quali scritture di comparazione, di documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte attrice, che aveva avanzato l'istanza di verifica, si fosse opposta al loro impiego).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 218, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Conformi: N. 17794 del 2005 Rv. 581676 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 6357 del 05/03/2019 (Rv. 652934 - 01)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

I. (VESCIO UGO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/09/2012

058285 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) Controdicchiatura - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Efficacia della controdicchiatura - Condizioni - Provenienza dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di simulazione, la cosiddetta "controdicchiatura" costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la ricognizione del debito sottoscritta dagli acquirenti avesse valore di controdicchiatura in quanto il creditore ivi contemplato non corrispondeva al venditore indicato nel rogito, titolare, in quanto tale, del diritto al pagamento del corrispettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Massime precedenti Conformi: N. 4410 del 1998 Rv. 515021 - 01, N. 2203 del 2013 Rv. 625195 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 6242 del 04/03/2019 (Rv. 652774 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SERGIO GORJAN**. Relatore: **SERGIO GORJAN**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (BATINI GIUSEPPE) contro C. (ACCIAI COSTANZA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PISA, 28/08/2015

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Decreto di liquidazione del compenso al notaio delegato per la vendita ex art. 591 bis c.p.c. - Procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115 del 2002 - Fallimento del debitore esecutato - Curatela fallimentare - Litisconsorte necessario - Omessa evocazione - Conseguenze.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, emesso nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata improseguibile per il fallimento del debitore esecutato, la curatela fallimentare è litisconsorte necessario, con conseguente nullità del procedimento e della decisione in caso di sua mancata evocazione in giudizio e cassazione dell'ordinanza, con rinvio al giudice "a quo" per la rinnovazione del procedimento, previa integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1887 del 2007 Rv. 595498 - 01, N. 29721 del 2017 Rv. 646600 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 8436 del 26/03/2019 (Rv. 653387 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

F. (FRANZESE GIOVANNI) contro A. (LOSITO ROBERTO)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/07/2018

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Sufficienza della dichiarazione del difensore - Sindacato del giudice - Esclusione - Natura del rapporto tra difensore distrattario e parte soccombente - Compensazione tra il credito di quest'ultima verso la parte vittoriosa e quello del distrattario - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2870 del 1984 Rv. 434921 - 01, N. 21070 del 2009 Rv. 609697 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 8419 del 26/03/2019 (Rv. 653386 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GUIDO FEDERICO**. Relatore: **GUIDO FEDERICO**. (Conf.)

D. (TOMASELLO FAUSTO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 14/06/2017

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratti del consumatore - Consumatore e professionista - Nozioni - Fattispecie.

In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la qualità di consumatore in capo ad una persona fisica che aveva commissionato ad una società, di cui egli era socio al 99%, lo studio di fattibilità di un "trust", ritenendo determinante la stretta correlazione tra il patrimonio della società commissionaria ed i beni che sarebbero dovuti confluire nel "trust" medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Conformi: N. 21763 del 2013 Rv. 627977 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 8088 del 21/03/2019 (Rv. 653385 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**.

Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

C. (BENIGNI ELIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017

081252 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI Procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 - Decorrenza del termine di proposizione dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento - Individuazione di tale data.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 119 com. 2, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21777 del 2016 Rv. 641543 - 01, N. 7218 del 2009 Rv. 607332 - 01, N. 19939 del 2017 Rv. 645203 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 8082 del 21/03/2019 (Rv. 653384 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

C. (FILARDI ROBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/11/2016

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Relazione di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Contestazione del contenuto - Contrasto con la data risultante dal timbro postale - Querela di falso - Necessità - Eccezioni.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 24852 del 2006 Rv. 593225 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 8081 del 21/03/2019 (Rv. 653383 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

V. (PORRI VARESCO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/03/2017

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Procuratore che esercita fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio, ad opera del difensore, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo - Elezione di domicilio della parte rappresentata - Distinzione - Omessa indicazione nella procura alle liti del domicilio eletto ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 od indicazione difforme - Incidenza sulla validità della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione e della notifica dell'atto di impugnazione - Insussistenza.

L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20845 del 2007 Rv. 599054 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7868 del 20/03/2019 (Rv. 653172 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

M. (IACA MARCELLO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/12/2016

133081 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" Erronea qualificazione del danno di cui si chiede il ristoro - Conseguenze - Irrilevanza del "nomen iuris" assegnato dalla parte - Condizioni - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

La circostanza che l'attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio non patrimoniale di cui chiede il risarcimento non è ostativa all'accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in un caso di risoluzione del contratto preliminare, ha risarcito il pregiudizio derivante dal mancato godimento dell'immobile anticipatamente consegnato ai promissari acquirenti, benché la parte avesse lamentato un danno da mancato adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 12236 del 2012 Rv. 623356 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19403 del 2016 Rv. 642590 - 01, N. 30594 del 2017 Rv. 646657 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7869 del 20/03/2019 (Rv. 653381 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

L. (MONGATTI DAVIDE) contro L. (ROMIZI DILETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/06/2017

071069 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA' Subentro di una pluralità di soggetti ad uno degli originari coeredi successivamente all'apertura della successione - Mutamento della natura ereditaria della comunione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di valutazione di non comoda divisibilità della massa e di redazione del progetto di divisione.

071082 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - FORMAZIONE DELLE PORZIONI In genere.

In tema di divisione ereditaria, la morte di uno dei conviventi successivamente all'apertura della successione ed alla stessa accettazione dell'eredità, con il subentro ad esso di una pluralità di soggetti, non determina il mutamento del titolo della comunione, da ereditaria in ordinaria, quanto, piuttosto, l'insorgere di una nuova comunione tra gli eventuali coeredi del convivente defunto, oggetto di distinta divisione rispetto a quella concernente i beni di cui il coerede defunto era comproprietario, con la persistente necessità, rispetto a quest'ultima, di procedere alla valutazione della comoda divisibilità della massa ed alla redazione del progetto di divisione in relazione al numero degli originari coeredi.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Vedi: N. 11762 del 1992 Rv. 479205 - 01, N. 13206 del 2017 Rv. 644218 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7871 del 20/03/2019 (Rv. 653382 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

R. (RECHICHI ROBERTO CARMINE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2016

125106 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - RISARCIMENTO DEL DANNO Danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino - Automatica liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile (nella specie, tre posti auto all'interno di un cortile condominiale) in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 8854 del 2012 Rv. 622821 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7869 del 20/03/2019 (Rv. 653381 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

L. (MONGATTI DAVIDE) contro L. (ROMIZI DILETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/06/2017

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Non comoda divisibilità di bene immobile - Richiesta di assegnazione - Distinzione a seconda che uno dei coeredi abbia o meno una quota maggiore degli altri - Conseguenze con riferimento al "favor divisionis".

Allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 10216 del 2015 Rv. 635410 - 01, N. 5603 del 2016 Rv. 639280 - 01, N. 8827 del 2008 Rv. 602469 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7699 del 19/03/2019 (Rv. 653379 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

C. (BRUYERE GABRIELE) contro C. (SELIS DINO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/06/2017

046067 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - IN GENERE Illegittimità della nomina - Conseguenze in tema di poteri di rappresentanza dei condomini e di conferimento di procura alle liti - Validità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'amministratore, e tanto più in mancanza di una dichiarazione d'invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione. L'accertamento della legittimazione di tale amministratore è rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non è soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata, con riferimento ad un ricorso per decreto ingiuntivo, dall'amministratore di un condominio, nonostante la sua nomina fosse stata contestata per violazione dell'art. 1129, comma 13, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 13, Cod. Civ. art. 1130, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 18660 del 2012 Rv. 624015 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7704 del 19/03/2019 (Rv. 653171 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

V. (STARNI MASSIMILIANO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE AREZZO, 07/11/2017

040056 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE Illecito di cui all'art. 218, comma 6, codice della strada - Applicabilità - Criteri - Circolazione in un momento successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori - Fondamento.

In tema di violazioni del codice della strada, le sanzioni amministrative previste dall'art. 218, comma 6, codice della strada si applicano non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente, ma anche quando avvenga anteriormente al periodo di ritiro della stessa da parte degli agenti accertatori che, essendo preordinato alla irrogazione di detta sospensione, ne anticipa l'efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218, Cod. Strada Nuovo art. 216, Cod. Strada Nuovo art. 179

Massime precedenti Conformi: N. 23457 del 2011 Rv. 620162 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7695 del 19/03/2019 (Rv. 653378 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

T. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/11/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Misura dell'indennizzo ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 - Limite massimo - Criteri di determinazione - Giudizio presupposto - Valore della causa - Interessi - Inclusione - Spese legali - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26592 del 2009 Rv. 611155 - 01, N. 25804 del 2015 Rv. 638075 - 01, N. 25711 del 2015 Rv. 638072 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7702 del 19/03/2019 (Rv. 653380 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

M. (CELI CARMELA) contro C. (MIGALI ARMODIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2017

138016 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE Ammissioni del procuratore contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Sussistenza - Ammissioni del procuratore contenute in atti stragiudiziali - Valore indiziario - Esclusione.

Le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20701 del 2007 Rv. 599675 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7617 del 18/03/2019 (Rv. 653373 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

S. (FAGNANO GINO) contro G.

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE Divisione - Giudice competente - Individuazione.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, la regola generale del "forum rei sitae".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4260 del 1978 Rv. 393909 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7619 del 18/03/2019 (Rv. 653170 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

B. (PUCCIO PIERFRANCO) contro L. (LA VENUTA BIAGIO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 02/11/2017

157035 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITU' IN LUOGO DIVERSO Servitù di passaggio gravante su parte determinata del fondo servente - Spostamento su altra parte del fondo servente - Facoltà del proprietario del fondo dominante - Sussistenza - Esclusione.

La servitù di passaggio che, in virtù dell'atto costitutivo e delle modalità di esercizio, grava su una parte determinata del fondo servente non può essere spostata su altra parte dell'immobile dal proprietario del fondo dominante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068

Massime precedenti Conformi: N. 15988 del 2013 Rv. 626931 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7617 del 18/03/2019 (Rv. 653373 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

S. (FAGNANO GINO) contro G.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Divisione di beni comuni - Provenienza dei beni - Diversità o unicità del titolo - Distinzione - Necessità - Conseguenze.

In tema di competenza territoriale per le cause di divisione, qualora i beni comuni siano di diversa provenienza, le domande che appartengano alla competenza territoriale di giudici differenti non possono essere proposte cumulativamente; nell'ipotesi in cui, invece, vi sia un medesimo titolo attributivo e, perciò, sussista un'unica comunione, la competenza spetta, ai sensi dell'art. 23 c.p.c., al giudice del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4862 del 2007 Rv. 596950 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7616 del 18/03/2019 (Rv. 653060 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

D. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/11/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Criteri di liquidazione applicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Derogabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della l. n. 89 del 2001.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, nel caso in cui sia inapplicabile "ratione temporis" l'art. 2 bis introdotto nella cd. legge Pinto dall'art. 55, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, il giudice nazionale, ai fini della liquidazione del danno, deve tener conto dei criteri applicati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e può discostarsi da essi solo con adeguata motivazione, che dia conto delle peculiari circostanze concrete della singola vicenda che impongono l'adozione di criteri di commisurazione diversi da quelli indicati in sede europea.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 89 art. 2, Legge 24/03/1989 num. 89 art. 2 bis, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Conformi: N. 8471 del 2012 Rv. 622761 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3157 del 2019 Rv. 652280 - 01, N. 10858 del 2018 Rv. 648170 - 01, N. 633 del 2014 Rv. 628986 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7623 del 18/03/2019 (Rv. 653375 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

C. (DIOTTI MARCELLA) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2017

046076 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA Provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Revoca o modifica - Ammissibilità - Condizioni - Competenza - Individuazione - Criteri.

In tema di condominio di edifici, il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà; ai sensi dell'art. 742 c.p.c., tuttavia, può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, quale giudice di primo grado, la competenza a disporre la revisione sulla base di fatti sopravvenuti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 742

Massime precedenti Vedi: N. 9348 del 2017 Rv. 643815 - 01, N. 1540 del 1983 Rv. 426377 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7636 del 18/03/2019 (Rv. 653377 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

B. (PIGA RICCARDO) contro D. (MONTELEONE DIEGO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 30/01/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Ausiliario autorizzato ad avvalersi di uno o più collaboratori per compiere indagini specialistiche
- Distinzione dall'incarico collegiale - Conseguenze in tema di liquidazione del compenso.

In tema di liquidazione del compenso al CTU, qualora il giudice si sia limitato ad autorizzarlo ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 (il quale si rivolge propriamente al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 53, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 21963 del 2017 Rv. 645430 - 02

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7617 del 18/03/2019 (Rv. 653373 - 03)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

S. (FAGNANO GINO) contro G.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Giudizio di divisione introdotto da partecipanti alla comunione e cd. giudizio di divisione endoesecutivo - Rapporti - Disciplina - Momento rilevante.

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI In genere.

Tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione e quello cd. endoesecutivo, instaurato in seno al processo di espropriazione forzata della quota di pertinenza di altro condividente, sussiste un rapporto di litispendenza, da disciplinare applicando il criterio della prevenzione di cui all'art. 39 c.p.c., avuto riguardo, da un lato, alla data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione ordinario e, dall'altro, a quella della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell'ordinanza del G.E. che disponga la divisione nell'ambito del procedimento esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 600, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 181

Massime precedenti Vedi: N. 20817 del 2018 Rv. 650419 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7636 del 18/03/2019 (Rv. 653377 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

B. (PIGA RICCARDO) contro D. (MONTELEONE DIEGO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 30/01/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Vacazioni - Criterio di commisurazione - Tempo effettivo impiegato.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacanze devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non a quello presumibile ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 2410 del 2012 Rv. 621580 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7635 del 18/03/2019 (Rv. 653376 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

D. (DI FONSO SIMONA) contro R. (FRIGENTI GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/07/2017

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Individuazione - Ipotesi di apposizione di una e di due date - Differenze.

In tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18586 del 2018 Rv. 649658 - 01, N. 6384 del 2017 Rv. 644662 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7618 del 18/03/2019 (Rv. 653374 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

M. (FORTUNA ELENA) contro T. (LIMONGELLI UMBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 14/12/2017

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE Occupazione del cortile comune - Margini minimi di tempo e di spazio - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di condominio di edifici, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso, pertanto può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile).

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 3400 del 1978 Rv. 392845 - 01, N. 3640 del 2004 Rv. 570444 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 7541 del 16/03/2019 (Rv. 653507 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

A. (ANTONUCCI FAUSTO) contro P.

Decide su ricusazione

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Proposta - Non decisorietà di tale atto - Ricusazione del relatore - Obbligo di relativa astensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24140 del 2010 Rv. 614912 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 6199 del 01/03/2019 (Rv. 652971 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**.

C. (AIELLO DANIELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2017

138250 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA
"AD SUBSTANTIAM" Forma scritta - Valore dell'oggetto - Limiti - Operatività- Presupposto.

I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Conformi: N. 3562 del 1995 Rv. 491412 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5944 del 1997 Rv. 505666 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 6167 del 01/03/2019 (Rv. 652798 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

B. (CASTELLUCCI ANDREA) contro T. (GIOVANNELLI MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/07/2017

168041 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - IN GENERE Art. 485 c.c. - Applicabilità solo con riguardo ai creditori del "de cuius" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il disposto dell'art. 485 c.c. non opera solo in relazione ai creditori del "de cuius", ma anche con riguardo a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'accertamento della qualità di erede puro e semplice del chiamato compossessore di beni ereditari che non aveva redatto tempestivo inventario potesse essere domandato pure dai creditori del medesimo chiamato e non solo da quelli del defunto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485

Massime precedenti Vedi: N. 11458 del 2018 Rv. 648510 - 02

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 6180 del 01/03/2019 (Rv. 652799 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

P. (GIANINO SONDRÀ) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 10/10/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Regime successivo a novella introdotta con l. n. 80 del 2005 - Rigetto del reclamo - Condanna alle spese - Rimedi per la parte soccombente dopo l. n. 69 del 2009 - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Poteri del giudice del merito in ordine al regime di dette spese - Fondamento - Fattispecie.

130062 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE In genere.

L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito. (Nella specie, era stato impugnato per cassazione un provvedimento che aveva respinto il reclamo contro un'ordinanza di rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa, condannando, altresì, il soccombente a rifondere le spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 50 com. 1, Legge 14/05/2005 num. 80, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 16259 del 2017 Rv. 645858 - 01, N. 23021 del 2012 Rv. 624551 - 01, N. 28673 del 2013 Rv. 629228 - 01, N. 11800 del 2012 Rv. 623371 - 01 Rv. 623371 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 6167 del 01/03/2019 (Rv. 652798 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO.

B. (CASTELLUCCI ANDREA) contro T. (GIOVANNELLI MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/07/2017

168017 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Possesso ex art. 485 c.c. - Nozione - Compossesso - Inclusione - Compossessore non chiamato all'eredità - Irrilevanza - Fondamento.

Nella nozione di "possessione" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485

Massime precedenti Vedi: N. 2911 del 1998 Rv. 513745 - 01, N. 7076 del 1995 Rv. 493021 - 01, N. 1590 del 1967 Rv. 328384 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8760 del 29/03/2019 (Rv. 653271 - 02)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

P. (GUIDO MARIO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/06/2016

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Eccezione ex art. 1460 c.c. - Effetti sospensivi e non liberatori - Disciplina applicabile - Fattispecie.

L'eccezione di inadempimento, anche se sollevata in buona fede, non ha effetti liberatori ma solo sospensivi; pertanto, quando ad essa faccia seguito una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della parte contro cui fu sollevata l'"exceptio inadimpleti contractus", gli effetti risarcitori, liberatori e restitutori della risoluzione restano disciplinati dalle previsioni dell'art. 1458 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva erroneamente attribuito all'eccezione ex art. 1460 c.c. un effetto liberatorio non considerando che, una volta risolto il contratto di durata, nella specie di affitto di azienda, l'effetto della risoluzione non poteva travolgere l'obbligo del pagamento dei canoni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 22039 del 2017 Rv. 645735 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8766 del 29/03/2019 (Rv. 653419 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

F. (RIGHETTI CESARE) contro S. (GIUSTI ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/10/2015

058251 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - IN GENERE Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Nozione - Inutilizzabilità della prestazione da parte del creditore - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza che aveva ritenuto il debitore liberato dalla prestazione divenuta impossibile - nella specie la rappresentazione di un'opera lirica all'aperto che, pur dopo l'esecuzione del solo primo atto, era stata interrotta a causa di gravi avverse condizioni atmosferiche - con esclusione per la parte liberata della possibilità di chiedere la controprestazione ed obbligo di restituzione di quella già ricevuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Conformi: N. 20811 del 2014 Rv. 632493 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16315 del 2007 Rv. 598454 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8760 del 29/03/2019 (Rv. 653271 - 01)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

P. (GUIDO MARIO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 17/06/2016

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Inadempimento totale a fronte di un inadempimento solo parziale - Eccezione di cui all'art. 1460 c.c. - Denuncia di falsa applicazione di norme di diritto - Sussistenza.

Costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione d'inadempimento da parte di chi, a fronte d'un inadempimento altrui solo parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22039 del 2017 Rv. 645735 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8771 del 29/03/2019 (Rv. 653417 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore: **FRANCESCA FIECCONI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

T. (FERRARO ITALIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/11/2016

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Procedimento camerale ex art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975 - mancata comparizione del ricorrente ai fini dell'interrogatorio libero - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione.

Nel procedimento camerale introdotto ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, la mancata comparizione della parte ricorrente dinanzi al giudice che l'ha disposta al fine di procedere al libero interrogatorio non determina l'improcedibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117

Massime precedenti Vedi: N. 16821 del 2010 Rv. 614998 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8766 del 29/03/2019 (Rv. 653419 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

F. (RIGHETTI CESARE) contro S. (GIUSTI ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/10/2015

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Terzi rimasti estranei al giudizio - Efficacia riflessa del giudicato - Condizioni - Fattispecie.

Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un

SEZIONE TERZA E VI TERZA

diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla pronunzia di accoglimento della domanda di restituzione del prezzo del biglietto pagato da alcuni spettatori per assistere ad uno spettacolo lirico in teatro all'aperto, interrotto da gravi avverse condizioni atmosferiche, ha confermato l'efficacia riflessa della sentenza, passata in giudicato, con la quale era stata accolta analoga domanda, proposta da altri spettatori e per identici motivi a fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo ex art. 1463 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6788 del 2013 Rv. 625694 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8442 del 27/03/2019 (Rv. 653260 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore:

STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (GENTILESCHI NUNZIO) contro Z. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/10/2015

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Erogazioni per viaggi di cura e spese mediche - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di risarcimento del danno, il giudice, in presenza di sinistri che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 712 del 2010 Rv. 611107 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8443 del 27/03/2019 (Rv. 653261 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore:

STEFANO GIAIME GUIZZI. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

F. (VENEZIANI MARIA LAURA) contro A. (SPADAFORA GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/03/2016

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN
GENERE Veicolo - Mancato uso di cinture di sicurezza da parte del passeggero - Conseguente
morte di quest'ultimo - Risarcimento in favore dei congiunti - Riduzione - Configurabilità.

In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18177 del 2007 Rv. 598971 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8468 del 27/03/2019 (Rv. 653269 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Parz. Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DE DOMINICIS TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/05/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014935/2016 64080401

Massime precedenti Conformi: N. 14935 del 2016 Rv. 640804 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8468 del 27/03/2019 (Rv. 653269 - 03)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Parz. Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DE DOMINICIS TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/05/2016

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020786/2018 65040801

Massime precedenti Conformi: N. 20786 del 2018 Rv. 650408 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8461 del 27/03/2019 (Rv. 653267 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

M. (MARTINI ADRIANO) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/08/2016

037125 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criteri distintivi - Ordinaria amministrazione - Caratteristiche - Oggettiva utilità alla conservazione del patrimonio - Valore economico non particolarmente elevato - Margine di rischio concreto modesto - Necessità - Assenza di una delle predette caratteristiche - Conseguenze - Straordinaria amministrazione.

In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 374 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 7546 del 2003 Rv. 563112 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8468 del 27/03/2019 (Rv. 653269 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Parz. Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (DE DOMINICIS TOMMASO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 29/05/2016

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008662/2017 64383702

Massime precedenti Conformi: N. 8662 del 2017 Rv. 643837 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8465 del 27/03/2019 (Rv. 653268 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (STEFANO EDOARDO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/10/2015

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020881/2018 65043001

Massime precedenti Conformi: N. 20881 del 2018 Rv. 650430 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8453 del 27/03/2019 (Rv. 653265 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (FRONTONI MASSIMO) contro T. (ZOPPINI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2016

126013 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO Impianti di telecomunicazione - Installazione su sede stradale - Canone imposto dal codice della strada - Entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche - Persistenza del principio di onerosità - Fondamento - Fattispecie.

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, dell'onerosità dell'uso della sede stradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni, posto che l'art. 94 del citato decreto legislativo, che è norma speciale rispetto al precedente art. 93, con riferimento all'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ha previsto che l'occupazione della sede o delle strutture autostradali per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servitù che viene imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in virtù dell'errato principio di gratuità dell'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canone di occupazione del suolo autostradale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, peraltro in relazione ad un arco temporale in parte antecedente all'entrata in vigore del codice comunicazioni elettroniche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 94 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 25

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8449 del 27/03/2019 (Rv. 653263 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (PLATTER PETER) contro F. (DELUCA LORETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/02/2016

129045 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE Danni da "calata passiva" lungo parete rocciosa - Attività svolta "outdoor" da allievo di istituto scolastico - Copertura INAIL - Esclusione - Fondamento.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

Non rientrano nella copertura INAIL prevista per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione i danni riportati da un allievo di un istituto scolastico in occasione di una "calata passiva" lungo una parete rocciosa svolta in occasione di una gita scolastica, non potendo tale attività "outdoor" includersi tra le "esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche" cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, n. 5) del d.P.R. n. 1124 del 1965, atteso che la copertura assicurativa prevista da tale disposizione per gli studenti ha carattere eccezionale e postula un nesso di derivazione eziologica tra le suddette esperienze tecnico scientifiche ed esercitazioni pratiche e le attività didattiche.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 1 lett. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7277 del 2015 Rv. 635304 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8451 del 27/03/2019 (Rv. 653264 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (FALSAPERLA TIZIANA GRAZIELLA) contro U. (TASSONI FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 20/11/2015

138027 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE Modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) - Valutazione della sua portata confessoria - Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del fatto e le sue conseguenze accertate in giudizio - Impossibilità giuridica di tale valutazione - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 143

Massime precedenti Conformi: N. 15881 del 2013 Rv. 626890 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8449 del 27/03/2019 (Rv. 653263 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (PLATTER PETER) contro F. (DELUCA LORETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 16/02/2016

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in sé considerata - Distinzione - Fattispecie.

In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la pericolosità dell'attività di calata passiva lungo una parete rocciosa dal fatto che la stessa fosse stata svolta da adolescenti principianti, per la cui partecipazione si era resa necessaria una preparazione di quarantacinque minuti sulle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell'intera imbragatura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20357 del 2005 Rv. 584514 - 01, N. 12900 del 2012 Rv. 623421 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8446 del 27/03/2019 (Rv. 653262 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

E. (SPINELLO OSCAR) contro B. (SCULCO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2016

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali. pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11831 del 2003 Rv. 565673 - 01 Rv. 565672 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 8473 del 27/03/2019 (Rv. 653270 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

G. (ONESTI CARLO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/05/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Necessità - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie.

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l'altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29017 del 2018 Rv. 651658 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 8454 del 27/03/2019 (Rv. 653266 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (CASSINI ADRIANO) contro F. (DI CESARE GABRIELLA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/03/2015

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Comunicazione del proprietario del fondo - Destinatario della comunicazione - Coltivatore o affittuario del fondo confinante - Contratto preliminare "per sé o per persona da nominare" - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di prelazione agraria, il contratto preliminare che il proprietario, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 590 del 1965, è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo confinante, può essere anche stipulato "per sé o per persona da nominare", in quanto il proprietario finitimo, a differenza del colono o dell'affittuario coltivatore diretto del fondo, non ha interesse a conoscere l'esatta identità dell'acquirente, non subentrando in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 7768 del 2003 Rv. 563268 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 7362 del 15/03/2019 (Rv. 653259 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore:

GIUSEPPE CRICENTI. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (VASILE FRANCESCO) contro V. (MOCERI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/09/2016

148026 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE Condotta omissiva propria e condotta attiva colposa per omesso rispetto di una regola cautelare - Differenze - Conseguenze - Fattispecie

In tema di responsabilità civile, la condotta attiva colposa, caratterizzata dall'omesso rispetto di regole cautelari proprie (cd. "omissione nell'azione"), va distinta dalla condotta omissiva propria (omissione in senso stretto), in quanto, mentre quest'ultima postula, ai fini del risarcimento del danno ad essa conseguente, la violazione di uno specifico obbligo di agire per impedire la lesione di un diritto altrui, la prima presuppone semplicemente il mancato rispetto di regole di prudenza, perizia o diligenza volte a prevenire il danno medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un Comune al risarcimento dei danni subiti da un privato in conseguenza delle ustioni riportate dopo essersi seduto su un tratto di spiaggia in cui erano state nascoste le braci ardenti residue da un falò acceso da ignoti, sul rilievo che tali danni erano stati causati, non già da un'omissione in senso proprio, bensì da una condotta attiva caratterizzata dall'omesso rispetto, da parte della P.A., della regola cautelare che le imponeva di ripulire l'arenile dai rifiuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 3876 del 2012 Rv. 621336 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 7007 del 12/03/2019 (Rv. 653258 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **FRANCESCA FIECCONI**. Relatore:

FRANCESCA FIECCONI. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

G. (FONTI PIERA) contro R. (RUFFOLO UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/12/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Domanda di risarcimento danni - Regolamento CEE n. 44 del 2001 - Criterio di collegamento previsto dall'art. 5, punto 3, in materia di illeciti dolosi e colposi - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Nozione - Rilevanza dei "danni-conseguenza" - Esclusione - Fondamento.

L'art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001 (reiterativo dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che individua il criterio di collegamento per radicare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", va inteso nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza considerazione del danno - conseguenza ovvero del luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione, e ciò al fine di scongiurare la prassi internazionale (cd. "forum shopping") volta a consentire alle parti di incardinare l'azione nel foro ritenuto più conveniente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14654 del 2011 Rv. 618070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8076 del 2012 Rv. 622522 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 6735 del 08/03/2019 (Rv. 653255 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **ANTONELLA PELLECCIA.** Relatore: **ANTONELLA PELLECCIA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

C. (IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA) contro V. (RADICIONI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/03/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Deduzione di erronea interpretazione di norma contrattuale - Obbligo di riportare il testo della fonte pattizia in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - Sussistenza.

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15489 del 2007 Rv. 598731 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25728 del 2013 Rv. 628585 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 6727 del 08/03/2019 (Rv. 653252 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

T. (PETTINARI LUIGI) contro Z. (GERVASI NICOLETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/11/2016

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di preliminare concluso da uno solo dei comproprietari anche in nome e per conto degli altri - Azione risarcitoria per inadempimento - Esperibilità da parte del promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In caso di stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, avente ad oggetto la vendita di un bene in comunione "pro indiviso", sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, cosicché la domanda di risarcimento del danno per inadempimento può essere proposta dal promissario acquirente nei confronti anche di uno solo dei comproprietari, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso la sussistenza del litisconsorzio necessario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai promissari acquirenti nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile, il quale aveva concluso il relativo contratto preliminare di preliminare sia in proprio, sia quale rappresentante degli altri comproprietari, in forza di procura speciale da questi ultimi ricevuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294

Massime precedenti Vedi: N. 14844 del 2007 Rv. 598171 - 01, N. 17405 del 2009 Rv. 609477 - 01, N. 2854 del 2016 Rv. 638857 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4628 del 2015 Rv. 634761 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6743 del 08/03/2019 (Rv. 653122 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (ZANATI FABIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/03/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Inesistenza della notificazione - Deducibilità da parte del notificante - Esclusione - Notificazione ritenuta nulla - Nullità della conseguente attività di rinnovazione - Deducibilità da parte del notificante - Esclusione - Fondamento.

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

In tema di atti processuali, la parte che ha effettuato la notificazione non è legittimata a dedurre l'inesistenza giuridica e, nell'ipotesi di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione ritenuta nulla, non è legittimata a dedurre la nullità della conseguente attività processuale di rinnovazione, alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 6728 del 08/03/2019 (Rv. 653253 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

P. (GEMMA GLORIA) contro C. (POMPA VINCENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2016

132129 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE Modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate - Condizioni - Autorizzazione del giudice - Accertamento di fatto dei giustificati motivi - Fattispecie.

Nel rito del lavoro, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte (esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito); la valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi comporta un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui esito può risultare dall'istruttoria ed essere manifestato per implicito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'implicita valutazione circa l'insussistenza dei gravi motivi in fattispecie nella quale la ricorrente, che nel costituirsi in appello aveva depositato essa stessa il contratto di locazione ricevuto del legale della controparte, aveva chiesto di essere autorizzata a modificare la domanda in ragione del contegno omissivo dei conduttori, i quali da un lato si erano rifiutati di inviarle il suddetto contratto, se non all'atto della costituzione in primo grado, e dall'altro avevano comunicato di averlo registrato soltanto in occasione di un'udienza, di oltre un anno posteriore all'espletamento della formalità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4702 del 2016 Rv. 639159 - 01, N. 3380 del 1986 Rv. 446343 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 6745 del 08/03/2019 (Rv. 653257 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (CAFORIO GIUSEPPE) contro C. (MARIANI MARINI ALARICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/05/2017

098288 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE Spese legali per la difesa di amministratore comunale - Art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo introdotto dalla l. n. 125 del 2015, di conversione del d.l. n. 78 del 2015 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese legali sostenute dagli amministratori di enti locali, il diritto al rimborso è stato previsto con la disposizione di cui all'art. 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, introdotto dalla legge di conversione n. 125 del 2015, che ha modificato l'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 e che, in assenza di un'espressa previsione contraria, non ha efficacia retroattiva, applicandosi quindi solo nel caso di fatti costitutivi del diritto verificatisi in epoca successiva all'entrata in vigore della citata legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 86 com. 5, Decreto Legge 19/06/2015 num. 78 art. 7 bis CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20193 del 2014 Rv. 632090 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6743 del 08/03/2019 (Rv. 653122 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (ZANATI FABIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/03/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione effettuata a soggetto e in luogo non corretti - Inesistenza - Esclusione - Fattispecie.

La notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha escluso la nullità della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della debitrice nel suo ultimo domicilio sebbene la "de cuius" fosse interdetta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell'eredità giacente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01 Rv. 640604 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 6737 del 08/03/2019 (Rv. 653256 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (DI LORETO ROBERTO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/09/2016

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Configurabilità - Danni subiti dagli allievi più esperti - Responsabilità del gestore ex art. 2052 c.c. - Conseguenze in merito alla prova liberatoria - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.

Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5664 del 2010 Rv. 611747 - 01, N. 24211 del 2015 Rv. 637780 - 01, N. 16637 del 2008 Rv. 603826 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6734 del 08/03/2019 (Rv. 653254 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DANILO SESTINI**. Relatore: **DANILO SESTINI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/11/2016

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017084/2017 64496601

Massime precedenti Conformi: N. 17084 del 2017 Rv. 644966 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 6596 del 07/03/2019 (Rv. 652846 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

S. (VERALDI FRANCESCO ANTONIO) contro A. (PALLONE FEDERICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/10/2016

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA Anormale stato di usura della cosa al momento della riconsegna - Diritto del locatore al risarcimento del danno - Contenuto - Canone per il periodo necessario al compimento delle opere di ripristino - Configurabilità - Sussistenza - Onere probatorio a carico del locatore - Portata - Impossibilità di locare l'immobile in detto periodo - Esclusione.

Qualora, in violazione dell'art. 1590 c. c., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13222 del 2010 Rv. 613318 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6387 del 2018 Rv. 648463 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6591 del 07/03/2019 (Rv. 653251 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (CICCOTTI SIMONE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2016

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso - Rapporto di durata
- Pretese creditorie conseguenti - Possibilità di frazionamento giudiziale - Limiti - Fattispecie.

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato improponibili, perché integranti un ingiustificato frazionamento della tutela processuale, le domande di risarcimento del danno da lucro cessante proposte nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli da alcune società per aver dovuto dismettere apparecchi da gioco risultati irregolari nonostante il nullaosta dell'amministrazione convenuta, ancorché per il medesimo fatto dannoso le stesse società avessero richiesto il risarcimento del danno emergente in un precedente giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17893 del 2018 Rv. 649387 - 01

Annotata

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 6598 del 07/03/2019 (Rv. 652847 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

L. (LIUZZI GIANFRANCO) contro I. (INNAMORATI LORETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi - Risarcibilità dei danni ex art. 2059 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Autonomia dell'azione rispetto alla domanda di separazione e di addebito - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o

SEZIONE TERZA E VI TERZA

all'onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 18853 del 2011 Rv. 619619 - 01

Annotata

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6587 del 07/03/2019 (Rv. 652845 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

H. (PAOLETTI FABRIZIO) contro V. (RHO ERMANNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/03/2017

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Produzione ed immissione in commercio di farmaci - Responsabilità ex art. 2050 c.c. della casa farmaceutica - Prova liberatoria - Fattispecie.

Ai fini della prova liberatoria, idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni conseguenti alla produzione e immissione in commercio di farmaci, l'impresa farmaceutica è tenuta a dimostrare di avere osservato, prima della produzione e immissione sul mercato del farmaco, i protocolli di sperimentazione previsti dalla legge, e di avere fornito un'adeguata informazione circa i possibili effetti indesiderati dello stesso, aggiornandola - se necessario - in relazione all'evoluzione della ricerca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riguardo all'effetto indesiderato di un farmaco del quale non si conosceva la causa, riscontrabile con una percentuale di uno su un milione, aveva ritenuto non raggiunta la prova liberatoria nonostante la relativa segnalazione nel foglietto illustrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8069 del 1993 Rv. 483228 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 6302 del 05/03/2019 (Rv. 653000 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **MARIO CIGNA**. Relatore: **MARIO CIGNA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (ROMAGNOLI ILARIA) contro P. (CARUSO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/05/2016

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Riscatto agrario ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Applicabilità alle società agricole di persone ex art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Indicazione del socio coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese - Necessità - Fondamento.

In tema di riscatto agrario di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, requisito indispensabile per l'esercizio del diritto da parte di una società agricola di persone, ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, è l'indicazione del nominativo dei soci aventi i requisiti per la qualifica di coltivatore diretto nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., in virtù dell'univoco tenore letterale della detta norma (che, a differenza dell'art. 2193 c.c., non consente di dimostrare in altro modo il possesso del requisito richiesto) nonché della sua

SEZIONE TERZA E VI TERZA

"ratio", intesa a coniugare il riconoscimento dello sviluppo della forma societaria in agricoltura con la tutela del terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 3, Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2193, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8

Massime successive: Vedi

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6326 del 05/03/2019 (Rv. 653121 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (ACAMPORA CLAUDIO ANGELO) contro C. (FRANCAVILLA ALFREDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 26/11/2015

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Beni demaniali - Responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. - Configurabilità - Caso fortuito - Onere della prova - Fattispecie.

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE In genere.

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE In genere.

In tema di danno cagionato ex art. 2051 c.c. da beni demaniali, grava sulla P.A. custode l'onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verifica del sinistro soltanto in ragione della consapevolezza da parte dell'attore della presenza sulla strada di ghiaia e sabbia che avevano causato la caduta, senza indagare se il Comune convenuto avesse dato prova di aver fatto quanto in suo potere per rimuovere o ridurre l'incidenza della situazione di pericolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6703 del 2018 Rv. 648489 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6326 del 05/03/2019 (Rv. 653121 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CRISTIANO VALLE**. Relatore: **CRISTIANO VALLE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

C. (ACAMPORA CLAUDIO ANGELO) contro C. (FRANCAVILLA ALFREDO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 26/11/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Designazione del giudice di rinvio - Cassazione della sentenza, ai sensi dell'art. 383, comma 4 c.p.c. - Rinvio allo stesso giudice autore della declaratoria di inammissibilità dell'appello - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di giudizio di legittimità, nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell'art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sull'appello. (Nella specie, la S.C., ha cassato la pronuncia sull'inammissibilità dell'appello ed ha rinviato allo stesso giudice di appello, senza vincolo di diversa composizione).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 17780 del 2003 Rv. 568378 - 01, N. 23314 del 2018 Rv. 650758 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6319 del 05/03/2019 (Rv. 653250 - 02)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

D. (SAVATTERI ALBERTO) contro C. (MUSCO CARBONARO BENEDETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/05/2016

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità negoziali - Rilievo officioso di una causa diversa da quella allegata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nelle polizze "unit linked", caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che erroneamente il giudice del merito non avesse preso in esame l'esiguità del rischio demografico contrattualmente previsto in relazione all'equilibrio delle prestazioni che veniva sostanzialmente vanificato.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1919

Massime precedenti Conformi: N. 15408 del 2016 Rv. 640705 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19251 del 2018 Rv. 650242 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633503 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6319 del 05/03/2019 (Rv. 653250 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

D. (SAVATTERI ALBERTO) contro C. (MUSCO CARBONARO BENEDETTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/05/2016

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Premio versato all'assicuratore in fondi d'investimento - Corresponsione all'assicurato di una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare - Natura del contratto - Polizza assicurativa sulla vita ovvero investimento in uno strumento finanziario - Criteri interpretativi.

In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate "unit linked"), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve

SEZIONE TERZA E VI TERZA

interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1882, Legge 22/12/2005 num. 262, Decreto Legisl. 29/12/2006 num. 303

Massime precedenti Conformi: N. 6061 del 2012 Rv. 622089 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 6321 del 05/03/2019 (Rv. 652844 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (FABBRI PAOLA) contro B. (PICCIANO MARIA GRAZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/11/2016

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE In genere

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000430/2019 65222301

Massime precedenti Conformi: N. 430 del 2019 Rv. 652223 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 7726 del 20/03/2019 (Rv. 653445 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**.

I. (ZAULI CARLO) contro A. (FORNACIARI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/07/2016

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Nozione - Facoltà del giudice di avvalersene - Mancato ricorso al notorio - Censurabilità in cassazione - Limiti.

Il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, attiene all'esercizio di un potere discrezionale; pertanto la violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22950 del 2014 Rv. 632955 - 01, N. 3550 del 2019 Rv. 652392 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 7722 del 20/03/2019 (Rv. 653444 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**.

M. (MALAFRONTA ANTONIO) contro E.

Regola competenza

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Obbligazioni "portabili" ex art. 1182, comma 3, c.c. - Requisiti - Liquidità - Accertamento ai fini della competenza territoriale - Delibazione allo stato degli atti - Fattispecie.

Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito per la quale il credito restitutorio, relativo alle somme corrisposte, derivante dalla riforma o dalla cassazione della sentenza, trovava titolo proprio in quest'ultima pronuncia ed aveva per oggetto l'identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione, rivestendo il debito in questione carattere liquido "ab origine", a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17989 del 2016 Rv. 640601 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 7460 del 15/03/2019 (Rv. 653443 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

M. (MURATORI FRANCO) contro A.

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Codice della strada - Opposizione a verbale di accertamento - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo; ne consegue che l'opposizione proposta, con unico atto, avverso un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per una pluralità di violazioni del codice della strada, non è attratta, in ragione dell'ammontare complessivo delle sanzioni, nella sfera della competenza per valore del tribunale e che, nel caso in cui le contravvenzioni siano state rilevate in luoghi differenti, la domanda di accertamento negativo deve essere separata in altrettante cause e va dichiarata la competenza degli uffici del giudice di pace del luogo di accertamento di ciascuna sanzione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32243 del 2018 Rv. 651829 - 01, N. 20489 del 2018 Rv. 650299 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15354 del 2015 Rv. 635989 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 7066 del 12/03/2019 (Rv. 653441 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**.

A. (CASAVOLA CARMELO) contro R. (SCHIAVONI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/11/2016

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Indebito oggettivo - Errore del "solvens" circa l'esistenza dell'obbligazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della ripetizione dell'indebito oggettivo, non è necessario che il "solvens" versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo "ex persona debitoris", in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, ricorrendo l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'"accipiens" - il quale riceve ciò che gli spetta sia pure da persona diversa dal vero debitore -, nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'"accipiens" non ha alcun diritto di conseguire, né dal "solvens" né da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il diritto di una regione alla restituzione del contributo comunitario di cui al Regolamento CE n. 2081 del 1993 indebitamente versato per un progetto di opere in assenza dei requisiti di legge, nonostante alla stessa amministrazione risultasse che alla data della domanda il richiedente non aveva ancora ottenuto la concessione edilizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036

Massime precedenti Vedi: N. 4760 del 1998 Rv. 515333 - 01, N. 2525 del 1987 Rv. 451679 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 7071 del 12/03/2019 (Rv. 653442 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**.

B. (PANELLA ALESSIA) contro M. (FEGATILLI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Controversie in materia di locazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione con citazione - Irrilevanza - Condizioni - Deposito nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. - Applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Fondamento.

L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locative, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21671 del 2017 Rv. 645711 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 6957 del 11/03/2019 (Rv. 653275 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**.

F. (PANICO ANTONIO) contro B. (IOLLO GENNARO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 20/03/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato - Assegnazione al creditore esecutante - Sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore - Ritardo nel pagamento del terzo pignorato - Applicabilità dell'art. 1224 c.c. - Condizioni.

A seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente; ne deriva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e non a quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, c.c., ove il creditore procedente dimostri di aver subito un danno ulteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 552

Massime precedenti Conformi: N. 9888 del 1995 Rv. 494077 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2745 del 2007 Rv. 595793 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 6963 del 11/03/2019 (Rv. 653440 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

S. (MANFELLOTTO RAFFAELE) contro I. (IACOVONE NICOLINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 25/01/2016

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Giudizio di appello con pluralità di appellati - Costituzione in giudizio dell'appellante entro dieci giorni dalla prima delle notificazioni - Necessità - Rilevanza delle posizioni di ciascuno dei chiamati - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile; ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Vedi: N. 25640 del 2010 Rv. 615258 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 6439 del 06/03/2019 (Rv. 653437 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**.

T. (GREGANTI ORNELLA) contro I. (PESIRI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2017

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Mancata comparizione dell'appellante sia alla prima che alla seconda udienza - Improcedibilità ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Compatibilità con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU - Fondamento.

La previsione dell'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui l'impugnazione è improcedibile se l'appellante non compare sia alla prima che alla seconda udienza, è compatibile con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, dovendo essere temperato il principio del contraddittorio con quello della ragionevole durata dell'attività giurisdizionale che verrebbe irrimediabilmente pregiudicata se fosse consentito all'appellante rallentare lo sviluppo del processo ritardandone la sua definizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 348 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13001 del 2011 Rv. 618490 - 01, N. 5125 del 2007 Rv. 595264 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 6450 del 06/03/2019 (Rv. 653439 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**. Relatore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**.

C. (DE SANTIS FRANCESCO ITALICO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2017

082233 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c. - Annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Omissione - Conseguenze.

La mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 163, Cod. Civ. art. 2902

Massime precedenti Vedi: N. 18870 del 2008 Rv. 604401 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 6445 del 06/03/2019 (Rv. 653438 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**.

F. (FAVATA GIUSEPPE) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/03/2018

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Difensore non iscritto nell'albo speciale - Requisito a pena di inammissibilità del ricorso - Necessità anche in caso di azione di responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Fondamento.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di azione di responsabilità ex l. n. 117 del 1988, in quanto regola generale che rinviene la sua ratio di effettiva tutela del diritto di difesa nella correlazione tra la fruizione della giurisdizione davanti alla Suprema Corte con la più elevata competenza professionale da parte del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20732 del 2016 Rv. 642925 - 01, N. 339 del 1973 Rv. 362274 - 01, N. 20468 del 2015 Rv. 637332 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 6283 del 04/03/2019 (Rv. 653016 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

G. (PIERRI FRANCESCO) contro S. (SALERNO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/03/2017

133107 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITA' DI DOMANDE Termini processuali - Computo - Domande connesse - Conseguenti controversie parzialmente sottratte alla regola della sospensione dei termini nel periodo feriale - Disciplina della sospensione - Applicabilità all'intero processo.

Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 11919 del 2002 Rv. 556797 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza** n. 8919 del 29/03/2019 (Rv. 653219 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **GIULIO FERNANDES**. Relatore: **GIULIO FERNANDES**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (SGROI ANTONINO) contro B. (POLLASTRO DAVIDE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2013

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità - Elevazione del periodo di godimento del beneficio - Requisito anagrafico - Al momento dell'insorgenza del diritto - Conseguenze.

In tema di indennità di mobilità, il requisito anagrafico, ai fini dell'insorgenza del diritto alla elevazione del periodo di godimento del beneficio, deve essere posseduto alla data in cui si perfeziona il diritto al conseguimento dell'indennità, vale a dire al momento del licenziamento, che costituisce il presupposto dell'inserimento del lavoratore nella lista di mobilità, mentre è irrilevante la maturazione del predetto requisito in costanza di prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16169 del 2002 Rv. 558554 - 01, N. 82 del 2001 Rv. 542956 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 8914 del 29/03/2019 (Rv. 653218 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSA ARIENZO**. Relatore: **ROSA ARIENZO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

S. (SANTOCHIRICO CONCETTA) contro P. (CIRIELLO VITO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 27/06/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Azione di accertamento della nullità del termine - Rilievo officioso di una causa di nullità diversa da quella inizialmente prospettata - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il giudice cui sia proposta domanda di accertamento della nullità del termine ha, previa instaurazione del contraddittorio sul punto, il potere - dovere di dichiarare detta nullità anche per motivi diversi da quelli allegati dalla parte, rilevandoli d'ufficio, salvo che si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la domanda di nullità parziale per insussistenza del documento di valutazione dei rischi, diversa da quella originariamente formulata con il ricorso introduttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20388 del 2018 Rv. 650120 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15408 del 2016 Rv. 640705 - 01, N. 26614 del 2018 Rv. 651009 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633507 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 8922 del 29/03/2019 (Rv. 653220 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

S. (AGOSTINI TIZIANA) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2017

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessazione di appalto - Trasferimento "ope legis" dei lavoratori all'impresa subentrante - Esclusione - Ipotesi di trasferimento ex art. 2112 c.c. - Presupposti - Verifica in concreto - Necessità.

In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n. 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24972 del 2016 Rv. 641983 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28593 del 2018 Rv. 651688 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 8910 del 29/03/2019 (Rv. 653216 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **LAURA CURCIO**. Relatore: **LAURA**

CURCIO. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

L. (DELL'OMARINO ANDREA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/11/2013

103123 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE Attività corrispondenti a qualifica inferiore occasionalmente richieste al lavoratore per motivate esigenze aziendali - Obbligo del lavoratore di prestare detta attività - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto illegittima la pretesa datoriale di far svolgere alle dipendenti inquadrare nel quinto livello del c.c.n.l. commercio, in qualità di addette alla vendita, mansioni inferiori di pulizia, effettuate non in via occasionale, ma in maniera programmata, secondo un turno aziendale, denotante, quindi, una carenza strutturale dell'organico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104

Massime precedenti Vedi: N. 7435 del 2018 Rv. 647612 - 01, N. 7821 del 2001 Rv. 547354 - 01, N. 836 del 2018 Rv. 646270 - 01, N. 1916 del 2015 Rv. 634197 - 01, N. 11045 del 2004 Rv. 573529 - 01, N. 6714 del 2003 Rv. 562554 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 8911 del 29/03/2019 (Rv. 653217 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **CATERINA MAROTTA.** Relatore: **CATERINA MAROTTA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

T. (MARESCA ARTURO) contro L. (LAMMA ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Diligenza esigibile dal datore di lavoro - Infortunio causato per colpa - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per la predisposizione di equipaggi cd. misti sui treni, e, di conseguenza, aveva ritenuto legittimo il rifiuto del macchinista di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato alla condotta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1312 del 2014 Rv. 629928 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2018 Rv. 651196 - 01, N. 24742 del 2018 Rv. 650725 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 8661 del 28/03/2019 (Rv. 653449 - 02)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **CATERINA MAROTTA.** Relatore: **CATERINA MAROTTA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

C. (RIZZO NUNZIO) contro F. (FARINA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/04/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031496/2018 65201501

Massime precedenti Conformi: N. 31496 del 2018 Rv. 652015 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 8661 del 28/03/2019 (Rv. 653449 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **CATERINA MAROTTA.** Relatore: **CATERINA MAROTTA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

C. (RIZZO NUNZIO) contro F. (FARINA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/04/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Ragioni produttive - Sufficienza - Esclusione - Verifica del nesso causale fra posizione del lavoratore licenziato e motivo addotto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato perché, pur avendo accertato la riduzione del fatturato e l'eliminazione di una specifica attività aziendale, aveva rilevato che il lavoratore licenziato, formalmente inserito nell'organigramma quale addetto a tale attività, non vi era mai stato adibito in concreto).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 25653 del 2017 Rv. 646377 - 01, N. 10699 del 2017 Rv. 644222 - 01, N. 7167 del 2019 Rv. 653429 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 8670 del 28/03/2019 (Rv. 653214 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (VACIRCA SERGIO) contro A. (MORRICO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/01/2015

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE Proclamazione di uno sciopero - Adibizione da parte del datore di lavoro del personale rimasto in servizio alle mansioni del personale in sciopero - Assegnazione a mansioni inferiori - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

Nel caso di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che assegni il personale rimasto in servizio a mansioni inferiori, solo se queste siano marginali, accessorie e complementari a quelle proprie dei lavoratori così impiegati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dell'astensione con il compimento di atti illegittimi perché in violazione dell'art. 2103 c.c. (Fattispecie in cui la S.C., nel caso di sciopero del personale di esazione dipendente della società Autostrade per l'Italia s.p.a., ha escluso l'antisindacalità della condotta datoriale consistita nell'adibire il responsabile dell'esazione alla funzione di apertura /chiusura delle porte manuali e nel demandare ai gestori di tratta l'intervento sulle piste in caso di malfunzionamento dei sistemi di pagamento elettronici, trattandosi di interventi sporadici ed occasionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12811 del 2009 Rv. 608362 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 8662 del 28/03/2019 (Rv. 653430 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ANTONELLA PAGETTA.** Relatore: **ANTONELLA PAGETTA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

S. (LABRIOLA RENATO) contro C. (MARIANI RENATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2015

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Controversia fra il datore ed il lavoratore - Transazione - Efficacia riflessa sul rapporto previdenziale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di obblighi previdenziali, la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all'INPS; pertanto, l'accertamento giudiziale superato dalla conciliazione "inter partes" non può più costituire il presupposto della condanna in favore dell'istituto previdenziale, ma il credito contributivo può essere azionato sulla base di un diverso titolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del datore di lavoro ad impugnare, nei confronti dell'INPS, la statuizione travolta dalla transazione intervenuta con il lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 17495 del 2009 Rv. 609509 - 01, N. 19587 del 2017 Rv. 645275 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 8660 del 28/03/2019 (Rv. 653213 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **CATERINA MAROTTA.** Relatore: **CATERINA MAROTTA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

S. (CASTELLI ACHILLE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/03/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Attivazione successiva alla comunicazione del licenziamento - Conseguenze - Violazione procedurale - Sussistenza - Termine ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Sospensione - Esclusione.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012, deve essere attivata prima dell'intimazione del licenziamento; qualora invece l'attivazione sia successiva alla formale comunicazione del recesso, il datore di lavoro incorre in una violazione procedurale rilevante ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, senza che ciò tuttavia determini una sospensione del termine per impugnare il licenziamento stabilito dall'art. 6 della stessa l. n. 604 del 1966.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21676 del 2018 Rv. 650251 - 01, N. 19703 del 2016 Rv. 641363 - 01, N. 30323 del 2017 Rv. 646555 - 02

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza** n. 8671 del 28/03/2019 (Rv. 653215 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

C. (DE MICHELE VINCENZO) contro A. (PRENCIPE GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 10/04/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Violazione di disposizioni imperative da parte delle P.A. in tema di assunzione o impiego di lavoratori - Costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Esclusione.

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, nell'ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, la "regola iuris" del divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non ammette eccezioni e si applica anche nei casi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali ovvero all'esito delle procedure di reclutamento ex art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che, ai sensi del medesimo art. 36 debbono essere comunque rispettate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 25728 del 2018 Rv. 651143 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7982 del 2018 Rv. 648193 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Ordinanza** n. 8582 del 27/03/2019 (Rv. 653212 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GABRIELLA MARCHESE**. Relatore: **GABRIELLA MARCHESE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

R. (TOSI PAOLO) contro G. (ROSA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Previsioni del c.c.n.l. - Giudizio di sussunzione della fattispecie concreta - Integrale coincidenza - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In materia disciplinare, il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, postula l'integrale coincidenza tra le due, con conseguente impossibilità di procedere a una tale operazione logica, quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale. (Nella specie, relativa a un caso di guida in stato di ebbrezza costituente reato, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul semplice presupposto che il c.c.n.l. di settore punisse con la sanzione conservativa l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche durante il servizio, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, senza considerare la maggiore gravità del fatto in concreto contestato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 20/07/2012 art. 60 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 23602 del 2018 Rv. 650622 - 01, N. 28492 del 2018 Rv. 651737 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza** n. 8580 del 27/03/2019 (Rv. 653211 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

C. (PARAGALLO FABRIZIO) contro C. (NAPPI PASQUALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2014

129047 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Calcolo del danno differenziale - Modifiche dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 introdotte dalla l. n. 145 del 2018 - Retroattività - Esclusione.

Le modifiche dell'art. 10 del d. P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dalla l. n. 145 del 2018, di natura innovativa e non meramente interpretativa, non si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate prima del primo gennaio 2019.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1126, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9166 del 2017 Rv. 644028 - 01, N. 25485 del 2016 Rv. 642330 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 8386 del 26/03/2019 (Rv. 653209 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

G. (GRAZIANO NATALE) contro S. (CALIO' DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/05/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Delibera di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa - Contestuale licenziamento - Omessa impugnazione della delibera - Impugnativa del licenziamento - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere.

In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera di esclusione non fa venire meno l'interesse del lavoratore ad impugnare il licenziamento, atteso che l'effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall'esclusione dalla cooperativa, preclusivo della tutela restitutoria, non elide, di per sé, l'illegittimità del licenziamento, a cui si può porre rimedio con la tutela risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2532, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 2, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza** n. 8390 del 26/03/2019 (Rv. 653210 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

U. (PESSI ROBERTO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 08/06/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Condotta extralavorativa - Minaccia rivolta a terzi - Giusta causa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta extralavorativa consistente nell'aver rivolto una minaccia grave a soggetti estranei al rapporto di lavoro rende legittima la misura espulsiva solo quando si rifletta sulla funzionalità del rapporto stesso e abbia compromesso le aspettative sul futuro puntuale adempimento della prestazione, dovendosi ritenere che una simile minaccia, a differenza di quella proferita nei confronti del datore di lavoro o in ambito lavorativo, non incida intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 428 del 2019 Rv. 652222 - 01, N. 31155 del 2018 Rv. 651923 - 01, N. 12994 del 2018 Rv. 649066 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 8385 del 26/03/2019 (Rv. 653208 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

G. (IMPELLIZZERI ALBERTO) contro I. (CANALI DE ROSSI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/12/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Nullità del termine - Accertamento giudiziale - Conversione in contratto a tempo indeterminato - Decorrenza - "Ex tunc" - Fondamento - Conseguenze.

In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine (sicché non è configurabile un recesso datoriale intervenuto "ante tempus" in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato), mentre l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 14461 del 2015 Rv. 636458 - 01, N. 5714 del 2018 Rv. 647524 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 8295 del 25/03/2019 (Rv. 653207 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (ZENATTO MAURO) contro C. (BECCARIA ISABELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/02/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Esonero dal raddoppio del contributo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'esonero del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è sufficiente la prova del deposito della relativa istanza, in quanto, oltre alla ricorrenza dei requisiti di reddito previsti dalla legge, costituisce presupposto per la sua concessione la valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della non manifesta infondatezza della pretesa, da effettuarsi in concreto sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, salva comunque la verifica da parte dell'Autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 122, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26060 del 2018 Rv. 650837 - 01, N. 7368 del 2017 Rv. 643484 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 8293 del 25/03/2019 (Rv. 653206 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

B. (LOTTI MASSIMO) contro Z. (MORO GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/01/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare - Necessità - Mutamento dell'incolpazione - Limiti - Fattispecie.

Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro allegghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermatrici, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modificano il quadro generale della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, rispetto ad una contestazione relativa ad irregolarità nella negoziazione di titoli di credito, commesse da un dipendente di un istituto di credito, non aveva valutato, ai fini della sussistenza della giusta causa, il diverso addebito, specificato solo nel corso del giudizio, della richiesta di prestiti ad un cliente per far fronte ad una forte esposizione debitoria).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26678 del 2017 Rv. 646149 - 01, N. 19023 del 2018 Rv. 649966 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 8224 del 22/03/2019 (Rv. 653412 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

C. (PROIA GIAMPIERO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/04/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Delibera di esclusione del socio-lavoratore dalla cooperativa - Contestuale licenziamento - Omessa impugnazione della delibera - Tutela risarcitoria - Criteri - Fattispecie.

159056 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE In genere.

In tema di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera di esclusione ed il licenziamento, l'omessa impugnativa della delibera esclude la tutela restitutoria della qualità di lavoratore, ma non preclude quella risarcitoria, che deve essere modulata secondo i criteri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai soci lavoratori - in conformità alle domande avanzate in giudizio - la tutela risarcitoria ex artt. 7 e 18, comma 6, St.lav. novellato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 2, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 5 CORTE COST., Legge 16/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21566 del 2018 Rv. 650256 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 7851 del 20/03/2019 (Rv. 653411 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ELENA BOGHETICH**. Relatore: **ELENA BOGHETICH**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

N. (CROCETTA ANTONIO) contro C. (NOBILE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/09/2017

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Comunicazione scritta - Motivi - Modificabilità in sede di giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

Il datore di lavoro non può addurre in giudizio, a giustificazione del licenziamento, fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento dell'intimazione del recesso, ma soltanto dedurre mere circostanze confermatrice o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti; il principio di contestualità ed immodificabilità della motivazione ha natura imperativa e la sua violazione è sanzionata con l'inefficacia del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6012 del 2009 Rv. 607477 - 01, N. 17589 del 2016 Rv. 641010 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 7851 del 20/03/2019 (Rv. 653411 - 02)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ELENA BOGHETICH**. Relatore: **ELENA BOGHETICH**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

N. (CROCETTA ANTONIO) contro C. (NOBILE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/09/2017

103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Deduzione di un vizio diverso da quello fatto valere con precedente azione - Termine di decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Decorrenza - Dall'impugnativa extragiudiziale - Nuove ragioni di licenziamento esternate nel corso del primo giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.

In caso di azione giudiziale proposta per dedurre un vizio del licenziamento diverso da quello fatto valere con un precedente ricorso, il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, decorre comunque dalla data di spedizione dell'impugnativa del licenziamento, senza che rilevi che tale azione si fondi su motivi di recesso nuovi, adottati nel corso del primo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della decadenza, che le circostanze poste a fondamento dell'azione di nullità del licenziamento per motivi discriminatori fossero emerse in sede di libero interrogatorio del datore di lavoro, nel giudizio avente ad oggetto l'annullabilità dello stesso licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7687 del 2017 Rv. 643577 - 01, N. 12352 del 2017 Rv. 644342 - 01, N. 20666 del 2018 Rv. 650124 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 7649 del 19/03/2019 (Rv. 653410 - 01)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

B. (PACETTI MASSIMO) contro I. (FABBI RAFFAELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/06/2013

129030 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO Nozione - Fattispecie.

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il rischio elettivo, che delimita l'ambito della tutela assicurativa, è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un lavoratore che, anziché seguire il percorso usuale per ispezionare le valvole di alcune vasche, si era introdotto all'interno di un cantiere non appartenente alla società datrice, dal quale le valvole potevano comunque essere viste e, mentre le stava esaminando, era caduto in una cisterna).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17917 del 2017 Rv. 645001 - 01, N. 798 del 2017 Rv. 642508 - 02, N. 16026 del 2018 Rv. 649356 - 02

Sez. L - , **Ordinanza** n. 7650 del 19/03/2019 (Rv. 653308 - 01)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

P. (TRIVELLINI RAFFAELE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/09/2013

129033 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - IN GENERE Diritto all'indennizzo - Riconoscimento - Condanna generica - Morte dell'assicurato avvenuta prima della liquidazione - Determinazione dell'indennizzo ex art. 13, comma 9, del d. lgs. n. 38 del 2000 - Necessità - Fondamento.

In tema di tutela assicurativa Inail, l'art. 13, comma 9, del d. lgs. n. 38 del 2000, secondo cui, in caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte, si applica anche nell'ipotesi in cui il decesso avvenga dopo l'emanazione della sentenza di condanna generica con cui sia stata accertata la sussistenza del diritto all'indennizzo, ma prima della liquidazione di quest'ultimo, in coerenza con il principio per cui l'indennizzo in capitale è diretto a ristorare la menomazione dell'integrità fisica durante la vita residua dell'assicurato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10897 del 2016 Rv. 640126 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 7657 del 19/03/2019 (Rv. 653205 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Parz. Diff.)

D. (DI CELMO MASSIMO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/03/2013

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Sospensione cautelare facoltativa - "Restitutio in integrum" - Natura - Presupposti - Onere di attivazione per la ripresa del procedimento disciplinare una volta definito quello penale - A carico dell'Amministrazione e non del dipendente - Conseguenze.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all'esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato. Il diritto del dipendente alla "restitutio in integrum", che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. L'onere di attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta definito quello penale, grava sull'amministrazione e non sul dipendente pubblico, sicché non rileva, né può far escludere il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa, la circostanza che l'incolpato non abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro la sentenza passata in giudicato di definizione del processo penale pregiudicante.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 41, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9304 del 2017 Rv. 644031 - 01, N. 13160 del 2015 Rv. 636299 - 01, N. 18849 del 2017 Rv. 645254 - 01, N. 20708 del 2018 Rv. 649927 - 02

Sez. L - , **Ordinanza** n. 7604 del 18/03/2019 (Rv. 653176 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (SANTORI MAURIZIO) contro M. (PERONE FERDINANDO FELICE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/07/2015

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Aziende di trasporto aereo - Assunzioni ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Proroga del contratto ex art. 4 del predetto d.lgs. - Indicazione delle ragioni - Esclusione - Fondamento.

In tema di assunzioni a tempo determinato nel settore del trasporto aereo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 368 del 2001, la proroga del contratto a termine concluso tra le parti non richiede l'indicazione di alcuna ragione giustificativa, in quanto l'art. 4 del predetto d. lgs., nell'ammettere la proroga a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato l'originario contratto a tempo determinato, intende farne dipendere la legittimità dagli stessi presupposti che caratterizzano la fattispecie relativa alla stipulazione del contratto, che, nel caso del trasporto aereo, è disciplinata dalla legge in modo "acausale".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1058 del 2016 Rv. 638515 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11374 del 2016 Rv. 639827 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 7307 del 14/03/2019 (Rv. 653086 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (GUERRIERO COSTANTINO) contro A. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 24/07/2015

081315 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE Impresa esercente l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti - Liquidazione coatta amministrativa - Disciplina ex art. 10 del d.l. n. 857 del 1976 - Riassunzione dei dipendenti - Costituzione "ex novo" del rapporto di lavoro - Fondamento.

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di trasferimento coattivo di personale, già dipendente di un'impresa di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, ad una fra le imprese autorizzate tra le quali sia stato ripartito il portafoglio dell'impresa dal Comitato del fondo di garanzia per le vittime della strada, i lavoratori sono riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 857 del 1976 (conv., con modif., dalla l. n. 39 del 1977) e, quindi, in continuità del medesimo rapporto istituito "ex novo", dall'impresa coattivamente cessionaria, a norma dell'art. 11, commi 3 e 4, del predetto d.l., posto che i rapporti con l'impresa già datrice si sono risolti di diritto per effetto della sua soggezione a liquidazione coatta amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 10, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 11, Legge 26/02/1977 num. 39

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 4060 del 1996 Rv. 497343 - 01, N. 8320 del 1992 Rv. 478094 - 01, N. 18558 del 2014 Rv. 632880 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 7320 del 14/03/2019 (Rv. 653087 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

L. (DONZELLI ROMOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/02/2014

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale docente assunto a tempo parziale - Attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale - Obbligo di svolgimento con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno - Sussistenza - Attività collegiale da effettuarsi in giorni non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento - Obbligo di partecipazione in caso di "part time" verticale o misto - Sussistenza.

Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), del CCNL del 1995, 27, comma 3, lett. a), del CCNL del 2003, e 29, comma 3, lett. a), del CCNL del 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di "part time" verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/07/2003 art. 27 com. 3 lett. A, Contr. Coll. 04/08/1995 art. 42 com. 3 lett. A, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 29 com. 3 lett. A

Sez. L - , **Ordinanza** n. 7172 del 13/03/2019 (Rv. 653175 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

T. (ABIGNENTE ANGELO) contro B. (MORABITO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/04/2014

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE C.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) - Competenze - Livello B-Quadri - Inclusione - Fondamento.

In tema di inquadramento del personale ferroviario, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all'attività lavorativa e di indicare eventuali soluzioni tecniche per garantire la sicurezza dei lavoratori, rientra nel livello B-Quadri di cui all'art. 21 del c.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie, in quanto, come richiesto dalla relativa declaratoria, concorre al perseguimento degli "obiettivi aziendali", non potendo tale ultima nozione essere intesa in senso esclusivamente economico-produttivo, atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno degli obblighi primari dell'imprenditore alla luce dell'art. 41 Cost.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003 art. 21, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28, Costituzione art. 41

Massime successive: Vedi

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 7167 del 13/03/2019 (Rv. 653429 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

V. (DIURNI ANTONIO) contro S. (SODANI TIZIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Manifesta insussistenza del fatto - Ricorrenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ricorre l'ipotesi della "manifesta insussistenza del fatto", di cui al comma 7 dell'art. 18, st. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, allorché il nesso causale tra il riassetto organizzativo e la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore licenziato sia eliso da una condotta datoriale obiettivamente e palesemente artificiosa, in quanto diretta all'esercizio di un potere di selezione arbitraria del personale da licenziare, come tale integrante il presupposto per l'applicazione della tutela di cui al comma 4 del predetto art. 18. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto la reintegrazione di una lavoratrice, licenziata a seguito della soppressione del reparto cui era addetta, sul rilievo che la collocazione della stessa presso tale reparto, destinato ad essere soppresso in breve tempo, era avvenuta in evidente esubero).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3129 del 2019 Rv. 652875 - 01, N. 31496 del 2018 Rv. 652015 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 7050 del 12/03/2019 (Rv. 653085 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FEDERICO BALESTRIERI**. Relatore: **FEDERICO BALESTRIERI**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

B. (MAMMARELLA SANDRO) contro S. (DI IORIO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/10/2014

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Società a partecipazione interamente pubblica - Gestione di un servizio pubblico locale - Art. 7, comma 4, lett. f), della l.r. Abruzzo n. 23 del 2004 - Procedure concorsuali o selettive per il reclutamento del personale - Necessità - Fattispecie.

In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società cd. "in house", l'art. 7, comma 4, lett. f), della l.r. Abruzzo n. 23 del 2004, ha imposto l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l'assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, che ha disposto l'applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a termine, a progetto e di somministrazione, conclusi con una società a capitale pubblico della regione Abruzzo).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 05/08/2004 num. 23 art. 7 com. 4 lett. F, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112, Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 19, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 21378 del 2018 Rv. 650213 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01

Annotata

Sez. L - , **Sentenza** n. 6947 del 11/03/2019 (Rv. 653083 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

C. (MILANO PEPPINO) contro A. (CIMINO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/06/2017

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO Società cooperativa - Art. 18 l. n. 300 del 1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012 - Requisito dimensionale - Computo del numero dei dipendenti - Soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato - Inclusione - Conseguenze.

A seguito della disciplina introdotta dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, in una società cooperativa anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l'applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dall'art. 18 l. n. 300 del 1970, nel testo novellato dall'art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 1 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4415 del 2009 Rv. 607252 - 01, N. 17989 del 2018 Rv. 649810 - 01, N. 7046 del 1998 Rv. 517318 - 01, N. 16281 del 2004 Rv. 575983 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27436 del 2017 Rv. 646129 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6951 del 11/03/2019 (Rv. 653084 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **ROSA ARIENZO.** Relatore: **ROSA ARIENZO.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

P. (PESSI ROBERTO) contro D. (ROSSI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/04/2014

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Riduzione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. ex l. n. 69 del 2009 - Giudizio cautelare "ante causam" instaurato prima dell'entrata in vigore della legge - Irrilevanza - Giudizio di merito instaurato dopo - Termine annuale - Applicabilità - Esclusione.

Ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art 327 c.p.c., deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado e non a quella dell'eventuale procedimento cautelare ad esso antecedente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17

Massime precedenti Conformi: N. 27236 del 2017 Rv. 646948 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 6872 del 08/03/2019 (Rv. 653204 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro N. (SANTI LAURINI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2013

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Perequazione automatica delle pensioni - Blocco della perequazione ex art. 1, comma 19, della l. n. 247 del 2007 - Ambito di applicazione - Pensione di reversibilità - Redditi concorrenti - Divieto parziale di cumulo ex art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995 - Riferimento all'importo al netto delle riduzioni - Fondamento.

In tema di blocco della perequazione automatica delle pensioni ex art. 1, comma 19, della l. n. 247 del 2007, per le pensioni di reversibilità l'importo-base sul quale calcolare l'eventuale superamento della soglia oltre la quale il blocco è destinato a operare (otto volte il trattamento minimo Inps) è costituito dal trattamento pensionistico al netto, e non al lordo, delle riduzioni derivanti dall'applicazione dei divieti di cumulo con gli altri redditi percepiti dal superstite, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, in applicazione dei principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici che giustificano il sacrificio solo parziale e temporaneo dell'interesse dei pensionati, titolari di una o più pensioni, a tutelare il potere di acquisto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 207 art. 1 com. 19, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23285 del 2016 Rv. 641587 - 01, N. 19274 del 2018 Rv. 649936 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6870 del 08/03/2019 (Rv. 653203 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro T. (ASSENATO GIUSEPPE SANTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/11/2012

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Rapporto tra somministratore e prestatore di lavoro - Sussistenza - Natura - Conseguenze.

In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, il rapporto di lavoro dipendente intercorre tra il lavoratore somministrato e l'agenzia che lo assume e retribuisce, per cui, sebbene la prestazione venga resa in concreto a beneficio dell'utilizzatore, il legame funzionale tra somministratore e lavoratore permane anche nei periodi tra una missione ed un'altra, ed il lavoratore ha diritto di percepire un compenso, c.d. indennità di disponibilità, prevista dall'art. 22, comma 3, dello stesso decreto, che ha natura retributiva e trova la sua giustificazione causale nella messa a disposizione delle attitudini lavorative del somministrato in attesa di future utilizzazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 3 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6869 del 08/03/2019 (Rv. 653202 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **LAURA CURCIO**. Relatore: **LAURA CURCIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

P. (FIORILLO LUIGI) contro V. (RIZZO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2013

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010486/2017 64415801

Massime precedenti Conformi: N. 10486 del 2017 Rv. 644158 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6867 del 08/03/2019 (Rv. 653201 - 01)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO**. Estensore: **FEDERICO DE GREGORIO**.

Relatore: **FEDERICO DE GREGORIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

A. (PESSI ROBERTO) contro D. (MOSHI NYRANNE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/09/2013

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Pluralità di contratti a termine - Nullità dell'apposizione del termine - Conversione in unico contratto a tempo indeterminato - Decorrenza - Conseguenze - Cessione di ramo d'azienda - Legittimazione passiva del cessionario - Sussistenza.

In presenza di una pluralità di contratti a termine, la ritenuta nullità dell'apposizione del termine, determina la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato, con effetto retroattivo al momento della stipula del primo contratto a termine dichiarato illegittimo, sicché, anche ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 2112 c.c., il rapporto rimane unico, senza soluzione di continuità, con conseguente legittimazione passiva del cessionario rispetto ai crediti retributivi derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4598 del 2015 Rv. 634848 - 01, N. 5714 del 2018 Rv. 647524 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6870 del 08/03/2019 (Rv. 653203 - 02)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro T. (ASSENNATO GIUSEPPE SANTE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/11/2012

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Assegno per il nucleo familiare - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Periodi di disponibilità - Spettanza - Fondamento.

129006 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - SOGGETTI - IN GENERE In genere.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 153 del 1988, spetta al lavoratore somministrato a tempo indeterminato anche durante gli intervalli in cui, pur non prestando attività lavorativa per l'utilizzatore, percepisce dal somministratore l'indennità di disponibilità ex art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, atteso che, durante tali periodi non lavorati, il sinallagma funzionale del contratto di lavoro è attivo e permane l'obbligo, a carico del somministratore, di versamento dei contributi assicurativi sull'erogata indennità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 art. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8973 del 2014 Rv. 630757 - 01, N. 6351 del 2015 Rv. 635091 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6671 del 07/03/2019 (Rv. 653195 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro L. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/06/2013

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000752/2018 64626901

Massime precedenti Conformi: N. 752 del 2018 Rv. 646269 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6678 del 07/03/2019 (Rv. 653196 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ELENA BOGHETICH**. Relatore: **ELENA BOGHETICH**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

M. (PETRONIO LUCIANO GIORGIO) contro S. (DE LUCA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/05/2017

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento individuale - Comunicazione scritta - Onere di specificazione dei motivi - Portata - Fondamento - Modifica dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento. (Nella specie, relativa a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel 2013, la S.C. ha escluso la necessità che il datore di lavoro, avendo chiaramente indicato come motivo di recesso la sopravvenuta parziale inidoneità fisica del lavoratore, fosse anche tenuto a esporre le ragioni che rendevano impossibile rinvenire in azienda posti disponibili, compatibili con l'idoneità fisica residua).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 3752 del 1985 Rv. 441332 - 01, N. 10435 del 2018 Rv. 648343 - 01, N. 3245 del 2003 Rv. 560862 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6680 del 07/03/2019 (Rv. 653448 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **VALERIA PICCONE.** Relatore: **VALERIA PICCONE.** P.M. **PEDICINI ETTORE.** (Conf.)

F. (MARAZZA MARCO) contro D. (CIAFFI ANNALISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale artistico e tecnico - Divieto normativo di nuove assunzioni a tempo indeterminato - Retroattività - Esclusione - Contratti a termine anteriori - Conversione per via giudiziale - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di lavoro del personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ex art. 1, comma 595, della l. n. 266 del 2005, confermato dall'art. 2, comma 392, della l. n. 244 del 2007, nonché il disposto di cui all'art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, conv. con modif. in l. n. 112 del 2013, secondo cui il rapporto a tempo indeterminato presso le suddette fondazioni è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche, non si applicano, in mancanza di una esplicita previsione di retroattività, alle conversioni giudiziali di contratti a tempo determinato conclusi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore delle rispettive normative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo accertato l'illegittima apposizione del termine, aveva convertito in rapporti a tempo indeterminato contratti a tempo determinato anteriori all'anno 2006).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 595 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 392 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2010 num. 64 art. 8 com. 3 lett. D, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/2013 num. 91 art. 11 com. 19, Legge 07/10/2013 num. 112 CORTE COST., Legge 29/06/2010 num. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 208 del 2017 Rv. 642815 - 01, N. 6679 del 2019 Rv. 653197 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6668 del 07/03/2019 (Rv. 653194 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA.** Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

G. (MARESCA ARTURO) contro A. (PILEGGI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2016

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017969/2016 64117501

Massime precedenti Conformi: N. 17969 del 2016 Rv. 641175 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza** n. 6679 del 07/03/2019 (Rv. 653197 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **VALERIA PICCONE**. Relatore: **VALERIA PICCONE**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

L. (SALVAGO GABRIELE) contro F. (MARAZZA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Fondazioni lirico-sinfoniche - Personale artistico e tecnico - Primo contratto a tempo determinato - Conversione a tempo indeterminato - Art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Condizioni - Ragioni obiettive - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di assunzioni a termine del personale artistico e tecnico degli enti lirici, le particolari esigenze connesse alla rappresentazione di uno spettacolo, se pure giustificano il divieto di conversione previsto dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 368 del 2001 nell'ipotesi di proroga o successione di contratti a tempo determinato, non escludono la necessità, in linea con la sentenza della Corte di giustizia UE 25 ottobre 2018, causa C-331/2017, Sciotto, di valutare in modo rigoroso le "ragioni obiettive" alla base del primo contratto ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. citato, la cui mancanza determina l'illegittimità della clausola di apposizione del termine e la conversione in un rapporto a tempo indeterminato. (Nella specie, la S.C. ha censurato il giudice di merito per non avere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza delle suddette ragioni obiettive, nell'ipotesi di una violinista assunta a termine in relazione a una serie limitata di spettacoli, nominativamente individuati nell'ambito della programmazione stagionale, pur in presenza di un'occasione permanente di lavoro e di un'orchestra costituita da numerosi violinisti stabilmente assunti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 com. 4 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 art. 4, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 208 del 2017 Rv. 642815 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6664 del 07/03/2019 (Rv. 653193 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GABRIELLA MARCHESE**. Relatore: **GABRIELLA MARCHESE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (NARCISI ROBERTO) contro T. (TREGLIA GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/09/2016

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Rapporto di lavoro - Unicità del centro d'imputazione - Accertamento della cd. "codatorialità" - Litisconsorzio necessario di tutti i datori di lavoro - Necessità - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2497, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 17643 del 2009 Rv. 609578 - 01, N. 267 del 2019 Rv. 652540 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6677 del 07/03/2019 (Rv. 652871 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **ROSSANA MANCINO.** Relatore: **ROSSANA MANCINO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

D. (DE CARO MAURO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2013

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Doloso occultamento del debito - Debito contributivo - Gestione separata - Dichiarazione dei redditi - Quadro RR - Omessa compilazione - Ricorrenza.

In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 lett. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 1, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 22072 del 2018 Rv. 650555 - 01, N. 27950 del 2018 Rv. 651360 - 01, N. 19567 del 2016 Rv. 641560 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6556 del 06/03/2019 (Rv. 653192 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** Estensore: **ALFONSINA DE FELICE.** Relatore: **ALFONSINA DE FELICE.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

L. (GIORGIO MARIA ARCANGELA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/02/2014

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO Collocamento a riposo per anzianità massima contributiva ex art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 - Recesso anteriore all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. n. 98 del 2011 - Obbligo di motivazione - Fondamento - Omissione - Conseguenze.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva, prevista dall'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, anteriormente alle modifiche introdotte con l'art. 16 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, deve essere motivato, poiché è solo attraverso la motivazione che la P.A. esplicita le ragioni organizzative sottese all'adozione dell'atto di risoluzione e lo rende rispondente ai principi di correttezza e buona fede, nonché al pubblico interesse che deve costantemente orientare l'azione amministrativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 16 com. 11 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24583 del 2017 Rv. 646347 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6544 del 06/03/2019 (Rv. 653188 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **GABRIELLA MARCHESE**. Relatore: **GABRIELLA MARCHESE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

D. (GUIDONI FEDERICO) contro A. (DI LUCCIO MARINA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/10/2017

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012 - Disciplina - Integrazione con le norme sull'appello nel rito del lavoro - Necessità - Conseguenze sul giudizio di cassazione.

La disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, va integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dei commi 3 e 4 dell'art. 348 ter c. p. c., anche del comma 5, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma 4 - ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c. p. c. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cd. "doppia conforme").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 2 lett. A, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23021 del 2014 Rv. 633308 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6553 del 06/03/2019 (Rv. 653190 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**.

A. (DELL'OGLIO ROSARIO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 24/09/2015

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Principio di parità ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Portata - Differenziazioni di trattamento previste dalla contrattazione collettiva - Legittimità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali. (Nella specie, non è stata ravvisata disparità di trattamento nella previsione dell'art. 64 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria del 1996, laddove, nel riconoscere ai dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale, quale incentivo, lo specifico compenso di cui al r.d. n. 1578 del 1933, li esclude dalla indennità premio per la prestazione individuale, attribuita dall'art. 61 del medesimo contratto collettivo agli altri dirigenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Contr. Coll. 05/12/1996 art. 64, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Conformi: N. 19043 del 2017 Rv. 645265 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2018 Rv. 648953 - 01, N. 2459 del 2011 Rv. 616015 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6547 del 06/03/2019 (Rv. 653189 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FEDERICO BALESTRIERI**. Relatore: **FEDERICO BALESTRIERI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

C. (MAZZAMAURO CRISTINA) contro C. (WONGHER MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/09/2016

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014108/2018 64923901

Massime precedenti Conformi: N. 14108 del 2018 Rv. 649239 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6555 del 06/03/2019 (Rv. 653191 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/10/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Procedimento disciplinare - Convocazione a difesa ex art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Atto recettizio - Differimento della convocazione - Mancata comunicazione - Conseguenze - Prova della lesione del diritto di difesa - Necessità

La convocazione a difesa del lavoratore, ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, è atto recettizio e richiede, pertanto, di essere portata a conoscenza del destinatario per produrre effetti; tuttavia, la mancata comunicazione del differimento dell'audizione può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove l'interessato provi di aver subito un concreto pregiudizio all'esercizio della difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12213 del 2016 Rv. 640391 - 01, N. 264 del 2019 Rv. 652538 - 01, N. 12108 del 2016 Rv. 640374 - 01, N. 16900 del 2016 Rv. 640923 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6335 del 05/03/2019 (Rv. 653184 - 01)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

I. (CALIULO LUIGI) contro E.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/09/2012

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Diritto alla perequazione automatica ex art.10 della l. n. 160 del 1975 - Abrogazione per effetto della l. n. 730 del 1983 - Conseguenze - Domanda amministrativa proposta dopo il 30 aprile 1984 - Prescrizione - Termine decennale.

Il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 10 della l. n. 160 del 1975, soggiace alla prescrizione ordinaria

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

decennale e, attesa l'avvenuta abrogazione della norma ai sensi dell'art. 21 della l. n. 730 del 1983, sussiste fino al 30 aprile 1984, sicché non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa sia proposta decorsi dieci anni da tale data.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/1983 num. 730 art. 21 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20507 del 2015 Rv. 637403 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25881 del 2008 Rv. 605223 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6341 del 05/03/2019 (Rv. 653185 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

N. (LEPORE GAETANO) contro U. (MARONE GHERARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/05/2013

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Collaboratori esperti linguistici assunti ex art. 5 del d.l. n. 530 del 1993 - Trattamento economico - Ex lettori di lingua straniera - Equiparabilità - Esclusione.

Ai collaboratori esperti linguistici assunti ex art. 5 del d.l. n. 530 del 1993 (non convertito ma i cui effetti sono fatti salvi dalla l. n. 236 del 1995) è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/12/1993 num. 530 art. 5, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 com. 3 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20765 del 2018 Rv. 650306 - 04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19164 del 2017 Rv. 645036 - 03, N. 18 del 2007 Rv. 594261 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6350 del 05/03/2019 (Rv. 653187 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore:

AMELIA TORRICE. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

P. (INNOCENTI BIANCA MARIA) contro I. (CIMINELLI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 27/01/2014

098058 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011595/2016 64000701

Massime precedenti Conformi: N. 11595 del 2016 Rv. 640007 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza** n. 6343 del 05/03/2019 (Rv. 653186 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (FIORILLO LUIGI) contro E. (SAPORITO GUGLIELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/05/2016

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Domanda al giudice amministrativo per l'annullamento dell'atto amministrativo illegittimo - Effetti - Interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria successivamente esercitata contro la P.A. dinanzi al giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Abuso del processo - Esclusione.

In tema di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, la domanda di annullamento dell'atto proposta al giudice amministrativo - nell'assetto normativo anteriore alla l. n. 205 del 2000, che ha concentrato presso tale giudice la tutela risarcitoria con la demolitoria - esprime la volontà del danneggiato di reagire all'azione autoritativa illegittima e, quindi, interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria, successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario, non potendosi ipotizzare in tale situazione, una fattispecie di abuso del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 430 del 2019 Rv. 652223 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25572 del 2014 Rv. 633354 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6344 del 05/03/2019 (Rv. 653200 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ASSENATO GIUSEPPE SANTE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/11/2013

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Giudizio di rinvio - Mancato rispetto del "decisum" della sentenza di cassazione - Vizio "in procedendo" - Configurabilità - Conseguenze - Poteri della Corte di cassazione - Rigetto nel merito - Ammissibilità - Fattispecie.

La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del "decisum" della sentenza di cassazione concreta denuncia di "error in procedendo" per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia emessa in sede di rinvio e rigettato la domanda della lavoratrice, che, nel riassumere il giudizio in sede di rinvio, aveva insistito nell'originaria richiesta - già disattesa in fase rescindente - di ricalcolo della retribuzione per effetto del riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, a seguito del passaggio presso lo Stato, invece che riformulare la pretesa nel senso di accertare il diritto ad eventuali differenze retributive "sostanziali" emergenti dal raffronto tra la retribuzione goduta immediatamente prima del passaggio e quella riconosciuta all'atto del medesimo passaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 6461 del 2005 Rv. 580271 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7698 del 2018 Rv. 648190 - 01, N. 3955 del 2018 Rv. 647417 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6333 del 05/03/2019 (Rv. 653177 - 02)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

T. (MARESCA ARTURO) contro P. (BRASCHI GIANLUCA)

Rigetta, TRIBUNALE PISA, 18/06/2013

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010777/2017 64416101

Massime precedenti Conformi: N. 10777 del 2017 Rv. 644161 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6333 del 05/03/2019 (Rv. 653177 - 03)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

T. (MARESCA ARTURO) contro P. (BRASCHI GIANLUCA)

Rigetta, TRIBUNALE PISA, 18/06/2013

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003 - Trattamento di fine rapporto - Inclusione - Fondamento.

In tema di appalto, le quote di trattamento di fine rapporto relative ai periodi di esecuzione dell'appalto devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276 del 2003, attesa la natura di retribuzione differita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 273 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 10354 del 2016 Rv. 639646 - 01, N. 27678 del 2018 Rv. 651264 - 01, N. 17725 del 2017 Rv. 644997 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6333 del 05/03/2019 (Rv. 653177 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

T. (MARESCA ARTURO) contro P. (BRASCHI GIANLUCA)

Rigetta, TRIBUNALE PISA, 18/06/2013

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Appalto - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Azione diretta nei confronti del committente - Finalità - Sopravvenuto fallimento dell'appaltatore - Improcedibilità dell'azione - Esclusione - Violazione della "par condicio creditorum" - Insussistenza.

081159 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI In genere.

In materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata; né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 515 del 2016 Rv. 638261 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6266 del 04/03/2019 (Rv. 653181 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **GUGLIELMO CINQUE**. Relatore: **GUGLIELMO CINQUE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

P. (GRANOZZI GAETANO) contro F. (CAMERA GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/12/2012

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Sentenza d'appello - Domanda di revocazione per errore di fatto - Rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che rigetta la domanda di revocazione per errore di fatto è ammissibile, pur dopo il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice di legittimità sul merito, stante la completa autonomia dei due giudizi, sempre che la questione non sia già stata esaminata e decisa, ancorché sotto il diverso angolo prospettico dell'errore di diritto, risolvendosi altrimenti in un'inammissibile duplicazione di giudizi in violazione del principio del "ne bis in idem" e dell'intangibilità del giudicato. (Nella specie, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione perché la questione della nullità del termine, con riferimento ad una specifica condizione posta dalla contrattazione collettiva, era già stata decisa in modo definitivo in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1520 del 2016 Rv. 638237 - 01, N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6269 del 04/03/2019 (Rv. 653182 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (ALFONSI GUIDO) contro A. (COLAGRANDE ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/10/2016

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Obbligazione risarcitoria - Emolumenti previdenziali e indennitari - "Compensatio lucri cum damno" - Operatività - Fattispecie.

In tema responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (nella specie rendita

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Inail, pensione privilegiata ed incentivo all'esodo agevolato), in quanto tale indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità del terzo autore del fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1910, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12565 del 2018 Rv. 648648 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 6264 del 04/03/2019 (Rv. 653180 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (PATERNO' RADDUSA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2016

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Blocco degli incrementi retributivi - Ambito di applicazione - Società private a totale partecipazione pubblica - Conto economico consolidato della pubblica amministrazione - Inclusione - Applicabilità - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il congelamento triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di anzianità, da computarsi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, introdotto, per il triennio 2011-2013, dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, è applicabile anche ai dipendenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla progressione automatica, per il suddetto triennio, a dirigenti dell'ANAS, società partecipata al 100% dallo Stato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 21 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST., Legge 31/12/2009 num. 196 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12624 del 2015 Rv. 635722 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22409 del 2018 Rv. 650605 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6255 del 04/03/2019 (Rv. 653178 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

M. (CRAPOLICCHIO SILVIO) contro A. (GALLOTTI DAVIDE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2016

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Controversia in materia di lavoro - Contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda - Deposito insieme al ricorso - Omissione - Produzione per estratto ovvero rinvio generico al fascicolo di merito - Insufficienza - Conseguenze - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c. - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4350 del 2015 Rv. 634586 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6272 del 04/03/2019 (Rv. 653183 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (ROMANO OTTAVIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/05/2013

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Ente Poste Italiane - Trasferimento del lavoratore ad altra amministrazione - Continuazione del rapporto di lavoro - Configurabilità - Inquadramento del lavoratore - Criteri.

Il trasferimento su domanda del personale di Poste Italiane ad altra amministrazione presso la quale già prestava servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, attuato ai sensi della l. n. 449 del 1997, è assimilabile alla cessione del contratto; di conseguenza, l'ente di destinazione deve procedere all'inquadramento del lavoratore sulla base della posizione dal medesimo posseduta nell'ambito della precedente fase del rapporto, individuando la posizione ad essa maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'amministrazione di destinazione.

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1995 num. 273 art. 1, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/05/1965 num. 163 art. 4 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 18416 del 2014 Rv. 631918 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3 del 2017 Rv. 642399 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6257 del 04/03/2019 (Rv. 653179 - 01)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **UMBERTO BERRINO**. Relatore:

UMBERTO BERRINO. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

I. (PREDEN SERGIO) contro N. (TRANE PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2013

129091 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - IN GENERE Pensione di reversibilità - Acquisto "iure proprio" al momento della morte del titolare della pensione diretta - Spettanza - Condizioni - Fattispecie.

La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite "iure proprio", spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso. (Nella specie, il "de cuius", di nazionalità croata e deceduto nel 2009, godeva della pensione diretta dal 1984, sicché alla pensione di reversibilità si applicava la convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1957, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, è sufficiente l'avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale).

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23841 del 2015 Rv. 637920 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6145 del 01/03/2019 (Rv. 653076 - 01)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (GUARINO SALVATORE PAOLO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/05/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Provvedimenti del giudice - Sentenza - Motivazione apparente - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

100150 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE In genere.

Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2731 del 2017 Rv. 642269 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 6150 del 01/03/2019 (Rv. 653082 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (AMATO ANTONINO) contro L. (FONTANA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/05/2014

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Lavoratore che assiste disabile in situazione di gravità - Diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Esercizio anche in corso di rapporto - Sussistenza - Fondamento.

In materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla l. n. 53 del 2000 e dalla l. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 6, Legge 03/03/2009 num. 18, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 24, Legge 08/03/2000 num. 53 art. 19, Legge 08/03/2000 num. 53 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 3896 del 2009 Rv. 606626 - 01, N. 16298 del 2015 Rv. 636720 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 8958 del 29/03/2019 (Rv. 653394 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **PAOLA GHINOY.** Relatore: **PAOLA GHINOY.**

E. (SAVOIA MARIA ROSARIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/01/2017

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Concessionario per la riscossione - Procedimento per il recupero di contributi previdenziali - Obbligo di versamento ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Esonero ex art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Fondamento.

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede, nell'ipotesi di integrale infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, che la parte che l'ha proposta sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica anche al concessionario per la riscossione nei procedimenti in tema di contributi previdenziali, poiché l'esonero previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e non introduce una deroga di carattere generale in favore del concessionario alla disciplina in tema di contributo unificato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 17215 del 2018 Rv. 649379 - 01, N. 26907 del 2018 Rv. 651141 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 8790 del 29/03/2019 (Rv. 653392 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PAOLA GHINOY.** Relatore: **PAOLA GHINOY.**

B. (MORI PIERGIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/05/2016

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fattispecie.

L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione ritenuta corretta dalla S.C. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 26433 del 2017 Rv. 646163 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 8792 del 29/03/2019 (Rv. 653393 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**.

F. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 24/05/2017

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo - Valore indeterminabile - Esclusione - Valore economico - Criteri di calcolo.

La controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno e in relazione a un numero limitato di giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile, essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 8731 del 28/03/2019 (Rv. 653391 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

Z. (CANESTRINI NICOLA) contro I. (PATTERI ANTONELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 20/04/2017

129196 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE Indebito previdenziale - Presupposti - Dolo del pensionato - Nozione - Fattispecie.

In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente. (Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11498 del 1996 Rv. 501513 - 01, N. 1919 del 2018 Rv. 647242 - 01, N. 27096 del 2018 Rv. 651253 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 8495 del 27/03/2019 (Rv. 653390 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

T. (MAZZOTTA ORONZO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/03/2017

129145 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE Esenzione contributiva di cui all'art. 8 della l. n. 991 del 1952 - Declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 179 del 2009 - Conseguenze.

La domanda di restituzione dei contributi versati sulle retribuzioni corrisposte agli operai agricoli occupati alle dipendenze delle imprese e dei datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, in virtù dell'esenzione contributiva ex art. 8 della l. n. 991 del 1952, deve ritenersi sprovvida di base normativa per effetto della sentenza della Corte cost. n. 182 del 2018, che ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 nella parte in cui aveva dichiarato la permanenza in vigore della predetta disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1952 num. 991 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19420 del 2013 Rv. 628403 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 8423 del 26/03/2019 (Rv. 653388 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUCIA ESPOSITO**. Relatore: **LUCIA ESPOSITO**.

O. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/12/2016

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Preavviso di iscrizione ipotecaria - Motivazione mediante richiamo agli atti presupposti - Sufficienza - Fondamento.

Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22018 del 2017 Rv. 645719 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 8426 del 26/03/2019 (Rv. 653389 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **LUCIA ESPOSITO**. Relatore: **LUCIA ESPOSITO**.

D. (MADDALONI FRANCESCO) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza territoriale - Inderogabilità - Indicazione del giudice competente da parte dell'istante - Necessità - Esclusione - Fondamento.

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9373 del 2014 Rv. 630433 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 7883 del 20/03/2019 (Rv. 653249 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **LUCIA ESPOSITO.** Relatore: **LUCIA ESPOSITO.**

L. (LI VOLSI SANTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/02/2017

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Rito del lavoro - Produzione di documenti nuovi in appello - Indispensabilità ai fini della decisione - Valutazione del giudice - Necessità.

Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l'ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al "thema probandum", avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24164 del 2017 Rv. 645542 - 02, N. 11845 del 2018 Rv. 648821 - 01, N. 17196 del 2018 Rv. 649748 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 7350 del 14/03/2019 (Rv. 653143 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **LUCIA ESPOSITO.** Relatore: **LUCIA ESPOSITO.**

P. (TRENTO LEONARDO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/12/2016

132125 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001483/2015 63419201

Massime precedenti Conformi: N. 1483 del 2015 Rv. 634192 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 7352 del 14/03/2019 (Rv. 653144 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **LUCIA ESPOSITO.** Relatore: **LUCIA ESPOSITO.**

M. (COSI SAVERIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2017

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016037/2014 63193001

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 16037 del 2014 Rv. 631930 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 6752 del 08/03/2019 (Rv. 653248 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore: **FRANCESCA SPENA.**

D. (MACCARRONE GIUSEPPE) contro I.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 11/05/2017

129153 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Controversie previdenziali o assistenziali - Esenzione dalle spese - Soglia - Reddito imponibile - Calcolo - Modalità.

In materia di controversie previdenziali e assistenziali, il calcolo della soglia reddituale rilevate ai fini della esenzione dalle spese di lite della parte soccombente deve tener conto del reddito fissato dall'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale deve essere aumentato nella misura di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato, e successivamente raddoppiato, ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 24303 del 2016 Rv. 642277 - 01, N. 22952 del 2016 Rv. 641507 - 01, N. 545 del 2015 Rv. 634268 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 6723 del 07/03/2019 (Rv. 653174 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PAOLA GHINOY.** Relatore: **PAOLA GHINOY.**

C. (SPAGNUOLO GIUSEPPE) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/03/2017

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Estratto di ruolo - Impugnazione - Previa notifica della cartella di pagamento - Assenza di minaccia attuale di atti esecutivi - Carenza d'interesse ad agire - Opposizione all'esecuzione - Inammissibilità.

In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22946 del 2016 Rv. 642975 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5443 del 2019 Rv. 652925 - 01, N. 27799 del 2018 Rv. 651082 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 6394 del 05/03/2019 (Rv. 653173 - 01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **LUIGI CAVALLARO**. Relatore: **LUIGI CAVALLARO**.

S. (PUTIGNANO NICOLA) contro A. (TROTTA EDVIGE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/01/2017

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE Conoscibilità da parte del giudice - Contratto collettivo nazionale di lavoro privato e contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego - Differenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

La conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziosamente nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, nel rigettare la domanda del ricorrente volta a conservare il trattamento economico di dirigente medico di secondo livello, aveva riqualificato d'ufficio la fattispecie controversa secondo la disciplina applicabile del CCNL della Dirigenza Medica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 19507 del 2014 Rv. 632669 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 6229 del 04/03/2019 (Rv. 653142 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**.

R. (MESITI DOMENICO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/01/2017

129015 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA Indennità di disoccupazione agricola - Presupposti - Iscrizione negli elenchi anagrafici - Provvedimento amministrativo di esclusione - Decadenza dall'impugnazione ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 - Conseguenze - Diritto alla prestazione previdenziale - Esclusione.

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI In genere.

In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 22, Legge 11/03/1970 num. 83, Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14994 del 2005 Rv. 582913 - 01, N. 9622 del 2015 Rv. 635395 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1133 del 2000 Rv. 541215 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 6179 del 01/03/2019 (Rv. 653141 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **LUIGI CAVALLARO.** Relatore: **LUIGI CAVALLARO.**

D. (PONTE GIOVANNI) contro F.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione su questione di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio - Erronea qualificazione come questione di competenza - Mezzo di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Fondamento - Fattispecie.

Quando sia stata decisa una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario (come, nella specie, il medesimo tribunale in funzione di giudice fallimentare e quale giudice del lavoro), qualificandola erroneamente come questione di competenza, il mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell'apparenza, il regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 5313 del 2014 Rv. 631008 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8905 del 2015 Rv. 635212 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14790 del 2016 Rv. 640707 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 6178 del 01/03/2019 (Rv. 653140 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **FRANCESCA SPENA.** Relatore: **FRANCESCA SPENA.**

S. (CENTONZE VALENTINA) contro I.

Regola competenza

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Obblighi dei datori di lavoro - Art. 444, comma 3, c.p.c. - Ufficio competente - Individuazione - Criteri.

Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29955 del 2017 Rv. 646478 - 01, N. 10702 del 2015 Rv. 635460 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8812 del 29/03/2019 (Rv. 653350 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **GIANCARLO TRISCARI**.

Relatore: **GIANCARLO TRISCARI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

M. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/12/2013

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Deducibilità dei costi - Art. 110, commi 10 e 11, Tuir - Contrasto con il principio OCSE di non discriminazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di reddito d'impresa, la disciplina di cui all'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo in vigore "ratione temporis") - che subordina la deducibilità dei costi scaturenti da operazioni commerciali con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata alla prova, da parte del contribuente, dell'effettività dell'operazione - non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 24, par. 24, del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, atteso che il peculiare regime probatorio previsto dalla norma interna opera solo sul piano della verifica dell'effettività dell'operazione, sicché, una volta fornita tale prova, i costi sono deducibili secondo le regole ordinarie.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8847 del 29/03/2019 (Rv. 653355 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/05/2012

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Versamento in tutto o in parte indebito - Diritto al rimborso - Termine di decadenza - Decorrenza - Conseguenze.

In tema di rimborsi di imposte indebitamente corrisposte, il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dalla data del versamento, indipendentemente sia dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in relazione al quale è stato effettuato il versamento sia da quella di scadenza del termine ultimo normativamente previsto per il versamento del saldo relativo a quanto dichiarato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 02/11/1998 num. 421 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2533 del 2018 Rv. 647107 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8833 del 29/03/2019 (Rv. 653354 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.

B. (PROCIDA MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/06/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE PREU - Accertamento - Competenza.

In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU), sono competenti territorialmente per l'accertamento gli uffici dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del distretto dove sono ubicati il domicilio fiscale o la sede legale del concessionario di rete, nell'ipotesi di trasmissione in via telematica dei dati di gioco relativi ad apparecchi collegati al punto di accesso (cd. PDA), mentre per la liquidazione integrativa rispetto a quella forfettaria sono competenti gli uffici del distretto di ubicazione degli apparecchi sottoposti a controllo, nel caso di mancata trasmissione dei dati di gioco in relazione ad apparecchi non collegati al punto di accesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 13, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 13, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. min. EFI 12/03/2004 num. 86 art. 2 lett. B), Decr. Minist. min. EFI 12/03/2004 num. 86 art. 5 com. 3, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13116 del 2018 Rv. 648667 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8854 del 29/03/2019 (Rv. 653533 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO.

N. (ALLEGRO ENRICO) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/09/2012

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamenti mediante studi di settore - Avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007 - Grave incongruenza - Necessità - Fondamento.

In tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della "grave incongruenza" di cui all'art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2007, in quanto l'art. 10, comma 1, della l. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 23, della l. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62 sexies, che, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato.

Riferimenti normativi: Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 27847 del 2018 Rv. 651412 - 01

Annotata

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8814 del 29/03/2019 (Rv. 653352 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **PIETRO CAMPANILE**. Relatore: **PIETRO CAMPANILE**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/11/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessaria indicazione del nominativo del delegato - Omissione - Nullità della delega e dell'atto impositivo - Esclusione - Ragioni.

La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5200 del 2018 Rv. 647281 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8822 del 29/03/2019 (Rv. 653353 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE SAIEVA**. Relatore: **GIUSEPPE SAIEVA**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

V. (CAFARO LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/09/2012

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento induttivo mediante "tovagliometro" - Legittimità - Fondamento.

L'accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, operato mediante la determinazione dei ricavi di un'impresa di ristorazione in base al consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (risultante per quelli di carta dalle fatture o ricevute di acquisto e per quelli di stoffa dalle ricevute della lavanderia), è legittimo, in quanto costituisce un dato assolutamente normale quello secondo cui per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto idoneo, anche di per sé solo, a lasciare presumere il numero dei pasti effettivamente consumati, pur dovendosi ragionevolmente sottrarre dal totale una certa percentuale di tovaglioli normalmente utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei dipendenti, l'uso da parte dei camerieri e le evenienze più varie per le quali ciascun cliente può essere indotto ad utilizzare più tovaglioli.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D) CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20060 del 2014 Rv. 632350 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8857 del 29/03/2019 (Rv. 653356 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LUIGI D'ORAZIO.** Relatore: **LUIGI D'ORAZIO.**

I. (RAGUCCI GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/01/2015

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cessionario - Solidarietà passiva ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti.

In tema d'IVA, il cessionario, ove sia soggetto passivo di tale imposta, è solidalmente responsabile con il cedente, ai sensi dell'art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora la cessione, avente ad oggetto i beni individuati dal relativo decreto ministeriale, sia effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale degli stessi ed il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione effettuata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 877 del 2019 Rv. 652193 - 02, N. 2853 del 2019 Rv. 652374 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8813 del 29/03/2019 (Rv. 653351 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **PIERPAOLO GORI.** Relatore: **PIERPAOLO GORI.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

F. (VANZ GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/03/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Determinazione "pro rata" - Criteri - Fattispecie.

In tema di IVA, per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. "pro rata"), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva incluso nella relativa percentuale le operazioni derivanti dall'attività finanziaria svolta da una società, non trattandosi di un'attività occasionale o accessoria, bensì comprimaria o parallela a quella di gestione autostradale, come attestato dall'istituzione di due libri contabili separati per le due attività, dai quali era emersa la misura dei ricavi derivanti dall'attività finanziaria in misura pari a cinque volte la misura dei ricavi derivanti dall'attività gestoria).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7654 del 2017 Rv. 643473 - 01

Annotata

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8654 del 28/03/2019 (Rv. 653532 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore: **ANTONIO MONDINI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (DE GUIDI LUCIA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/03/2015

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Art. 12 della l. n. 212 del 2000 - Verifiche "in loco" eseguite da soggetti diversi dalla guardia di finanza - Operatività - Fondamento - Enti locali e società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione.

In tema di accertamento, le regole di garanzia stabilite dall'art. 12 della l. n. 212 del 2000 hanno valenza generale e, pertanto, non operano solo nell'ipotesi nella quale la verifica "in loco" sia effettuata dalla guardia di finanza, ma anche ove la stessa sia compiuta da altri organi di controllo: ne deriva che tali regole trovano applicazione anche nei confronti degli enti locali , nonché, per evidente identità di "ratio", nei confronti delle società a cui gli enti impositori affidino, in concessione, compiti di accertamento e di riscossione delle imposte, inclusi quelli di rilevazione dei dati necessari alla determinazione della base imponibile.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24928 del 2008 Rv. 604852 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8618 del 28/03/2019 (Rv. 653527 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANDREA VENEGONI**. Relatore: **ANDREA VENEGONI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GUALTIERI CESIDIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 02/03/2011

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione atto di impugnazione non andata a buon fine - Imputabilità al notificante - Trasferimento del domicilio del difensore del destinatario - Criteri - Fattispecie.

Nell'ipotesi di notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. (Nella specie, in applicazione del principio, poiché il domicilio del difensore ove doveva essere eseguita la notifica si era spostato sempre all'interno della città de L'Aquila, la S.C. ha escluso che ricorresse il requisito della assenza di negligenza nel notificante che giustifica la possibilità di rinnovare la notifica, stante la notorietà del sisma verificatosi nel 2009 e delle conseguenti condizioni della città, eventi questi che imponevano di effettuare gli accertamenti necessari a verificare se l'immobile non fosse più abitato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15056 del 2018 Rv. 649074 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8620 del 28/03/2019 (Rv. 653528 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DARIO CAVALLARI**. Relatore: **DARIO CAVALLARI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (ZAGLIO ANDREA) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 12/11/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Unità collabente - Conforme iscrizione catastale in categoria F/2 - Imponibilità - Esclusione - Riferimento al valore venale dell'area su cui il fabbricato è edificato - Esclusione - Fondamento.

Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17815 del 2017 Rv. 645016 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8641 del 28/03/2019 (Rv. 653531 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/07/2011

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione - Conseguenze - Rimessione in termini - Condizioni - Fattispecie.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in quanto il ricorrente aveva richiesto all'amministrazione postale il rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno solo dopo sei anni dalla data di spedizione dell'atto, senza verificare in precedenza la sorte del plico postale).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 19623 del 2015 Rv. 636610 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18361 del 2018 Rv. 649461 - 01, N. 26108 del 2015 Rv. 638052 - 01, N. 23793 del 2018 Rv. 650364 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8627 del 28/03/2019 (Rv. 653529 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO DE MASI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

B. (CANTELLI SALVATORE) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/07/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Abitazione principale - Residenza anagrafica nell'immobile - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Contemporaneo utilizzo di più unità catastali - Possibilità - Conseguenze.

In tema di ICI, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 non è necessariamente correlata alla residenza anagrafica del contribuente, essendo consentito a quest'ultimo di dimostrare che l'abitazione principale si trova altrove, anche in più unità catastali, purché il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, considerato che assume rilievo non il numero delle unità catastali ma l'effettiva utilizzazione quale abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 13062 del 2017 Rv. 644349 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8630 del 28/03/2019 (Rv. 653530 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO DE MASI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

P. (STUFANO SEBASTIANO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 18/04/2014

100283 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI Decisioni della Corte di cassazione - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c. - Inammissibilità - Contrasto con il principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. non si pone in contrasto - oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 5)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30994 del 2017 Rv. 646963 - 01, N. 23833 del 2015 Rv. 637609 - 01, N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8508 del 27/03/2019 (Rv. 653345 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PAOLO BERNAZZANI.** Relatore: **PAOLO BERNAZZANI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/04/2011

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Interessi - Motivazione "per relationem" alla dichiarazione oggetto di controllo cartolare - Sufficienza - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 14236 del 2017 Rv. 644434 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8513 del 27/03/2019 (Rv. 653059 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **GIANLUCA GRASSO.** Relatore: **GIANLUCA GRASSO.** P.M. **TASSONE KATE.** (Conf.)

E. (MARONGIU GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 01/12/2011

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Riscossione dazi e diritti doganali in pendenza di giudizio e prima della decisione - Limiti - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il contribuente abbia impugnato l'avviso di rettifica e non sia ancora intervenuta la decisione di primo grado, non è preclusa all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, posto che, da un lato, l'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere una diversa modulazione dell'ammontare del tributo dovuto in relazione alla progressione dei gradi di giudizio, trova applicazione nella fase "post decismum" e non in quella "ante decismum", mentre, dall'altro, manca, in materia doganale, una norma analoga all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 che, per la riscossione delle imposte dirette sui redditi, limita, a seguito dell'impugnativa, l'importo iscrivibile a ruolo a quello relativo alla "fase amministrativa" del procedimento, ossia dalla notifica dell'atto impositivo sino alla pronuncia in primo grado, tanto più che una limitazione dell'iscrizione a ruolo dell'importo accertato anteriormente alla decisione giurisdizionale, si porrebbe in contrasto con l'art. 244 del Codice doganale comunitario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 244

Massime precedenti Conformi: N. 20669 del 2014 Rv. 632919 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8536 del 27/03/2019 (Rv. 653526 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **ANDREA PENTA.** Relatore: **ANDREA PENTA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

I. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro C. (DE PAOLI LUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/12/2013

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali - Attività dei concessionari - Natura concorrenziale - Conseguenze.

Sono assoggettate all'ICI le aree scoperte funzionali all'attività dei concessionari di beni demaniali portuali, ove dette aree siano necessarie per lo svolgimento della relativa attività commerciale, esercitata in forma concorrenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10031 del 2017 Rv. 643809 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8514 del 27/03/2019 (Rv. 653346 - 02)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO.**

Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

B. (CARLEO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/06/2012

024046 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERNI - CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI Atti dell'Amministrazione finanziaria - Parere favorevole - Affidamento del contribuente - Coordinamento con il principio di inderogabilità della normativa tributaria - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE In genere.

L'affidamento del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo interpretativo dell'Amministrazione finanziaria deve essere valutato avendo riguardo all'inderogabilità delle norme tributarie ed all'indisponibilità della relativa obbligazione, alla vincolatività della funzione impositiva ed all'irrinunciabilità del diritto da parte del Fisco, sicché l'eventuale violazione del principio di buona fede nello svolgimento dell'attività amministrativa non obbliga l'Amministrazione ad emanare un provvedimento "contra legem" per il solo fatto che, nella fase istruttoria, abbia erroneamente valutato la disciplina applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1, Costituzione art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 21461 del 2007 Rv. 601165 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23031 del 2007 Rv. 599750 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8529 del 27/03/2019 (Rv. 653348 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA.** Relatore:

GIACOMO MARIA STALLA. P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)

S. (GRADARA RITA) contro C. (IZZO RAFFAELE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2013

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Fabbricati a destinazione speciale o particolare - Stima diretta - Sopralluogo - Necessità - Limiti.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 604 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 6633 del 2019 Rv. 652794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22886 del 2006 Rv. 594099 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8514 del 27/03/2019 (Rv. 653346 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO.**

Relatore: **ANDREINA GIUDICEPIETRO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

B. (CARLEO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/06/2012

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni fiscali - Interessi ex l. n. 313 del 1993 - Regime di esenzione di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di agevolazioni fiscali, gli interessi legali previsti dall'art. 1 della l. n. 313 del 1993 sui titoli di Stato al portatore sottratti, smarriti o distrutti, non sono equiparabili a quelli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973, scaturenti direttamente dagli investimenti in titoli di Stato, aventi natura diversa e ricollegati al verificarsi di presupposti differenti, né è possibile l'estensione, in favore dei primi, del regime di esenzione stabilito per questi ultimi, attesa la natura eccezionale del trattamento tributario agevolativo, insuscettibile di applicazione analogica, con conseguente, ordinario assoggettamento degli stessi al regime giuridico ordinario di tassazione dei redditi di capitale.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1993 num. 313 art. 1, DPR 14/02/1963 num. 1343 art. 51 com. 4, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 31, Preleggi art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8545 del 27/03/2019 (Rv. 653349 - 01)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **ANTONIO MONDINI.**

Relatore: **ANTONIO MONDINI.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

C. (RAMPAZZO RAFFAELLA) contro C. (MOLLO ANTONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/01/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Area fabbricabile - Criterio del valore commerciale complessivo - Determinazione - Modalità.

In tema di ICI, la base imponibile di un'area fabbricabile va individuata, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione al suo valore commerciale complessivo che, dovendo tener conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11176 del 2010 Rv. 613191 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8534 del 27/03/2019 (Rv. 653525 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Parz. Diff.)

C. (FEBBO FRANCESCO PAOLO) contro O. (OSNATO ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/05/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Domanda di rimborso del contribuente - Accertamento incidentale sull'erroneità della categoria catastale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rimborso del contribuente l'erroneità della categoria catastale non può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, con la conseguenza che l'atto di classamento, che costituisce il presupposto della pretesa tributaria, deve essere oggetto di autonoma impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11588 del 2017 Rv. 644170 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8520 del 27/03/2019 (Rv. 653347 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ROSITA D'ANGIOLELLA**. Relatore: **ROSITA D'ANGIOLELLA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

F. (TORTONESE MARIO) contro M.

Dichiara inammissibile, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 26/11/2012

178527 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI - IN GENERE Fondazione Ordine Mauriziano - Regime di favore ex art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRPEG, la Fondazione Ordine Mauriziano, sebbene abbia natura di ente pubblico ospedaliero, non gode del regime di agevolazione fiscale previsto dall'art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 817 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), svolgendo anche ulteriori compiti in materia di beneficenza, istruzione e di culto che, sebbene non prevalenti rispetto alle finalità sanitarie, precludono l'applicazione della normativa di favore, che opera solo per gli enti istituiti esclusivamente per l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1986 num. 917 art. 88 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 41, Legge 12/02/1968 num. 132 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18458 del 2012 Rv. 624157 - 01, N. 29185 del 2017 Rv. 646289 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8144 del 22/03/2019 (Rv. 653522 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (FALESSI ROBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2010

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imprese di autotrasporto merci per conto terzi - Deduzione forfettaria ex art. 66 TUIR - Applicabilità - Condizioni.

In tema di determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, la deduzione forfettaria, giornaliera e annuale ex art. 66, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, delle spese non documentate per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore, è subordinata alla predisposizione e conservazione da parte del contribuente di un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata, nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 5

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8144 del 22/03/2019 (Rv. 653522 - 02)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (FALESSI ROBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/12/2010

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imprese di autotrasporto merci per conto terzi - Condizioni per la deduzione forfettaria ex art. 66 TUIR - Violazione - Natura meramente formale - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 66, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, non costituisce mera irregolarità formale, trattandosi di condizioni necessarie per beneficiare della relativa agevolazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66 com. 5

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8148 del 22/03/2019 (Rv. 653340 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: ALESSANDRO RANALDI. Relatore: ALESSANDRO RANALDI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

R. (LONGO MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/11/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Esclusione - Fondamento.

Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 1540 del 2017 Rv. 642457 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 21570 del 2016 Rv. 641490 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8175 del 22/03/2019 (Rv. 653523 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **FABIO ANTEZZA.** Relatore: **FABIO ANTEZZA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LAURITA LONGO LUCIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/12/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Sanzioni - Esimente della forza maggiore - Situazione di illiquidità - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

179816 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accise, la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 3049 del 2018 Rv. 647110 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8164 del 22/03/2019 (Rv. 653342 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (FANTOZZI AUGUSTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 19/09/2012

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Redditi di impresa - Canoni percepiti per il godimento di immobili di interesse storico o artistico - Configurabilità - Fondamento.

I canoni derivanti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939, che siano oggetto dell'attività dell'impresa, rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del relativo reddito secondo i criteri ordinari, atteso che l'art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991 si riferisce al solo reddito fondiario in quanto i costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili, giustificazione, quest'ultima, che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa, determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che, a differenza di quanto avviene per i redditi fondiari, sono deducibili.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90

Massime precedenti Conformi: N. 7542 del 2011 Rv. 617557 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7615 del 2014 Rv. 630012 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5518 del 2011 Rv. 616574 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8145 del 22/03/2019 (Rv. 653339 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 24/10/2011

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Prestazioni del chiropratico - Esenzione ex art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10 n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 non opera con riferimento alla figura del chiropratico, le cui prestazioni professionali non possono, anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 244 del 2007, in difetto di un regolamento attuativo volto a determinare i criteri definitori della professione di chiropratico e per l'esercizio in concreto di quest'ultima, essere ricomprese tra le prestazioni sanitarie e di diagnosi, cura e riabilitazione per le quali trova applicazione detta esenzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13 lett. A1C, DM min. SAL 29/03/2001 art. 3, Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22812 del 2014 Rv. 632910 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8168 del 22/03/2019 (Rv. 653343 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **GIOVANNI FANTICINI.** Relatore: **GIOVANNI FANTICINI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (CESARO VINCENZO MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/11/2012

279001 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Accise - Cessione di gas petroliferi liquefatti in bombole da 10-15 Kg - Presunzione di uso domestico - Presupposti - Limiti.

In tema di accise, la cessione di gas petroliferi liquefatti in bombole da 10-15 Kg si presume effettuata per uso domestico ai sensi dell'art. 8, comma 36, della l. n. 67 del 1988, come interpretato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 202 del 1989, conv. in l. n. 263 del 1989, purché, sebbene formalmente lecita, non sia effettuato allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo di dette disposizioni, così integrando un abuso del diritto con conseguente inopponibilità del negozio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 36, Decreto Legge 29/05/1989 num. 202 art. 1, Legge 28/07/1989 num. 263

Massime precedenti Vedi: N. 4503 del 2009 Rv. 606844 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8155 del 22/03/2019 (Rv. 653341 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **SALVATORE LEUZZI.** Relatore: **SALVATORE LEUZZI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

K. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/06/2012

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE IVA su operazioni doganali - Termine di cui all'art. 5, comma 3, l. n. 213 del 2000 - Perentorietà - Fondamento e conseguenze.

In tema di IVA su operazioni doganali compiute tra il 1° e il 24 dicembre, il termine del 30 dicembre di ciascun anno previsto dall'art. 5, comma 3, della l. n. 213 del 2000, pur in difetto di espressa indicazione normativa, deve ritenersi perentorio, in quanto ha la finalità di assicurare il versamento del tributo in un termine utile ad imputarlo all'esercizio finanziario in corso: peraltro detto termine deve ritenersi prorogato "ipso iure" al giorno successivo ove detta data ricada in un giorno festivo, senza che, trattandosi di un principio generale possa ostare all'operatività dello stesso la locuzione "non oltre" contenuta nel richiamato art. 5, comma 3, della l. n. 213 del 2000.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/2000 num. 213 art. 5 com. 3

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8120 del 22/03/2019 (Rv. 653519 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIUSEPPE FICHERA.**

Relatore: **GIUSEPPE FICHERA.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (GELSOMINO MICHELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/11/2010

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Società di capitali - Amministratore di fatto - Legittimazione ad agire in nome e per conto della società - Prova della propria qualità - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Colui che agisce in giudizio in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, non in virtù di una formale nomina di fonte statutaria o assembleare, ma quale amministratore di fatto, che esercita poteri gestori analoghi all'amministratore di diritto, ha l'onere di dimostrare l'effettivo esercizio di tali poteri, ai fini dell'accertamento della legittimazione ad agire in nome e per conto della società, non potendo invocare a supporto delle proprie allegazioni norme statutarie o risultanze del registro delle imprese. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata, che aveva ritenuto provata la qualità di amministratore di fatto in capo a colui che aveva agito in tale veste, sulla scorta di una sentenza di tribunale che, proprio per l'attività svolta in tale qualità, lo aveva condannato al risarcimento dei danni cagionati alla società, considerato che, peraltro, tale decisione era stata totalmente riformata in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22099 del 2013 Rv. 628106 - 01, N. 20563 del 2014 Rv. 632726 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20596 del 2007 Rv. 599251 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8135 del 22/03/2019 (Rv. 653520 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.**
(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (ORDINE GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 22/03/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Funghi "agaricus" - Classificazione - Criteri - Elementi di conservazione - Rilevanza - Fondamento.

Ai fini della classificazione doganale della merce, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 2626 del 13 dicembre 1999, anche per i funghi "agaricus" (prima diversamente disciplinati) occorre distinguere tra funghi conservati in aceto, riconducibili alla sottovoce 2001 90 50, e funghi conservati in salamoia, riconducibili alla voce 2003 10, con la precisazione che, nei primi - pur potendo rinvenirsi, oltre all'aceto, altre sostanze utilizzate per la preparazione - non è consentita la presenza di un tenore, in peso, di sale superiore al 2,5%, dovendo altrimenti ritenersi, in base alla regola 3 lett. b) del Regolamento (CEE) n. 2658 del 23 luglio 1987, che l'elemento di conservazione non è più l'aceto ma, appunto, il sale, con conseguente applicazione della diversa voce tariffaria sopra indicata.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 13/12/1999 num. 2626 art. 1, Regolam. Commissione CEE 13/12/1999 num. 2626 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658 art. 3 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 26297 del 2010 Rv. 615754 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8178 del 22/03/2019 (Rv. 653344 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **PAOLO DI MARZIO.** Relatore: **PAOLO DI MARZIO.** P.M. **TASSONE KATE.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FASSARI CLAUDIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/05/2012

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Proposizione dell'istanza ad ufficio territorialmente incompetente - Sospensione del termine per il ricorso giurisdizionale - Operatività - Fondamento

Il deposito dell'istanza di accertamento con adesione ad un ufficio territorialmente incompetente è idoneo a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, sia in quanto detto ufficio è tenuto a trasmettere l'istanza a quello competente in conformità alle regole della leale collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia per l'esigenza di sollecita decisione sui diritti delle parti ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30229 del 2018 Rv. 651427 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8179 del 22/03/2019 (Rv. 653524 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ABBAMONTE ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/11/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Base imponibile - Contributi erogati ad azienda di trasporto pubblico locale - Inclusione - Ragioni.

Sono imponibili ai fini IRAP i contributi erogati alle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 355 del 2003, conv. con modif. in l. n. 47 del 2004, in quanto non si può configurare una correlazione diretta tra detti contributi ed i costi non deducibili, costituiti dalle spese per il personale (agli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997), e considerato che né la legge istitutiva né altre disposizioni normative hanno previsto espressamente che tali contributi debbano essere esclusi dalla base imponibile ai fini del calcolo di tale imposta , peraltro, un'interpretazione non rigorosa di tali previsioni renderebbe contributi legittimi aiuti di Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23, Legge 27/02/2004 num. 47, Decreto Legge 21/02/2005 num. 16 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 58, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 11 com. 1230, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15571 del 2016 Rv. 640635 - 01, N. 25012 del 2018 Rv. 650712 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8136 del 22/03/2019 (Rv. 653521 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**.

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

E. (SANTACROCE BENEDETTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 23/09/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Procedura di cui all'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Funzione e limiti - Conseguenze.

In tema di dazi doganali, la procedura di cui all'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD) assolve alla funzione di attivare anticipatamente il contraddittorio in sede amministrativa, così da prevenire un possibile contenzioso, ma la mancata presentazione, in quella sede, di osservazioni e deduzioni, anche tecniche, non preclude la possibilità di contestare, purché in modo specifico, gli esiti dell'accertamento nel giudizio successivamente instaurato.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 28667 del 2018 Rv. 651101 - 01

Annotata

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 8105 del 22/03/2019 (Rv. 653058 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (Conf.)

C. (CIONI VALERIO) contro E. (RICCI SANTE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/07/2014

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Cartella su sentenza passata in giudicato - Termine decennale di prescrizione - Applicabilità - Natura processuale della decisione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito. (Fattispecie relativa a pronuncia, passata in giudicato, di declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5577 del 2019 Rv. 652721 - 02, N. 4574 del 2015 Rv. 634673 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8161 del 22/03/2019 (Rv. 653081 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **SALVATORE LEUZZI.** Relatore: **SALVATORE LEUZZI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LEONE GREGORIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/03/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Esimente buona fede - Errore "attivo" delle autorità doganali - Presupposti - Fattispecie.

In tema di dazi doganali, ai fini dell'integrazione dell'esimente della buona fede di cui all'art. 220, § 2, lett. b), del cd. Codice doganale comunitario, l'"errore attivo" delle autorità doganali è configurabile soltanto qualora l'operatore, adempiendo al dovere di diligenza professionale, abbia designato chiaramente la merce fornendone i dati identificativi completi secondo il proprio regime doganale, e l'autorità doganale, nell'eseguire il controllo "a posteriori" sulle importazioni effettuate dal medesimo operatore, non abbia sollevato obiezioni in ordine alla classificazione tariffaria dichiarata, sebbene fosse nelle condizioni di rilevare l'oggettiva difformità delle caratteristiche merceologiche dei prodotti in base ad un mero raffronto cartolare. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'esimente dando rilievo esclusivo alla classificazione con dazio "zero" di identici prodotti precedentemente importati dal contribuente, senza considerare la natura dell'errore commesso dalle autorità doganali e la rilevabilità dello stesso da parte dell'operatore, in relazione alla sua esperienza professionale ed alla diligenza eventualmente dimostrata).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4059 del 2019 Rv. 652783 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7962 del 21/03/2019 (Rv. 653333 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

O. (ORESTANO SALVATORE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/07/2013

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo - Emanazione di una sentenza non definitiva - Necessità - Conseguenze.

La riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo, prevista dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone la pronuncia nel corso dello stesso di una sentenza, sebbene non ancora definitiva, solo a seguito dell'emanazione della quale, pertanto, decorre il termine per l'esercizio dell'attività di riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7831 del 2010 Rv. 612556 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7945 del 21/03/2019 (Rv. 653169 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **PAOLO CATALLOZZI.**

Relatore: **PAOLO CATALLOZZI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BARONE ELISA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/07/2010

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Imposta di consumo - Oli lubrificanti - Contrasto con il diritto unionale - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti per usi diversi dalla combustione o carburazione, l'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1992 - tuttora vigente, non essendo divenuto operativo il meccanismo abrogativo-sostitutivo delineato dal d.l. n. 452 del 2001, conv., con modif., in l. n. 16 del 2002, in mancanza del regolamento attuativo correlato all'introduzione del nuovo contributo di riciclaggio e risamento ambientale - non contrasta con il diritto unionale, poiché l'emanazione della direttiva 2003/96/CE (che ha abrogato le precedenti direttive 1992/81/CEE e 1992/82/CEE) ha eliso i profili di incompatibilità con la normativa europea e gli oli lubrificanti non sono assoggettati all'accisa armonizzata, configurandosi come prodotti in relazione ai quali gli Stati membri conservano la facoltà impositiva, a condizione di non dare luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di frontiera (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 5 luglio 2007, Fendt Italiana).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62, Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 6, Decreto Legge 28/12/2001 num. 452 art. 7, Legge 27/02/2002 num. 16 art. 1, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 109 com. 116, Direttive del Consiglio CEE 27/01/2003 num. 96 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 81 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 82

Massime precedenti Vedi: N. 5381 del 2017 Rv. 643292 - 01, N. 9561 del 2013 Rv. 627013 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7960 del 21/03/2019 (Rv. 653080 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

A. (CILIA PASQUALINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 02/04/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Valutazioni giuridiche - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la procedura automatizzata non consente verifiche e valutazioni giuridiche, trattandosi di modalità che muove dai dati forniti dallo stesso contribuente, sui quali l'Amministrazione finanziaria può solo procedere a correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero a riduzione, entro i limiti di legge, di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il recupero del credito d'imposta per agevolazioni, portato in compensazione dalla società contribuente, non potesse essere effettuato mediante l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma richiedesse un previo avviso di recupero del detto credito, in difetto del quale sarebbe stato necessario l'avviso bonario).

Riferimenti normativi: DPR 26/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11292 del 2016 Rv. 639864 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7955 del 21/03/2019 (Rv. 653054 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FANTOZZI AUGUSTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/12/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Periodo di differimento ex art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 - Interessi di mora - Decorrenza - Esclusione

In tema d'IVA, in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, nel periodo di differimento del termine di decadenza ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (compreso tra il sedicesimo giorno dalla data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Ufficio e quella della loro consegna) non decorrono gli interessi di mora, in quanto il ritardo non è addebitabile all'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7968 del 21/03/2019 (Rv. 653056 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.**

C. (PIOVANO MARIA LAURA) contro D. (IARIA DOMENICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 18/06/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Presupposto impositivo - Ultimazione del fabbricato - Iscrizione al catasto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di ICI, il fabbricato per essere soggetto ad imposta deve essere ultimato ed utilizzabile, senza che sia necessaria la sua iscrizione al catasto, rilevando a fini impositivi le condizioni per la sua iscrivibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, ovvero il momento a partire dal quale può essere considerato fabbricato in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 3436 del 2019 Rv. 652524 - 01, N. 14111 del 2017 Rv. 644419 - 01, N. 11694 del 2017 Rv. 644110 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7966 del 21/03/2019 (Rv. 653055 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO**. Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO**.

A. (ANTONIOLI FABIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 18/05/2015

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Agevolazioni cd. prima casa - Accordo tra coniugi in sede di separazione - Trasferimento del bene ad un terzo - Decadenza dall'agevolazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni cd. "prima casa", il trasferimento ad un terzo dell'immobile acquistato con le stesse, per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la portata generale dell'art. 19 della l. n. 74 de 1987, che non distingue tra atti eseguiti all'interno della famiglia e nei confronti di terzi, e la "ratio" della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19, Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131

Massime precedenti Vedi: N. 860 del 2014 Rv. 629247 - 01, N. 8104 del 2017 Rv. 643608 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7976 del 21/03/2019 (Rv. 653335 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (DOMINICI REMO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/06/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Certificato di autenticità e certificato di origine - Distinzione - Conseguenze.

In tema di tributi doganali all'importazione, mentre il certificato di autenticità delle merci è volto ad ottenere un trattamento tariffario favorevole, fondato sulla natura o sulla destinazione particolare di determinati beni, il certificato di origine è necessario per conseguire, in considerazione della provenienza di un certo tipo di merce, un trattamento tariffario preferenziale, per il cui riconoscimento l'importatore può esibire la documentazione utile, in

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

deroga alla regola generale, anche dopo la dichiarazione di importazione dalla quale sorge l'obbligazione doganale, sicché i dazi prelevati prima della presentazione del certificato d'origine non possono essere considerati legittimamente dovuti ai sensi dell'art. 236 del cd. Codice doganale comunitario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 21, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 236

Massime precedenti Vedi: N. 2148 del 2019 Rv. 652211 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8012 del 21/03/2019 (Rv. 653338 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **FRANCESCO FEDERICI**. Relatore: **FRANCESCO FEDERICI**.

B. (BEGHIN MAURO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/03/2014

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Remissione di debito - Efficacia estintiva nei confronti del Fisco - Esclusione - Fondamento.

In tema di "sostituzione d'acconto", la dichiarazione di remissione di debito del sostituito in favore del sostituto ha effetto estintivo della relativa obbligazione esclusivamente tra le parti e non anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, quale soggetto terzo estraneo al rapporto obbligatorio nel quale la remissione è stata effettuata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7993 del 21/03/2019 (Rv. 653057 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ENRICO MANZON**. Relatore: **ENRICO MANZON**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (ARMELLA SARA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/01/2015

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accertamenti OLAF - Valenza istruttoria - Principi in tema di processo verbale di constatazione - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Valenza probatoria - Distinzione.

In tema di tributi doganali, la valenza istruttoria degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 1073 del 1999, ora sostituito dall'art. 11 del reg. (CE) n. 883 del 2013, deve informarsi ai principi interni in tema di processo verbale di constatazione, in ragione del rinvio operato dalla normativa eurounitaria a quella nazionale circa le regole di valutazione giudiziale degli atti ispettivi e la loro efficacia probatoria, sicché il valore probatorio dei predetti accertamenti è differente a seconda della natura dei fatti da essi attestati, potendosi distinguere tre diversi livelli di attendibilità a seconda che i verbali siano assistiti da fede privilegiata, facciano fede fino a prova contraria, oppure costituiscano elementi di prova valutabili in concorso con altri elementi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 23/05/1999 num. 1073 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 11/09/2013 num. 883 art. 11, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28060 del 2017 Rv. 646225 - 02, N. 10118 del 2017 Rv. 644042 - 02

Annotata

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8004 del 21/03/2019 (Rv. 653336 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. Relatore:

GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (PARRELLA DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/10/2013

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso dell'eccedenza - Impugnazione dell'atto impositivo - Termine di prescrizione del diritto al rimborso - Effetto interruttivo e sospensivo - Operatività - Fondamento.

In tema di rimborso dell'eccedenza IVA, l'impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale l'ufficio, a seguito di accertamento induttivo, abbia rideterminato l'intera cifra di affari della società contribuente, disconoscendo il credito fatto valere da quest'ultima, investe la totalità delle poste (attive o passive) rilevanti ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché l'effetto interruttivo e sospensivo del termine di prescrizione decennale ex artt. 2943 e 2945 c.c. opera sull'intero credito oggetto della richiesta di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 3827 del 2010 Rv. 611721 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7951 del 21/03/2019 (Rv. 653332 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **MARIA GIULIA**

PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO**

DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

B. (LATTANZI SANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/10/2010

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE IVA all'importazione - Natura - Conseguenze - Sanzione ex art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

L'IVA all'importazione è estranea all'obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di trarre origine dall'importazione di beni nell'Unione Europea e dalla loro conseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri: ne deriva che non sono applicabili, nel caso di sottrazione di merci all'IVA all'importazione, le disposizioni di cui all'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973, in quanto il rinvio disposto dall'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 alle leggi doganali opera con riferimento al trattamento sanzionatorio e non al novero dei soggetti sanzionabili. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il gestore di fatto di società di capitali, quale concorrente con esse nell'attività di contrabbando, potesse rispondere, in solido con le società, dell'IVA all'importazione da queste evasa).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 338, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 34 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, Direttive del Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 4 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 4384 del 2019 Rv. 652717 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime successive: Conformi

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7975 del 21/03/2019 (Rv. 653334 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

B. (ZUNINO CRISTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/04/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Violazioni doganali effettuate in luoghi diversi - Competenza di un unico ufficio per l'accertamento - Presupposti - Fondamento.

In tema di dazi e diritti doganali, nel sistema vigente "ratione temporis" - anteriore alla modifica dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 374 del 1990, operata, senza efficacia retroattiva, dalla l. n. 44 del 2012 - l'accentramento presso un unico Ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell'unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l'accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l'autorità presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 6, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 9, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 9 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 26045 del 2016 Rv. 641951 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7943 del 21/03/2019 (Rv. 653331 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

P. (AZZARO ANDREA MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/09/2010

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA - Scuole paritarie - Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni.

In tema di IVA, l'esenzione in favore delle scuole paritarie prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, della finalità educativa della prestazione erogata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14124 del 2018 Rv. 648868 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 8009 del 21/03/2019 (Rv. 653337 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **FRANCESCO FEDERICI.** Relatore: **FRANCESCO FEDERICI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (PERSICHELLI CESARE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 02/07/2012

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doveri processuali del ricorrente - Onere della chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 3 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21297 del 2016 Rv. 641554 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 964 del 2017 Rv. 641821 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7950 del 21/03/2019 (Rv. 653518 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **ROBERTO SUCCIO.**

Relatore: **ROBERTO SUCCIO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 15/05/2012

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVVENIENZE ATTIVE Contributi in conto capitale, in conto impianti, in conto esercizio e a fondo perduto - Caratteristiche comuni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi in conto capitale (compresi quelli in conto impianti, che ne costituiscono una sottospecie) ed i contributi in conto di esercizio (anche nella forma di contributi a fondo perduto), pur avendo diverse caratteristiche, sono egualmente destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi della gestione caratteristica dell'impresa o delle gestioni accessorie differenti da quella finanziaria, come si ricava sia dagli artt. 85, 102 e 103 del d.P.R. n. 917 del 1986, sia dai principi contabili e, pertanto, devono essere tutti iscritti in bilancio nel conto economico dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva invece affermato che i contributi POR, ricevuti dall'impresa, dovessero essere appostati solo nello stato patrimoniale e non dichiarati, tra i ricavi, nel conto economico).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 1147 del 2010 Rv. 611772 - 01, N. 13734 del 2016 Rv. 640542 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7790 del 20/03/2019 (Rv. 653329 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **ROBERTO SUCCIO**. Relatore: **ROBERTO SUCCIO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LEONE GREGORIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 06/12/2012

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Dazi doganali - Sanzione ex art. 303 T.U.L.D. - Erronea indicazione della tariffa - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di dazi doganali, la sanzione ex art. 303 T.U.L.D., prevista per l'irregolare dichiarazione doganale, si applica anche nel caso di erronea indicazione della voce di tariffa, salvo che il dichiarante abbia indicato con esattezza il tipo di merce in transito. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto comminabile tale sanzione in una ipotesi nella quale il dichiarante aveva indicato una voce doganale relativa ad un materiale, il teflon, senza indicare la presenza del medesimo nella merce importata).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303

Massime precedenti Vedi: N. 2169 del 2019 Rv. 652271 - 01, N. 10898 del 1999 Rv. 530417 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7763 del 20/03/2019 (Rv. 653052 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO**. Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MAGLIARISI ANGELO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 29/03/2012

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Avviso di accertamento nei confronti di società di capitali - Erronea indicazione del legale rappresentante - Soggetto erroneamente indicato - Interesse all'impugnazione dell'atto - Esclusione - Fondamento.

La persona fisica che, in un atto di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante della società di capitali cui lo stesso è rivolto, è priva di interesse ad impugnarlo direttamente, avendo la possibilità, qualora l'esattore intenda dare inizio all'azione di riscossione nei suoi confronti, di ricorrere contro l'avviso di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 9282 del 2012 Rv. 622953 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7751 del 20/03/2019 (Rv. 653326 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore: **SALVATORE SAIJA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Parz. Diff.)

I. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/09/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Autotutela cd. sostitutiva - Emanazione dell'atto durante il giudizio di impugnazione di quello annullato - Ammissibilità - Fondamento.

Il potere di autotutela cd. sostitutiva – in forza del quale l'Amministrazione può annullare l'atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari – può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2 quater, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. "principio di perennità" della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell'eventuale giudicato sul merito dell'impugnazione dell'atto, del decorso del termine di decadenza per l'attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7033 del 2018 Rv. 647491 - 01, N. 14219 del 2015 Rv. 635805 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7770 del 20/03/2019 (Rv. 653327 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **ENRICO MANZON.** Relatore: **ENRICO MANZON.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

S. (VAUDO DAMIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 14/03/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Avviso di rettifica emesso senza previa audizione del contribuente - Presentazione del ricorso amministrativo - Sospensione automatica - Esclusione - Incompatibilità con il diritto UE - Esclusione - Fondamento.

In tema di dazi doganali, la mancata previsione della sospensione automatica, per effetto della proposizione del ricorso amministrativo contro l'avviso di rettifica emesso senza la previa audizione del contribuente, non è incompatibile con il diritto UE in quanto – come affermato dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza del 20 dicembre 2017, in causa C-276/16 – la possibilità di presentare tale ricorso e di ottenere un provvedimento di sospensione dell'avviso tutela il diritto di difesa del contribuente, che può soggiacere a restrizioni giustificate dall'interesse generale dell'Unione al recupero tempestivo delle proprie entrate.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 244

Massime precedenti Vedi: N. 8513 del 2019 Rv. 653059 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7794 del 20/03/2019 (Rv. 653330 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

A. (PAGNI ILARIA) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 08/11/2013

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Deleghe al direttore generale della società concessionaria della riscossione - Compimento degli atti presupposti - Inclusione - Conseguenze.

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), nell'ambito delle deleghe statutariamente attribuite al direttore generale della società concessionaria, devono considerarsi ricompresi anche gli atti necessari al compimento di quelli espressamente conferiti mediante dette deleghe: ne deriva che la delega per gli atti della procedura di riscossione presuppone anche il potere di emettere gli atti presupposti, ossia l'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 27335 del 2005 Rv. 589929 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7758 del 20/03/2019 (Rv. 653517 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **ROBERTO SUCCIO**. Relatore: **ROBERTO SUCCIO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

F. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 17/05/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Indagini bancarie su conti intestati ai soci della s.r.l. oggetto di accertamento - Utilizzabilità - Condizioni - Conseguenze.

Sono consentite, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, le indagini bancarie da parte degli Uffici finanziari e della Guardia di finanza, ai fini dell'accertamento dei redditi di una società a responsabilità limitata sui conti correnti dei soci, incombendo sulla prima l'onere di dimostrare che non sono a sé riconducibili gli importi rinvenuti sugli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30098 del 2018 Rv. 651555 - 01, N. 26829 del 2014 Rv. 633838 - 01, N. 1898 del 2016 Rv. 639236 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7750 del 20/03/2019 (Rv. 653325 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **ANNA MARIA FASANO**. Relatore: **ANNA MARIA FASANO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

V. (SIANO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 27/05/2012

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Azienda - Valutazione dell'avviamento - Criteri di cui al d.P.R. n. 460 del 1996 - Abrogazione della relativa norma - Utilizzabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell'avviamento dell'azienda, i criteri di cui al d.P.R. n. 460 del 1996 possono essere utilizzati nonostante l'abrogazione di tale decreto da parte del d.lgs. n. 218 del 1997, atteso che lo stesso non ha previsto un metodo alternativo di determinazione di tale valore, ferma la possibilità per il

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

contribuente di dimostrare un valore inferiore dell'avviamento aziendale rispetto a quello accertato.

Riferimenti normativi: DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 613 del 2006 Rv. 586405 - 01, N. 4931 del 2012 Rv. 622231 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7788 del 20/03/2019 (Rv. 653328 - 01)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

E. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI)) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/11/2012

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Pannelli solari - Agevolazione ex art. 16 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, l'agevolazione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127 quinquies della Tabella A, allegata al citato decreto, che, nell'utilizzare il termine "impianto", fa riferimento ad un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, senza che sia possibile un'interpretazione estensiva di una norma che contempla un'agevolazione: ne consegue che, in detta ipotesi, può solo trovare applicazione, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies della medesima Tabella.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16, DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 quinquies, DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 sexies

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7801 del 20/03/2019 (Rv. 653079 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MILENA D'ORIANO**. Relatore: **MILENA D'ORIANO**.

D. (MORGERA GIUSEPPE) contro C. (VITOLO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/07/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Avviso di liquidazione relativo ad immobili accatastati secondo la procedura DOCFA - Omessa notifica della rendita catastale - Inefficacia - Fondamento e limiti.

In tema di ICI, qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, il principio della superfluità della notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione del tributo non trova applicazione ove il Comune, nell'emettere l'avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, l'atto d'attribuzione della quale deve, pertanto, essere preventivamente notificato allo stesso.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504, DM Finanze 19/04/1994

Massime precedenti Vedi: N. 21505 del 2010 Rv. 615666 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7778 del 20/03/2019 (Rv. 653053 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PAOLA D'OVIDIO**. Relatore: **PAOLA D'OVIDIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (BIZZARRI GIOVANNI) contro A. (DI BENEDETTO PIETRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/01/2011

181387 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Esenzione per le insegne - Ambito - Distributori automatici - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi né sede legale, né sede effettiva di svolgimento dell'attività commerciale, e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale. (Fattispecie in tema di cabine per fototessera o postazioni di distribuzione di cibi e bevande).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17 com. 1, Decreto Legge 22/02/2002 num. 13 art. 2 bis com. 6, Legge 14/04/2002 num. 75 art. 1, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 47 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 27497 del 2014 Rv. 634248 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7437 del 15/03/2019 (Rv. 653050 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (TAGLIAFERRI RICCARDO) contro S. (MICCINESI MARCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/06/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016165/2018 64926701

Massime precedenti Conformi: N. 16165 del 2018 Rv. 649267 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7390 del 15/03/2019 (Rv. 653512 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

P. (MAZZOCCO ENNIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 26/04/2013

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Imposta dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea dopo il pagamento - Istanza di rimborso - Termine di decadenza - Decorrenza dal versamento - Contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU - Esclusione - Fondamento.

La decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'esercizio del diritto al rimborso delle imposte sui redditi dal momento del versamento opera anche qualora l'imposta sia pagata sulla base di una norma in seguito dichiarata in contrasto con il diritto unionale, incontrando l'efficacia retroattiva della relativa pronuncia il limite dei

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

rapporti esauriti, senza che, in senso contrario, assuma rilievo la giurisprudenza sulla tutela del legittimo affidamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, atteso che la stessa Corte ha più volte precisato che la materia tributaria rientra nel cd. "nucleo duro" delle prerogative della potestà pubblica, sicché predomina la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività ed i singoli Stati godono di ampia discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto dei diritti fondamentali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6114 del 2019 Rv. 652791 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13676 del 2014 Rv. 631442 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7414 del 15/03/2019 (Rv. 653168 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (ZANASI MARCO) contro P.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/01/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Riduzione in favore dei proprietari per locazioni a canone agevolato - Doveri del Comune - Esclusione - Conseguenze.

In tema di agevolazioni tributarie, la previsione di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 413 del 1998, secondo cui i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, non istituisce, in favore dei locatori, un diritto generalizzato ad ottenere il beneficio, essendo rimessa al comune la scelta sull'"an" dello stesso, che implica altresì il potere di regolarne il "quomodo", nonché di stabilire i termini temporali per la relativa fruizione.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2 com. 4, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7430 del 15/03/2019 (Rv. 653049 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PAOLO FRAULINI**. Relatore: **PAOLO FRAULINI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (RUSSO PASQUALE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/09/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Concordato preventivo fiscale - Acquisto di un ramo d'azienda nel biennio di riferimento - Decadenza dal beneficio - Fondamento.

In tema di concordato preventivo biennale ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, l'acquisto di un ramo di azienda nel biennio di riferimento da parte del contribuente ammesso al concordato comporta la decadenza dal beneficio fiscale, determinando l'alterazione del parametro soggettivo (ossia la diretta riferibilità dell'incremento reddituale annuale all'opera del contribuente) e di quello oggettivo (l'omogeneità dell'incremento reddituale percentuale nel corso dell'anno di riferimento) su cui è costruito il meccanismo concordatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53

Annotata

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7444 del 15/03/2019 (Rv. 653051 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**.

C. (IMBRIANI ATTILIO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/11/2011

072035 DONAZIONE - FACOLTA' DEL DONANTE - RISERVA DI USUFRUTTO Perfezionamento - Accettazione del donatario - Contenuta in un atto pubblico posteriore - Notificazione - Necessità.

La donazione dell'usufrutto in favore di un terzo, contenuta nella donazione con riserva di usufrutto di cui all'art. 796 c.c., si perfeziona con l'accettazione da parte del donatario, la quale può essere contenuta nel medesimo atto ovvero intervenire con atto pubblico posteriore, richiedendosi in quest'ultimo caso, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la relativa notificazione al donante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 796, Cod. Civ. art. 782 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7821 del 2015 Rv. 635042 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7444 del 15/03/2019 (Rv. 653051 - 02)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**.

C. (IMBRIANI ATTILIO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/11/2011

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Presupposto impositivo - Donazione non perfezionata - Sussistenza in capo al donatario - Esclusione - Fattispecie.

In tema di ICI, il donatario assume la qualità di soggetto passivo dell'imposta allorquando, accettando la donazione, ne determina il perfezionamento, restando irrilevante, a tali fini, la mera detenzione (sia pur qualificata) del bene. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito una controversia in materia di donazione con riserva di usufrutto di un immobile, ha ritenuto che, alla morte del donante, soggetti passivi dell'ICI fossero i figli, donatari della nuda proprietà, e non già il coniuge destinatario della concomitante donazione dell'usufrutto, atteso che questi, pur trovandosi nella materiale disponibilità del bene, non aveva accettato la donazione prima della morte del donante).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3, Cod. Civ. art. 796, Cod. Civ. art. 782 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14119 del 2017 Rv. 644422 - 01, N. 2899 del 1975 Rv. 376943 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7452 del 15/03/2019 (Rv. 653516 - 01)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** Estensore: **ANTONIO MONDINI.**

Relatore: **ANTONIO MONDINI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

G. (LOMBARDO FRANCESCO) contro A. (MANZI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Tariffa per i controlli sanitari su mangimi ed alimenti - Oggetto - Fondamento - Contrasto con la disciplina comunitaria - Esclusione.

La tariffa contenuta nella sezione 6 dell'allegato A al d.lgs. n. 194 del 2008, istituita per coprire i costi dei controlli sanitari su mangimi e gli alimenti e posta a carico degli operatori del settore soggetti alle verifiche di conformità, è quantificata in modo forfetario, su base annua, in riferimento al tipo di azienda, avuto riguardo alla specifica attività svolta ed alle quantità dei generi ortofrutticoli gestiti da controllare, e non contrasta, pertanto, con le previsioni del Regolamento (CE) n. 822 del 2004.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 194 all. A, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 882 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 882 art. 27

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7395 del 15/03/2019 (Rv. 653047 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **ALDO CRISCUOLO.** Relatore: **ALDO CRISCUOLO.**

M. (PROIETTI ANTONELLA) contro C. (DI BENEDETTO PIETRO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/12/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Assegnazione della casa coniugale - Presupposto impositivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanta il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, poiché con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3, Cod. Civ. art. 217, Cod. Civ. art. 218, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6192 del 2007 Rv. 597895 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7397 del 15/03/2019 (Rv. 653048 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.**

F. (PELLEGRINO ROBERTO) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/07/2013

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI -

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

IN GENERE ICI - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Agevolazione ex art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 6, Preleggi art. 14, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173

Massime precedenti Vedi: N. 9384 del 2009 Rv. 607895 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7415 del 15/03/2019 (Rv. 653513 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (ROSSI DOMENICO) contro O. (CANINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/10/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione ex art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 - Presupposti - Fattispecie.

In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiose, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'attività recettiva svolta da un istituto religioso, attraverso una casa per ferie, dia diritto ad un'esenzione dall'ICI, ove non sia offerta gratuitamente o ad un prezzo simbolico).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13970 del 2016 Rv. 640244 - 01, N. 6711 del 2015 Rv. 635507 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7389 del 15/03/2019 (Rv. 653324 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (COGLITORE EMANUELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/04/2013

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Ambito applicativo - Limiti - Conseguenze sulla proponibilità dell'istanza di rimborso.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In materia di imposte sui redditi, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, opera limitatamente all'indicazione in dichiarazione di fatti diversi da quelli già dichiarati (e tali da determinare un maggior reddito, o, comunque un maggior debito d'imposta o un minor credito), fermo restando il diritto del contribuente a depositare istanza di rimborso nel termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 nei diversi casi di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria adempiuta, in ordine ai quali è necessaria un'operazione complementare a quella di liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5373 del 2012 Rv. 621907 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7427 del 15/03/2019 (Rv. 653515 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PAOLO FRAULINI**. Relatore: **PAOLO FRAULINI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

G. (CARDASCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/11/2012

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Prescrizione - Eccezione di rinuncia - Oneri del giudice di merito.

In tema di prescrizione, ove venga ritualmente dedotta la rinuncia da parte dell'avente diritto ad avvalersi della stessa, il giudice di merito ha il dovere di indagare la rilevanza di tutte le prove versate in atti ai fini della qualificazione del comportamento del titolare del diritto come compatibile, o meno, con la facoltà di coltivare l'eccezione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Vedi: N. 5848 del 1988 Rv. 460359 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7417 del 15/03/2019 (Rv. 653514 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (ROSSI DOMENICO) contro I. (CANINO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/10/2014

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato tributario - Imposte periodiche - Efficacia espansiva su altre annualità - Presupposti - ICI - Natura dell'attività esercitata - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili: ne deriva che, in tema di ICI, il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1300 del 2018 Rv. 646807 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7274 del 14/03/2019 (Rv. 653046 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA**.

Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (POZZI FABIO) contro C. (CORNARO MARCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 23/06/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Amministrazione del bene per conto di minori - Presupposto impositivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, non è integrato il presupposto impositivo in capo al soggetto che gestisca l'immobile per la quota di coeredi minorenni del "de cuius", in quanto gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, fanno a tal fine riferimento al possesso dell'immobile da intendersi quale correlato all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale sul bene.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6064 del 2017 Rv. 643330 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7240 del 14/03/2019 (Rv. 653045 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

B. (BALLARIANO GIOVANNI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 16/04/2012

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Sottoscrizione di persona giuridica - Disconoscimento rispetto a tutti gli organi rappresentativi - Necessità - Omissione - Genericità ed invalidità del disconoscimento - Fondamento.

Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifica, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 3620 del 2010 Rv. 611613 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7275 del 14/03/2019 (Rv. 653167 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA**.

Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (LOVISETTI MAURIZIO) contro A. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/07/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Potere dei Comuni di determinazione della rendita catastale - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di ICI, la competenza per l'attribuzione della rendita catastale è riservata dall'ordinamento all'amministrazione centrale dello Stato, in quanto la previsione generale di cui all'art. 2 del r.d.l. n. 652 del 1939 (conv. con modif. dalla l. n. 1249 del 1939) non è stata derogata dalla normativa successiva sul decentramento di alcune funzioni agli enti locali, sicché è illegittimo l'avviso di accertamento basato su una rendita catastale autonomamente stabilita dall'amministrazione comunale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7276 del 14/03/2019 (Rv. 653323 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA.**

Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

P. (AGRESTA DONATO) contro C. (PETACCIA LORENA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/07/2014

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029029/2018 65166001

Massime precedenti Conformi: N. 29029 del 2018 Rv. 651660 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7265 del 14/03/2019 (Rv. 653511 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** Estensore: **RICCARDO GUIDA.** Relatore:

RICCARDO GUIDA.

B. (NANNI NICOLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/04/2014

175001 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - IN GENERE Personale di missioni diplomatiche - Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 - Esenzione dall'imposizione - Condizioni - Fattispecie.

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

L'art. 37, comma 3, della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, resa esecutiva in Italia con la l. n. 804 del 1967, prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi di lavoro dipendente per il personale delle missioni diplomatiche degli Stati aderenti, che non siano cittadini dello Stato accreditatario e che non abbiano ivi la residenza permanente, disciplinando esclusivamente i rapporti tributari relativi ai due Stati tra i quali intercorre la relazione diplomatica, senza riconoscere un'esenzione totale e generalizzata dall'obbligazione fiscale a favore del personale delle missioni diplomatiche. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività dell'esenzione nei confronti di un cittadino italiano, residente in Italia, facente parte del personale amministrativo dell'Ambasciata di uno Stato straniero presso un altro Stato straniero, non appartenendo il beneficiario né allo Stato accreditante né a quello accreditario).

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1967 num. 804 art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/04/1961 art. 37 com. 3

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7241 del 14/03/2019 (Rv. 653322 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

B. (ROSSI ADRIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/09/2012

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Credito d'imposta - Indicazione nella dichiarazione dei redditi - Avviso di accertamento - Riduzione del credito - Impugnazione - Effetti - Prescrizione del diritto al rimborso - Interruzione - Fondamento.

L'impugnazione dell'avviso di accertamento, con il quale l'Amministrazione finanziaria abbia ridotto il credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi, costituisce un atto avente finalità conservativa del credito al rimborso, il quale, una volta indicato nella menzionata dichiarazione, è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, con la conseguenza che a tale impugnazione deve riconoscersi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., effetto interruttivo della prescrizione, il cui corso resta sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1084 del 2011 Rv. 616404 - 01, N. 5081 del 1994 Rv. 486752 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7233 del 14/03/2019 (Rv. 653044 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **PAOLO DI MARZIO**. Relatore: **PAOLO DI MARZIO**.

E. (VARI' PASQUALE) contro E. (DEL RE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/05/2012

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Proposizione di un secondo ricorso della stessa parte autonomo dal primo - Mancata nomina di nuovo difensore (o sostituzione del precedente) - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione è inammissibile la proposizione, da parte dello stesso soggetto, di un secondo ricorso del tutto autonomo rispetto a quello precedente, e dal quale neppure possa evincersi la volontà della parte di sostituire il nuovo difensore al precedente o di nominarne un altro in aggiunta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2309 del 2007 Rv. 594394 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7123 del 13/03/2019 (Rv. 653043 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**.

(Parz. Diff.)

D. (RAGO GIANCARLO GAETANO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/07/2012

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE IVA - Determinazione del volume d'affari mediante studi di settore - Compatibilità con il diritto unionale - Sussistenza - Limiti.

In tema d'IVA, la determinazione standardizzata del volume d'affari mediante l'applicazione degli studi di settore non contrasta con il diritto unionale, purché, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa, durante l'intera fase del procedimento di rettifica il contribuente sia posto in condizione di contestare, mediante prova contraria, tanto l'esattezza quanto la pertinenza delle risultanze presuntive di detti studi di settore, nonché di dedurre le circostanze per le quali il volume d'affari dichiarato, benché inferiore a quello determinato con metodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 273, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 9484 del 2017 Rv. 643770 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7139 del 13/03/2019 (Rv. 653321 - 02)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LIANA MARIA TERESA ZOSO**.

Relatore: **LIANA MARIA TERESA ZOSO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (RUSSO PASQUALE) contro C. (PARATORE SALVATORE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 07/05/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agevolazione di cui all'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992 - Regolamento comunale - Individuazione dell'entità del reddito tratto dalla conduzione del fondo - Legittimità - Fattispecie.

In tema di ICI, è legittimo il regolamento comunale che, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, introduca ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, l'ulteriore requisito dell'entità del reddito derivante dalla conduzione del fondo, essendo coerente con la finalità della stessa di limitare il beneficio a quanti dal lavoro agricolo traggono la principale fonte del proprio sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva disapplicato il regolamento di un Comune che aveva previsto, ai fini dell'agevolazione, l'ulteriore condizione che il contribuente ritraesse dalla coltivazione l'80% del reddito imponibile ai fini IRPEF).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 59 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12422 del 2017 Rv. 644933 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7131 del 13/03/2019 (Rv. 653320 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

D. (TONON CARMELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 16/01/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie e penali per lo stesso fatto - Principio del "ne bis in idem" - Limiti.

In tema di sanzioni tributarie, allorché gli elementi fattuali evidenzino una stretta connessione, sul piano sostanziale oltre che cronologico, tra l'accertamento in sede tributaria ed il procedimento penale, l'irrogazione di sanzioni tributarie e penali non comporta la violazione del ne bis in idem quando alla sanzione amministrativa debba riconoscersi natura sostanzialmente penale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7110 del 13/03/2019 (Rv. 653042 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**.

F. (MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/03/2012

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Sostituzione d'imposta - Prestazioni INPDAP - Ritenute dirette - Esclusione - Conseguenze - Istanza di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.

Qualora l'imposta sia stata riscossa mediante ritenute su prestazioni pensionistiche, operate dall'INPDAP quale sostituto d'imposta, non si applica la procedura di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, operante ove la "ritenuta diretta" sia stata effettuata direttamente dalle Amministrazioni dello Stato secondo le norme sulla contabilità statale, bensì il metodo del "versamento diretto", con la conseguenza che il contribuente deve richiederne il rimborso entro il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, di quarantotto mesi dalla data in cui ha subito la ritenuta alla fonte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 29, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10344 del 2004 Rv. 573269 - 01, N. 8479 del 2009 Rv. 607723 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7099 del 13/03/2019 (Rv. 653041 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ROBERTA CRUCITTI**. Relatore: **ROBERTA CRUCITTI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

F. (CHIAPPERO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/03/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE "Pace fiscale" - Ambito di applicazione - Cartella ex art. 36-bis - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di definizione agevolata delle controversie, l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che non si fonda su un accertamento discrezionale dell'Amministrazione bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis

Massime precedenti Vedi: N. 28064 del 2018 Rv. 651117 - 01, N. 32132 del 2018 Rv. 651785 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7111 del 13/03/2019 (Rv. 652970 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**.

U. (SCELFO SILVIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE PERUGIA, 16/12/2011

178481 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI Interessi moratori su crediti in sofferenza - Rapporto di deducibilità ex art. 58 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Determinazione - Criteri.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, nella vigenza dell'art. 58 del d.P.R. n. 597 del 1993 (norma applicabile fino al 31 dicembre 1987), gli interessi di mora su crediti in sofferenza, maturati nel periodo di imposta, possono essere computati - tanto nel numeratore quanto nel denominatore - ai fini del rapporto di deducibilità previsto dalla citata disposizione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58

Massime precedenti Conformi: N. 3402 del 2010 Rv. 611950 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 7127 del 13/03/2019 (Rv. 653319 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CIAVARELLA ANGELO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/11/2011

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Principio generale di non contestazione - Operatività - Modalità e limiti.

Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, nell'ambito del quale, tuttavia, deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ente impositore, qualora le questioni da questo dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, tra tutte le possibili argomentazioni difensive rispetto ai motivi di opposizione.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23710 del 2018 Rv. 650522 - 01, N. 29613 del 2011 Rv. 621057 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 7132 del 13/03/2019 (Rv. 653078 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

F. (MAGNANI CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/09/2013

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Credito di imposta indicato in dichiarazione - Termine di prescrizione - Procedura di controllo ex art. 36-bis - Incidenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimborso di imposta, lo svolgimento senza rilievi del controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, sicché detto controllo non incide sul decorso del termine di prescrizione del credito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis

Massime precedenti Vedi: N. 2392 del 2018 Rv. 646705 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5069 del 2016 Rv. 639014 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6845 del 08/03/2019 (Rv. 653040 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **MARINA CIRESE**. Relatore: **MARINA CIRESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (SABBADINI GIANCARLO) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/02/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013062/2017 64434902

Massime precedenti Conformi: N. 13062 del 2017 Rv. 644349 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6812 del 08/03/2019 (Rv. 653315 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **PAOLO BERNAZZANI**. Relatore: **PAOLO BERNAZZANI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/10/2010

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento - Interessi e sanzioni - Motivazione - Portata - Fondamento.

Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 17767 del 2018 Rv. 649723 - 01, N. 14236 del 2017 Rv. 644434 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6862 del 08/03/2019 (Rv. 653317 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (D'ARRIGO DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/06/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Accertamento - Adesione al concordato preventivo fiscale ex art. 33 d.l. n. 269 del 2003 - Effetti.

In tema di condono fiscale, l'adesione al concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, preclude all'Amministrazione finanziaria, relativamente ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo per gli anni di imposta coperti dal concordato, accertamenti analitico-induttivi ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'ambito dei quali rientra anche l'accertamento parziale, ex art. 41 bis del medesimo decreto, ove fondato su elementi presuntivi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21984 del 2015 Rv. 637198 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 6836 del 08/03/2019 (Rv. 653316 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MILIA GIULIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 16/12/2010

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Quote di ammortamento delle aziende date in affitto o usufrutto - Deducibilità dal reddito dell'affittuario - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto sono deducibili, ai sensi degli artt. 67, comma 9, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988, dal reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario,

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

e non da quello del concedente, e sono commisurate al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimamente dedotte le quote d'ammortamento dei cespiti, nonostante che il costo storico delle stesse risultasse dalla contabilità della concedente, nonché dalla perizia di stima eseguita all'epoca del conferimento dell'azienda).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 14 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18537 del 2010 Rv. 614368 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6864 del 08/03/2019 (Rv. 653318 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CAMODECA GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 03/10/2012

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Notifica della sentenza eseguita a mezzo posta - Ricorso per cassazione - Rispettivi oneri del ricorrente e del controricorrente - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove il ricorrente alleggi che la sentenza gli è stata notificata a mezzo posta, o tale circostanza risulti dagli atti, è sufficiente che lo stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell'atto, spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il rispetto del termine breve d'impugnazione, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento di cui egli ha la materiale disponibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19750 del 2014 Rv. 632464 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6706 del 2013 Rv. 625488 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9005 del 2009 Rv. 607363 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 6811 del 08/03/2019 (Rv. 653166 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATELLO PANDOLFI**. Relatore: **CATELLO PANDOLFI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ARMELLA SARA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 19/05/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni previste ex art. 5 sexies del d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003 - Presupposti - Comuni in cui sono state emanate ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso - Nozione.

L'art. 5-sexies del d.l. n. 282 del 2002, conv. in l. n. 27 del 2003, il quale prevede agevolazioni fiscali limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri elencati in tale disposizione, e nei quali siano state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di interdizione al traffico delle "principali vie di accesso" al territorio

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

comunale, deve essere interpretato nel senso che tale interdizione va riferita "al territorio comunale" nel suo insieme, e non alle vie di accesso al singolo insediamento produttivo, dovendosi presumere che una sede operativa risenta comunque di danni a seguito di tali limitazioni al traffico veicolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 sexies CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27

Massime precedenti Conformi: N. 8336 del 2012 Rv. 622789 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6861 del 08/03/2019 (Rv. 653077 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

I. (LEVATI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/10/2011

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Metodi adottati in sede di verifica - Criteri per la scelta del metodo - Analitico in caso di parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili - Induttivo in caso di assoluta inattendibilità - Distinzione - Censurabilità dell'errore di qualificazione dell'accertamento - Tipo di vizio in sede di legittimità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c., con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale errore qualificatorio del giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva "ex se" come violazione di legge, ma refluisce in un errore sull'attività processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. o in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 17952 del 2013 Rv. 628483 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6636 del 07/03/2019 (Rv. 653314 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **MILENA BALSAMO.** Relatore: **MILENA BALSAMO.**

C. (BIANCA SALVATORE) contro G. (SICILIANO DOMENICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 21/10/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Regime agevolativo per gli immobili di

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

interesse storico-artistico di proprietà privata - Provvedimento impositivo del vincolo - Efficacia costitutiva - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ICI, il regime agevolativo, previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, per gli immobili di proprietà privata riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939, si applica solo a far data dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, che ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva riconosciuto al contribuente l'agevolazione per l'anno di imposta 2003 per un immobile dichiarato di interesse storico-culturale con provvedimento del 17 dicembre 2003, notificato allo stesso da parte della Soprintendenza il 5 febbraio 2004).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1913 num. 363 art. 53, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 73

Massime precedenti Vedi: N. 25947 del 2017 Rv. 646216 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 6630 del 07/03/2019 (Rv. 652793 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ROBERTA CRUCITTI. Relatore: ROBERTA CRUCITTI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

C. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 21/06/2011

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Reddito di impresa - Configurabilità - Determinazione - Periodo di riferimento.

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE In genere.

L'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere assoggettata all'imposta sul reddito di impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio ed il provvedimento che ordina l'apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima.

Riferimenti normativi: DPR 04/02/1988 num. 42 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 125, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 183, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 93, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 14127 del 2001 Rv. 550239 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19314 del 2011 Rv. 619060 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6626 del 07/03/2019 (Rv. 653313 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ALDO ACETO**. Relatore: **ALDO ACETO**.

P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (ESCALAR GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/07/2015

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Società a ristretta base sociale - Fallimento - Notifica ai soci - Necessità - Fondamento.

In tema di società di capitali a ristretta base societaria, l'avviso di accertamento, se inerente a crediti i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento (o nel periodo di imposta nel quale tale dichiarazione è intervenuta), deve essere notificato non solo al curatore ma anche ai singoli soci, i quali, in quanto percettori di reddito da capitale sono soggetti passivi del rapporto tributario ed hanno quindi la possibilità, anche dopo il fallimento della società, di impugnare l'atto impositivo emesso nei propri confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2263, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 2910 del 2009 Rv. 606612 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6635 del 07/03/2019 (Rv. 652969 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**.

M. (FALCITELLI FRANCESCO) contro C. (BASSANI CRISTINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/11/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Dichiarazione ex art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Emendabilità - Fondamento - Effetti - Modifica anteriore alla notificazione dell'avviso di liquidazione - Dovere dell'Ufficio di tenerne conto - Sussistenza - Esercizio del potere di rettifica - Onere della prova - A carico dell'Amministrazione - Modifica successiva alla notificazione dell'avviso di liquidazione - Onere della prova - A carico del contribuente.

In tema di ICI, la dichiarazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, avendo natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, può essere emendata (o ritrattata) dal contribuente, se frutto di errore, con effetti, però, diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l'Ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell'Amministrazione, mentre nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio della facoltà di correzione, quest'ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 2926 del 2010 Rv. 611722 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5128 del 2012 Rv. 622234 - 01

Massime successive: Conformi

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6633 del 07/03/2019 (Rv. 652794 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**.

N. (IERARDI GIANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/05/2013

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Rendita catastale - Determinazione - Sopralluogo - Necessità - Esclusione - Stima diretta - Necessità.

In tema di classamento, l'attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l'esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 11, Legge 13/05/1988 num. 154, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 10, Legge 11/08/1939 num. 1231 art. 28, Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 28, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37

Massime precedenti Conformi: N. 12743 del 2018 Rv. 648471 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 374 del 2017 Rv. 642462 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6515 del 06/03/2019 (Rv. 653312 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **MICHELE CATALDI**. Relatore: **MICHELE CATALDI**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/07/2013

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Canoni prodotti dalla locazione di edifici di interesse artistico o storico - Qualificazione come reddito di impresa - Ragioni.

In tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939, che siano oggetto dell'attività dell'impresa, rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile l'art. 11, comma 2, della l. n. 413 del 1991, il quale, nello stabilire che il reddito degli immobili in questione è determinato "mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato", si riferisce al solo reddito fondiario e si giustifica nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili, giustificazione, quest'ultima, che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa, determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che, invece, sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 57

Massime precedenti Conformi: N. 7615 del 2014 Rv. 630012 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6488 del 06/03/2019 (Rv. 653039 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ANCONA, 06/07/2011

178491 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE Medici specialisti convenzionati con il SSN - Indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM - Regime di tassazione ex art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione - Conseguenze.

In tema di IRPEF, l'indennità di fine rapporto corrisposta dall'ENPAM a medici di medicina generale per l'attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente sottoposizione a tassazione separata, secondo i criteri dettati dall'art. 18 del medesimo decreto e non invocabilità della regola di computo - concernente la riduzione dell'imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente - stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente, risultando tali diversi regimi di imposizione tributaria conformi ai principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto afferenti a diverse fattispecie, ossia, rispettivamente, al lavoro subordinato ed a quello autonomo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18

Massime precedenti Conformi: N. 11762 del 2009 Rv. 608299 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14994 del 2015 Rv. 636052 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6481 del 06/03/2019 (Rv. 652792 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **ANNA MARIA FASANO.** Relatore: **ANNA MARIA FASANO.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

C. (FERRARA DOMENICO ANTONIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 22/12/2014

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 183-ter c.p.c. - Assoggettabilità all'imposta in misura proporzionale - Fondamento.

In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186-ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186-ter c.p.c., sia perchè la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986, sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37

Massime precedenti Conformi: N. 17607 del 2010 Rv. 614920 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4803 del 2011 Rv. 616941 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 6117 del 01/03/2019 (Rv. 652968 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**.
(Diff.)

Z. (LO GIUDICE BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2011

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Lavoro prestato all'estero - Trattamento di fine rapporto - Esclusione dalla base imponibile - Condizioni - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero è escluso dalla base imponibile ex art. 3, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, trattandosi di retribuzione differita che matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare degli emolumenti corrisposti, essendo a tal fine irrilevante la circostanza che il contribuente abbia la residenza in Italia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme al principio enunciato la circolare del Ministero delle Finanze n. 95 del 18 ottobre 1997 che, posta a fondamento della sentenza impugnata, aveva considerato la norma indicata inapplicabile all'indennità di fine rapporto percepita dal lavoratore per prestazioni svolte all'estero per conto di una società italiana ivi operante).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 2879 del 2009 Rv. 606463 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6102 del 01/03/2019 (Rv. 652790 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**.
(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/02/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rimessione in termini - Ambito di operatività - Tempestiva richiesta della parte incorsa nella decadenza - Necessità - Fattispecie.

Nel processo tributario, come in quello civile, il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., che del vigente art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un'attività processuale per causa ad essa non imputabile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata per avere il giudice, di propria iniziativa, in mancanza di istanza dello stesso, rimesso in termini il contribuente, non costituitosi nel giudizio di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 12544 del 2015 Rv. 636356 - 01, N. 23561 del 2011 Rv. 620407 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 6092 del 01/03/2019 (Rv. 652789 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Parz. Diff.)

A. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/03/2011

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Imprese farmaceutiche - Spese di pubblicità o di rappresentanza - Omaggi ai medici - Deducibilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

In tema spese di pubblicità e di rappresentanza sostenute dalle imprese farmaceutiche per prestazioni rese a vantaggio dei medici, sono deducibili esclusivamente i costi relativi alla concessione di premi, vantaggi pacunari o in natura, purché ricollegabili all'attività espletata dal medico e di valore trascurabile o comunque coerente con la prassi corrente, le spese relative all'organizzazione di convegni e congressi scientifici, qualora siano di breve durata e prevedano la partecipazione di un numero ristretto di medici specialisti, nonché le spese sostenute per campioni gratuiti di medicinali per uso umano ceduti ai medici autorizzati a prescriverli, nei limiti quantitativi previsti dalla legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non trascurabile il valore di omaggi di importo superiore ad euro 25,82, considerato complessivamente in ragione del singolo medico beneficiario e del periodo di imposta di riferimento).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 170, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 171, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 172, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 541 art. 13, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 541 art. 11, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 541 art. 7, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 31/03/1992 num. 28, Direttive del Consiglio CEE 06/11/2001 num. 83 art. 94

Massime precedenti Vedi: N. 24932 del 2013 Rv. 629153 - 01, N. 8844 del 2014 Rv. 630298 - 01, N. 25053 del 2006 Rv. 595869 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6114 del 01/03/2019 (Rv. 652791 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANDREA VENEGONI**. Relatore: **ANDREA VENEGONI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

M. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 02/03/2011

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Imposta versata in forza di norma dichiarata incompatibile col diritto dell'Unione europea - Disciplina del rimborso - Contrasto con i principi costituzionali ed unionali - Esclusione Fondamento - Conseguenze.

Nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata versata in forza di una norma dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia la fissazione del termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di rimborso dalla data della ritenuta, da parte dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, non contrasta con i principi del giusto processo e dell'effettività di tutela (artt. 24 e 111 Cost.), né con il diritto unionale, ove pure opera la necessità di tutelare la certezza delle situazioni giuridiche.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 25268 del 2014 Rv. 633689 - 01, N. 4150 del 2018 Rv. 647158 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 6085 del 01/03/2019 (Rv. 653034 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

C. (LEONE GREGORIO) contro G. (MILETO SALVATORE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/01/2012

048017 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - PRELIEVI ALLE IMPORTAZIONI Territorio extra doganale del Comune di Livigno - Diritto speciale previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 672 del 1973 - Prodotti introdotti dall'estero - Nozione - Fondamento.

In tema di diritti di prelievo sulle importazioni, l'assoggettamento al diritto speciale, previsto per il territorio extradoganale del Comune di Livigno dall'art. 2, comma 2, della l. n. 762 del 1973, di prodotti di origine unionale, ancorché transitati attraverso la Svizzera, costituisce violazione del principio di libera circolazione delle merci di cui agli artt. 28 e 30 TFUE, dovendosi interpretare la locuzione "introdotti dall'estero", contenuta nel detto art. 2, come riferita esclusivamente alle importazioni provenienti da paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Legge 01/11/1973 num. 762 art. 2, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 28, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 29, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 30

Annotata

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6111 del 01/03/2019 (Rv. 653036 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **SALVATORE SAIJA.** Relatore:

SALVATORE SAIJA. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 02/08/2010

177196 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Azienda sottoposta a sequestro preventivo - Annualità precedente l'esecuzione della misura - Obblighi fiscali - Imprenditore sequestratario - Soggezione in via esclusiva - Conseguenze.

In caso di sequestro preventivo di azienda ex art. 321 c.p.p., il custode giudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dall'esecuzione della misura, sicché, per quanto riguarda l'anno immediatamente precedente, soggetto passivo delle imposte, obbligato anche a presentare le dichiarazioni fiscali, resta l'imprenditore sequestratario, nei cui confronti l'imponibile fiscale si è "cristallizzato" alla fine del menzionato esercizio, al quale, con riferimento a quell'anno, deve essere pertanto notificato l'avviso di accertamento, in qualità di "contribuente", ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 869 del 2010 Rv. 611631 - 01, N. 23620 del 2011 Rv. 619974 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 6118 del 01/03/2019 (Rv. 653037 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**.
(Conf.)

F. (CONTRINO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/03/2012

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE "Stock options" - Modifiche introdotte dal d.l. n. 223 del 2006 - Applicazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente) - Esclusione - Fondamento - Momento rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina - Affidamento del contribuente tutelabile - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, la disposizione agevolativa che esclude l'imputazione della plusvalenza per le cd. "stock options" ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non soggiace all'applicazione dell'art. 3, comma 1, della l. n. 212 del 2000, relativo ai soli tributi periodici destinati a durare nel tempo, avendo la novella inciso meramente sulle condizioni al verificarsi delle quali può trovare applicazione l'imposta sostitutiva, avente natura istantanea, sicché detta disciplina non contrasta con i principi dell'affidamento e di certezza giuridica, dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesse avere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato e potesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilità delle previsioni agevolative.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. GBIS, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 25, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 1, Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9465 del 2017 Rv. 643918 - 01

Annotata

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6104 del 01/03/2019 (Rv. 653035 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **PAOLO FRAULINI**. Relatore: **PAOLO FRAULINI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (TARANTO VINCENZO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 19/09/2011

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Erogazione di somme di denaro da parte dei soci - Qualificazione giuridica in termini di finanziamento - Risultanze di bilancio - Rilevanza - Fondamento.

In tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467

Massime precedenti Vedi: N. 3017 del 2019 Rv. 652548 - 01, N. 23782 del 2015 Rv. 637512 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 6118 del 01/03/2019 (Rv. 653037 - 02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.

(Conf.)

F. (CONTRINO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/03/2012

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Art. 5 l. n. 448 del 2001 - Plusvalenze da "stock options" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito imponibile, l'art. 5 della l. n. 448 del 2001 - cui rinvia l'art. 11-quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., in l. n. 248 del 2005 - nel consentire al contribuente la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), previo versamento di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione, disciplina le plusvalenze e minusvalenze derivanti, in caso di cessione a titolo oneroso, da redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81 (ora 67) del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che non è applicabile alle cd. "stock options" correlate all'imposizione di plusvalenze imputabili a redditi di lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 com. 4, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3458 del 2019 Rv. 652638 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 6138 del 01/03/2019 (Rv. 653038 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**.

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/10/2012

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Acquisto e utilizzo di oli lubrificanti per fini diversi da combustione e carburazione - Tassazione ex art. 62 d.lgs. n. 504 del 1995 - Principi espressi dalle direttive europee - Conseguenze sul diritto al rimborso.

L'imposizione del consumo di oli lubrificanti per fini diversi da combustione e carburazione ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, che si poneva in contrasto con i principi dettati dalle direttive nn. 92/81/CEE e 92/82/CEE, in base ai quali era obbligatoriamente esente da imposta, è invece conforme, come chiarito dalla Corte di Giustizia, alla direttiva n. 2003/96/CE: ne deriva che non sussiste il diritto al rimborso per le imposte versate in periodi successivi alla data del 31 dicembre 2003.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 81, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 82, Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 29571 del 2011 Rv. 621040 - 01, N. 5381 del 2017 Rv. 643292 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 8409 del 26/03/2019 (Rv. 653550 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **LUCIO LUCIOTTI.** Relatore: **LUCIO LUCIOTTI.**

V. (CRESCI GIOVANNA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/07/2017

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Agevolazioni cd. prima casa - Abitazioni di lusso - Esclusione - Superficie utile complessiva - Determinazione - Criteri.

In tema di agevolazioni c.d. prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 5, DM Lavori pubblici 02/08/1969 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 25674 del 2013 Rv. 629374 - 01, N. 861 del 2014 Rv. 629478 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 8259 del 22/03/2019 (Rv. 653549 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **LUCIO LUCIOTTI.** Relatore: **LUCIO LUCIOTTI.**

M. (LUCISANO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 13/10/2017

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012046/2018 64854701

Massime precedenti Conformi: N. 12046 del 2018 Rv. 648547 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 8245 del 22/03/2019 (Rv. 653399 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** Estensore: **LUCIO LUCIOTTI.** Relatore: **LUCIO LUCIOTTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/03/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Consegna al destinatario di copia priva della data di notifica - Proposizione del ricorso contro la cartella - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di notificazione, il vizio consistente nella mancata indicazione nella copia dell'atto notificato (nella specie, cartella di pagamento) della data nella quale la stessa è avvenuta non può essere sanato per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione di un ricorso (intempestivo e quindi dichiarato inammissibile) avverso lo stesso, poiché il relativo principio non può essere applicato nell'ipotesi in cui dalla notifica dell'atto decorra un termine perentorio e non vi sia certezza della data della stessa: peraltro, la mancanza di detto requisito legale

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

della notifica opera oggettivamente ed il destinatario non ha quindi l'onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 398 del 2012 Rv. 620204 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 8073 del 21/03/2019 (Rv. 653398 - 02)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

C. (ZANASI MARCO) contro P. (MASI MARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 02/01/2017

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Contestazione del diritto ad un'esenzione - Mera difesa - Conseguenze - Fattispecie.

La contestazione del diritto ad un'esenzione (nella specie, quella di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992), costituisce una mera difesa, poiché mediante la stessa è negata l'esistenza dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, sicché può essere formulata per la prima volta in appello non incorrendo nel divieto di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11223 del 2016 Rv. 639912 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 8070 del 21/03/2019 (Rv. 653548 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

C. (DI LEGINIO FRANCESCO) contro T. (GIGLIO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 13/06/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009894/2017 64380701

Massime precedenti Conformi: N. 9894 del 2017 Rv. 643807 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 8073 del 21/03/2019 (Rv. 653398 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

C. (ZANASI MARCO) contro P. (MASI MARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 02/01/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Utilizzo del bene da parte del comodatario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di ICI, poiché l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e della esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito, essa non spetta nel caso di utilizzo indiretto dell'immobile, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto giuridico diverso, anche ove si tratti di utilizzazione senza scopo di lucro e assistita da finalità di pubblico interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14226 del 2015 Rv. 635798 - 01, N. 25508 del 2015 Rv. 638082 - 01, N. 8870 del 2016 Rv. 639648 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 7745 del 20/03/2019 (Rv. 653397 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**.

C. (ZANASI MARCO) contro C. (CARULLO ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/06/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Modificazione della rendita catastale - Decorrenza dall'anno d'imposta successivo all'annotazione negli atti catastali - Variazioni conseguenti alla correzione di errori di fatto - Decorrenza dall'originario classamento.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto la correzione dei detti errori materiali comporta l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento rivelatosi erroneo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10815 del 2010 Rv. 612584 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 7736 del 20/03/2019 (Rv. 653396 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**. Relatore: **ROSARIA MARIA CASTORINA**.

G. (MANIA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 06/02/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Concessionario della riscossione - Potere di autenticare le copie delle notifiche - Esclusione - Fondamento.

Il concessionario della riscossione, pur essendo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo le disposizioni contenute nei titoli I e II del d.P.R. n. 602 del 1973, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 237 del 1997, quando è parte di un giudizio nel quale gli è richiesto di dare prova dell'espletamento di un'attività notificatoria, non ha il potere di autenticare le copie delle notifiche degli avvisi di ricevimento, pur essendone depositario, in quanto si tratta di atti formati, nel suo interesse, dall'ufficiale postale.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 28/12/2000 num. 445 art. 18, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 237 art. 4, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 743

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 6770 del 08/03/2019 (Rv. 653547 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO**.

Relatore: **ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DI CAMPLI DONATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 25/09/2017

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Determinazione della base imponibile - Prova contraria del contribuente - Presupposto - Conseguenze - Fattispecie.

L'onere del contribuente di provare che le spese elevate - in conseguenza delle quali l'Amministrazione finanziaria ha ricalcolato il suo reddito complessivo nelle forme dell'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - sono state in realtà finanziate mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte, oppure esenti, ovvero provenienti da finanziamenti di terzi, e pertanto legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, postula che l'Amministrazione finanziaria abbia previamente dimostrato, mediante elementi certi, la sussistenza della divergenza tra il reddito dichiarato e quello determinato in via presuntiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle distinte contabili relative al versamento di ratei di mutuo, operato dal contribuente senza che l'Ufficio proponesse procedura di verifica, avesse privato tali documenti di ogni efficacia dimostrativa, venendo pertanto a mancare la prova, posta a carico dell'Amministrazione, dei fatti su cui l'accertamento sintetico poteva essere fondato, e la correlata presunzione di disponibilità di un reddito non dichiarato da parte del contribuente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13602 del 2018 Rv. 648745 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 6765 del 08/03/2019 (Rv. 653075 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO**.

Relatore: **ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO**.

M. (LA COMMARA UMBERTO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/04/2017

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Irreperibilità assoluta - Ricerche preventive del notificatore - Contenuto - Fattispecie.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune).

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2877 del 2018 Rv. 647109 - 01, N. 9279 del 1998 Rv. 518986 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 6432 del 06/03/2019 (Rv. 653395 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCA SOLAINI**. Relatore: **LUCA SOLAINI**.

C. (CARLEO ROBERTO) contro C. (NATALE GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 06/12/2016

181352 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Accertamento - Termine di decadenza - Decesso del contribuente - Interruzione - Esclusione.

In tema di ICI, il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, non è interrotto dal decesso del contribuente e dal subentro dell'erede nel rapporto giuridico tributario poiché tali eventi non incidono sull'esercizio della potestà impositiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7268 del 2017 Rv. 643470 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 6413 del 05/03/2019 (Rv. 653073 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **GIUSEPPE CRICENTI**. Relatore:

GIUSEPPE CRICENTI.

R. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/06/2017

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato - Eccezione di giudicato esterno - Statuizione di rigetto sul merito - Implicito rigetto dell'eccezione di giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Laddove sia eccepito il giudicato esterno, la statuizione di rigetto nel merito della questione principale non può essere intesa come rigetto implicito dell'eccezione medesima, in quanto il principio per il quale giudice può evitare di esaminare ogni singola tesi difensiva qualora risulti incompatibile con la soluzione adottata, riguarda gli argomenti, il fatto e di diritto, e non le eccezioni di parte che, come le domande, devono essere sempre oggetto di decisione. (Fattispecie relativa ad invocato giudicato relativo all'equiparazione di RFI allo Stato, incidente in via permanente su più anni d'imposta ai fini del calcolo dell'imposta di registro nella misura agevolata del 3 per cento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 407 del 2006 Rv. 587113 - 01, N. 24433 del 2013 Rv. 628862 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 6417 del 05/03/2019 (Rv. 653074 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** Estensore: **LORENZO DELLI PRISCOLI.**

Relatore: **LORENZO DELLI PRISCOLI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CANTILLO ORESTE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 08/06/2017

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Cartella di pagamento - Irrituale notifica a mezzo pec - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Configurabilità - Ragioni.

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 27561 del 2018 Rv. 651066 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466 - 02, N. 7665 del 2016 Rv. 639285 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza** n. 6218 del 04/03/2019 (Rv. 652803 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** Estensore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

Relatore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 01/06/2016

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Questioni rilevabili d'ufficio - Dovere di sottoporle alle parti - Ambito applicativo dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - Questioni di esclusiva rilevanza processuale - Esclusione - Fondamento.

In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incumbenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 13

Massime precedenti Conformi: N. 19372 del 2015 Rv. 636520 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 8473 del 27/03/2019** (Rv. **653270 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

G. (ONESTI CARLO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/05/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Comparizione personale delle parti, anche tramite rappresentante sostanziale - Necessità - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie.

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l'altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo).

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1

CORTE COST.

Decreto Legge 21/06/2013 num. 69

CORTE COST.

Legge 09/08/2013 num. 98

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29017 del 2018 Rv. 651658 - 01

2. GIURISDIZIONE

Sez. U, **Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019** (Rv. **653309 - 02**)

Presidente: **STEFANO SCHIRO'**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

M. (PUNZI CARMINE) contro R. (CERRATO MARCO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE "Trust" costituito all'estero - Domanda di nullità del "trust" proposta dal "settlor" nei

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

confronti del "trustee" successivo, avente domicilio nella Confederazione elvetica - Contestuale domanda proposta dal "settlor" nei confronti del beneficiario, domiciliato in Italia, di insussistenza di crediti di quest'ultimo sul patrimonio o sui redditi prodotti - Giurisdizione del giudice italiano, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 - Sussistenza - Fondamento.

La domanda proposta dal disponente o "settlor" nei confronti sia del "trustee" successivo, domiciliato nella Confederazione elvetica, che del beneficiario, avente domicilio in Italia, di un "trust" costituito in uno Stato estero ove non trovano applicazione la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 né alcuno strumento eurounitario e volta a far valere, rispettivamente, l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del "trust" e la conseguenziale insussistenza di crediti della beneficiaria sul relativo patrimonio o sui redditi prodotti, appartiene, ex art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007 - di tenore identico all'art. 6, n. 1, del Reg. CE n. 44 del 2001, ora trasfuso nell'art. 8, n. 1, del Reg. UE n. 1215 del 2012 - alla giurisdizione del giudice italiano, sussistendo un evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile.

Riferimenti normativi:

Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 8 lett. 1

Sez. 3 - , Ordinanza n. 7007 del 12/03/2019 (Rv. 653258 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

G. (FONTI PIERA) contro R. (RUFFOLO UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/12/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Domanda di risarcimento danni - Regolamento CEE n. 44 del 2001 - Criterio di collegamento previsto dall'art. 5, punto 3, in materia di illeciti dolosi e colposi - Luogo di verifica dell'evento dannoso - Nozione - Rilevanza dei "danni-conseguenza" - Esclusione - Fondamento.

L'art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001 (reiterativo dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che individua il criterio di collegamento per radicare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", va inteso nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza considerazione del danno - conseguenza ovvero del luogo in cui si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione, e ciò al fine di scongiurare la prassi internazionale (cd. "forum shopping") volta a consentire alle parti di incardinare l'azione nel foro ritenuto più conveniente.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2043

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 41

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 386

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5

Legge 21/06/1971 num. 804

Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14654 del 2011 Rv. 618070 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8076 del 2012 Rv. 622522 - 01

Sez. U, Sentenza n. 6280 del 04/03/2019 (Rv. 652981 - 01)

Presidente: STEFANO SCHIRO'. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

B. (GRAZIADEI GIANFRANCO) contro R. (MERLA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2016

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Contratti del consumatore - Azione di responsabilità contrattuale nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni.

Ai sensi degli artt. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale formulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di mandatarî o di società strettamente collegate, attività professionali cui sia riconducibile il contratto per cui è causa.

Riferimenti normativi:

Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 15 com. 1

Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 16 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4211 del 2013 Rv. 625157 - 01, N. 11532 del 2009 Rv. 608397 - 01

Sez. U, Sentenza n. 6280 del 04/03/2019 (Rv. 652981 - 02)

Presidente: STEFANO SCHIRO'. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

B. (GRAZIADEI GIANFRANCO) contro R. (MERLA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Azioni contrattuali - Individuazione della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

giurisdizione - Condizioni di fatto - Valutazione - Momento rilevante - Proposizione della domanda - Sussistenza.

Le condizioni fattuali da valutarsi ai fini della giurisdizione, anche in caso di applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sono quelle esistenti al momento della proposizione domanda, come previsto dall'art. 5 c.p.c., e non quelle ravvisabili al tempo della conclusione del contratto per cui è causa.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 5

CORTE COST.

Tratt. Internaz. 30/10/2007

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11532 del 2009 Rv. 608396 - 01

Sez. U, Sentenza n. 6281 del 04/03/2019 (Rv. 652980 - 01)

Presidente: STEFANO SCHIRO'. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

T. (TEDESCHINI FEDERICO) contro P. (VITALE ANTONIO FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 23/05/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pronuncia di rigetto della domanda principale con assorbimento della domanda riconvenzionale - Impugnazione del convenuto, in via incidentale eventualmente condizionata, della statuizione implicita sulla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di giurisdizione, la parte convenuta che abbia proposto domanda riconvenzionale (o, nel processo amministrativo, ricorso incidentale), rimasta non esaminata in quanto assorbita dal pieno rigetto nel merito della domanda principale, non è legittimata a proporre appello incidentale, eventualmente in via condizionata, contro il capo implicito della sentenza con cui il giudice adito ha affermato la propria giurisdizione, in quanto tale parte, avendo a sua volta implicitamente invocato la giurisdizione del medesimo giudice spiegando domanda riconvenzionale, sul punto è risultata pienamente vittoriosa.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22439 del 2018 Rv. 650463 - 01

3. COMPETENZA

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7674 del 19/03/2019** (Rv. **653152 - 02**)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

B. (LEONE GIOVANNI) contro G. (GAUDENZI STEFANO L.)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI FAENZA, 10/07/2013

044023 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E' SORTA
Compenso dovuto al professionista - Obbligazione dedotta in giudizio - "Forum contractus" facoltativo - Determinazione - Criteri.

Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del "forum contractus" facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2230

Cod. Proc. Civ. art. 2233

Cod. Civ. art. 1326

Cod. Proc. Civ. art. 20

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11974 del 1995 Rv. 494705 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 7617 del 18/03/2019** (Rv. **653373 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

S. (FAGNANO GINO) contro G.

Regola competenza

044020 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE
Divisione - Giudice competente - Individuazione.

La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione della universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, la regola generale del "forum rei sitae".

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 22

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4260 del 1978 Rv. 393909 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 7617 del 18/03/2019** (Rv. **653373 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

S. (FAGNANO GINO) contro G.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Divisione di beni comuni - Provenienza dei beni - Diversità o unicità del titolo - Distinzione - Necessità - Conseguenze.

In tema di competenza territoriale per le cause di divisione, qualora i beni comuni siano di diversa provenienza, le domande che appartengano alla competenza territoriale di giudici differenti non possono essere proposte cumulativamente; nell'ipotesi in cui, invece, vi sia un medesimo titolo attributivo e, perciò, sussista un'unica comunione, la competenza spetta, ai sensi dell'art. 23 c.p.c., al giudice del luogo ove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 21

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 23

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4862 del 2007 Rv. 596950 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 7617 del 18/03/2019** (Rv. **653373 - 03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

S. (FAGNANO GINO) contro G.

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Giudizio di divisione introdotto da partecipanti alla comunione e cd. giudizio di divisione endoesecutivo - Rapporti - Disciplina - Momento rilevante.

079020 ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI In genere.

Tra il giudizio di divisione intrapreso da alcuni dei partecipanti alla comunione e quello cd. endoesecutivo, instaurato in seno al processo di espropriazione forzata della quota di pertinenza di altro convivente, sussiste un rapporto di litispendenza, da disciplinare applicando il criterio della prevenzione di cui all'art. 39 c.p.c., avuto riguardo, da un lato, alla data della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione ordinario e, dall'altro, a quella della pronuncia (o della notifica alle parti non presenti) dell'ordinanza del G.E. che disponga la divisione nell'ambito del procedimento esecutivo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 39

Cod. Proc. Civ. art. 600

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 181

Massime precedenti Vedi: N. 20817 del 2018 Rv. 650419 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 6179 del 01/03/2019** (Rv. **653141 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **LUIGI CAVALLARO.** Relatore: **LUIGI CAVALLARO.**

D. (PONTE GIOVANNI) contro F.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decisione su questione di ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio - Erronea qualificazione come questione di competenza - Mezzo di impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Fondamento - Fattispecie.

Quando sia stata decisa una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario (come, nella specie, il medesimo tribunale in funzione di giudice fallimentare e quale giudice del lavoro), qualificandola erroneamente come questione di competenza, il mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento che abbia riguardato solo questo punto è, in applicazione del principio dell'apparenza, il regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 5313 del 2014 Rv. 631008 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8905 del 2015 Rv. 635212 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14790 del 2016 Rv. 640707 - 01

4. AZIONE ED INTERVENTO DEL P.M. NEI GIUDIZI CIVILI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6522 del 06/03/2019** (Rv. **653629 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **ROSARIO CAIAZZO.** Relatore: **ROSARIO CAIAZZO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2015

142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Separazione personale dei coniugi - Intervento obbligatorio del P.M. - Questioni connesse - Potere d'impugnazione del P.M. - Non sussiste - Fattispecie.

In materia di separazione personale consensuale dei coniugi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di una decisione avente ad oggetto una questione connessa all'omologazione della separazione, riguardante le modalità di trasmissione dell'ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con provvedimento giudiziario perché, nelle cause di separazione coniugale la legge non attribuisce al Pubblico Ministero un potere di azione, essendo solo previsto, dall'art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c., il suo intervento in causa. (Nella specie, la S.C. ha reputato inammissibile l'impugnazione proposta dal P.M. in una causa avente ad oggetto l'accertamento della regolare iscrizione di un'ipoteca giudiziale da parte del coniuge separato, cessionario di un credito di cui era titolare il marito).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 69

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7774 del 1993 Rv. 483151 - 01

5. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Sez. 5 - , Sentenza n. 8120 del 22/03/2019 (Rv. 653519 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIUSEPPE FICHERA.

Relatore: GIUSEPPE FICHERA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (GELSOMINO MICHELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/11/2010

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Società di capitali - Amministratore di fatto - Legittimazione ad agire in nome e per conto della società - Prova della propria qualità - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Colui che agisce in giudizio in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, non in virtù di una formale nomina di fonte statutaria o assembleare, ma quale amministratore di fatto, che esercita poteri gestori analoghi all'amministratore di diritto, ha l'onere di dimostrare l'effettivo esercizio di tali poteri, ai fini dell'accertamento della legittimazione ad agire in nome e per conto della società, non potendo invocare a supporto delle proprie allegazioni norme statutarie o risultanze del registro delle imprese. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata, che aveva ritenuto provata la qualità di amministratore di fatto in capo a colui che aveva agito in tale veste, sulla scorta di una sentenza di tribunale che, proprio per l'attività svolta in tale qualità, lo aveva condannato al risarcimento dei danni cagionati alla società, considerato che, peraltro, tale decisione era stata totalmente riformata in appello).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 75

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2697

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22099 del 2013 Rv. 628106 - 01, N. 20563 del 2014 Rv. 632726 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20596 del 2007 Rv. 599251 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6996 del 11/03/2019 (Rv. 653436 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI.

Relatore: ANDREA SCALDAFERRI.

I. (CURCIULLO ANGELO) contro R. (DISTEFANO MARINO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/03/2016

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Processo - Legitimatio ad processum - Procuratore della persona giuridica - Verifica - Necessità - Fondamento - Eccezione della parte avversa - Mancata prova - Preclusione - Deposito in cassazione - Tardività.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 75

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 77

Cod. Proc. Civ. art. 182

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 372

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5925 del 2019 Rv. 652722 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4248 del 2016 Rv. 638746 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 7925 del 20/03/2019 (Rv. 653277 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: PIETRO CAMPANILE. Relatore: PIETRO CAMPANILE.

C. (GUZZO ARCANGELO) contro S. (IZZO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. ROMA, 22/04/2016

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Decisione della causa nel merito - Legittimazione ad agire - Giudicato implicito sulla stessa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 100

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 23568 del 2011 Rv. 620296 - 01, N. 20978 del 2013 Rv. 628501 - 01

6. PROCURA ALLE LITI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019** (Rv. **652939 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE.** Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

D. (COSTANTINO GIORGIO) contro M. (AMENDUNI ASCANIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/10/2013

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Conferimento di incarico di patrocinio - Procura "ad litem" - Differenze strutturali e funzionali - Rilascio della procura "ad litem" da parte di soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico professionale - Ammissibilità - Contestazione della sussistenza del sottostante rapporto di mandato - Onere della prova - Fattispecie.

La procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 82

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1703

Massime precedenti Vedi: N. 870 del 2012 Rv. 621227 - 01, N. 26060 del 2013 Rv. 628919 - 01, N. 14276 del 2017 Rv. 644641 - 02

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8930 del 29/03/2019** (Rv. **653304 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

I. (SCHININA' GIAMBATTISTA) contro C. (PRESTIA FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 02/02/2015

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In calce o a margine dell'atto a nome di un ente esattamente indicato - Firma illeggibile del conferente - Identificabilità del sottoscrittore - Irrilevanza del vizio - Condizioni - Eventuale nullità - Regime processuale - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 28203 del 2018 Rv. 651042 - 01, N. 7179 del 2015 Rv. 635036 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8933 del 29/03/2019 (Rv. 653305 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO ORILIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

D. (MARTINO ROBERTO) contro S. (GRECO SALVINO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 02/01/2014

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE "Falsus procurator" - Ratifica con efficacia retroattiva - Operatività in campo processuale - Limiti - Fattispecie.

Il principio secondo il quale gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio instaurato anteriormente all'entrata in vigore della riforma dell'art. 182 c.p.c., introdotta con la l. n. 69 del 2009, aveva ritenuto inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la querela di falso proposta dagli appellati avverso la procura alle liti rilasciata dall'appellante, sul presupposto che, in secondo grado, detta procura fosse stata validamente rinnovata, con efficacia retroattiva, mediante conferimento di nuovo mandato).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 182

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 125

Legge 18/06/2009 num. 69

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631299 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 8933 del 29/03/2019 (Rv. 653305 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **LORENZO ORILIA.** *Relatore:* **LORENZO ORILIA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

D. (MARTINO ROBERTO) contro S. (GRECO SALVINO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 02/01/2014

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Vizi della procura - Doveri del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. nel testo conseguente alla l. n. 69 del 2009 - Irretroattività della norma.

Il nuovo testo dell'art. 182, comma 2, c.p.c., introdotto dalla l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della medesima procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 182

CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26465 del 2011 Rv. 620618 - 01

7. SPESE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8399 del 26/03/2019 (Rv. 653295 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

S. (ZAPPALA' LEONARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2016

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale - Liquidazione degli onorari

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

- Aumento dell'unico onorario - Valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice - Sussistenza.

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario dovuto per la presenza di più parti e ciò anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19089 del 2009 Rv. 609591 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8436 del 26/03/2019 (Rv. 653387 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.

F. (FRANZESE GIOVANNI) contro A. (LOSITO ROBERTO)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/07/2018

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Sufficienza della dichiarazione del difensore - Sindacato del giudice - Esclusione - Natura del rapporto tra difensore distrattario e parte soccombente - Compensazione tra il credito di quest'ultima verso la parte vittoriosa e quello del distrattario - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi, deve ottenere il relativo provvedimento sulla base della sua semplice dichiarazione, la quale non può essere sindacata dal giudice. Egli agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione, l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 93

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2870 del 1984 Rv. 434921 - 01, N. 21070 del 2009 Rv. 609697 - 01

8. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 2 - , Sentenza n. 8040 del 21/03/2019 (Rv. 653029 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

M. (PASSANTE GIANFILIPPO) contro S. (PINO PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/01/2014

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CONCLUDERE IL CONTRATTO Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale e senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fondamento.

082209 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2932

Cod. Civ. art. 184

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 180

Cod. Proc. Civ. art. 102

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1258 del 1997 Rv. 502343 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17952 del 2007 Rv. 598342 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. **8575** del **27/03/2019** (Rv. **653298 - 02**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO**.

Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. *P.M.* **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

G. (ROSELLI DOMENICO) contro L. (LABBATE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2015

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Cause d'impugnazione del testamento - Parti necessarie - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento (nella specie, con querela di falso) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal "de cuius", anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell'atto di ultima volontà, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 565

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Civ. art. 587

Cod. Proc. Civ. art. 102

CORTE COST.

9. SEPARAZIONE DELLE CAUSE CONNESSE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8446 del 27/03/2019** (Rv. 653262 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

E. (SPINELLO OSCAR) contro B. (SCULCO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2016

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Provvedimento di separazione delle cause riunite - Impugnabilità dinanzi al giudice superiore - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Censurabilità in cassazione - Esclusione.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

L'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità. A tale ultima categoria appartiene il provvedimento di separazione delle cause riunite, ancorché contenuto in sentenza, il quale non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, stante il suo carattere meramente ordinatorio e la mancanza in esso di ogni pronunzia di natura decisoria, anche implicita, su eventuali questioni pregiudiziali: pertanto l'esercizio, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale di cui tale provvedimento è espressione non è censurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 104

Cod. Proc. Civ. art. 279

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11831 del 2003 Rv. 565673 - 01 Rv. 565672 - 01

10. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 2 - , **Sentenza n. 8048 del 21/03/2019** (Rv. **653291 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

T. (TIBALDO FLAVIO) contro B. (PAFUNDI GABRIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/05/2013

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziosamente nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha rilevato un vizio di extrapetizione nella pronuncia di merito che, a fronte di una domanda principale di "negatoria servitutis" proposta dai condomini di una unità immobiliare nei confronti dei comproprietari di altra unità immobiliare e di una riconvenzionale presentata da questi ultimi volta all'accertamento positivo della contestata servitù di passaggio, aveva accolto la seconda riqualficandola, però, quale richiesta di riconoscimento del pari uso delle parti comuni dell'area oggetto di causa ex art. 1102 c.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1102

Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 9002 del 2018 Rv. 648147 - 01

11. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 8245 del 22/03/2019** (Rv. **653399 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/03/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Consegna al destinatario di copia priva della data di notifica - Proposizione del ricorso contro la cartella - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di notificazione, il vizio consistente nella mancata indicazione nella copia dell'atto notificato (nella specie, cartella di pagamento) della data nella quale la stessa è avvenuta non può essere sanato per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione di un ricorso (intempestivo e quindi dichiarato inammissibile) avverso lo stesso, poiché il relativo principio non può essere applicato nell'ipotesi in cui dalla notifica dell'atto decorra un termine perentorio e non vi sia certezza della data della stessa: peraltro, la mancanza di detto requisito legale della notifica opera oggettivamente ed il destinatario non ha

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

quindi l'onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 160

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26

CORTE COST.

Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 398 del 2012 Rv. 620204 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 6743 del 08/03/2019 (Rv. 653122 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (ZANATI FABIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/03/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Inesistenza della notificazione - Deducibilità da parte del notificante - Esclusione - Notificazione ritenuta nulla - Nullità della conseguente attività di rinnovazione - Deducibilità da parte del notificante - Esclusione - Fondamento.

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

In tema di atti processuali, la parte che ha effettuato la notificazione non è legittimata a dedurre l'inesistenza giuridica e, nell'ipotesi di assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione ritenuta nulla, non è legittimata a dedurre la nullità della conseguente attività processuale di rinnovazione, alla quale essa stessa ha in sostanza dato luogo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 157

Sez. 3 - , Sentenza n. 6743 del 08/03/2019 (Rv. 653122 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (ZANATI FABIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/03/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione effettuata a soggetto e in luogo non corretti - Inesistenza - Esclusione - Fattispecie.

La notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione. (In applicazione del principio, la S.C., ha escluso la nullità della notifica effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi della debitrice nel suo ultimo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

domicilio sebbene la "de cuius" fosse interdetta e la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell'eredità giacente).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01 Rv. 640604 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 8054 del 21/03/2019 (Rv. 653506 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

C. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/03/2017

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Pluralità di ricorrenti - Notificazione dell'atto ad istanza di uno solo di essi - Validità - Fondamento - Fattispecie.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

La richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell'interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l'elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall'atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, in sede di opposizione contro un decreto che aveva liquidato a tre ricorrenti un indennizzo ex l. n. 89 del 2001, aveva confermato il provvedimento unicamente nei confronti della parte che ne aveva richiesto la notificazione, dichiarandolo inefficace in ordine alle somme ingiunte in favore delle altre).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 137

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 640

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3

CORTE COST.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5

CORTE COST.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4520 del 2016 Rv. 638997 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019** (Rv. **653384 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

C. (FILARDI ROBERTO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/11/2016

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Relazione di notifica - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Contestazione del contenuto - Contrasto con la data risultante dal timbro postale - Querela di falso - Necessità - Eccezioni.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, avendo natura di atto pubblico, costituisce il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - l'intervenuta consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona alla quale è stato recapitato, salvo che detta data manchi o sia incerta, ipotesi nelle quali i termini decorrono dal giorno riportato nel timbro postale; pertanto, la parte che intenda contestarne il contenuto deducendo l'incompatibilità tra la data di ricezione ivi apposta e quella risultante dal menzionato timbro ha l'onere di proporre querela di falso, a meno che dallo stesso contesto dell'atto non emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata.

Riferimenti normativi:

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1

CORTE COST.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2700

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 148

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 149

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 24852 del 2006 Rv. 593225 - 01

12. RIMESSIONE IN TERMINI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 6918 del 11/03/2019** (Rv. **652940 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.**

Relatore: **ANTONIO SCARPA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Diff.)

F. (CANNIZZARO GIUSEPPA) contro D. (LEOCATA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/07/2014

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Pronuncia delle Sezioni Unite - Soluzione di contrasto - Norme regolatrici del processo - Adozione ad opera della parte dell'orientamento non prescelto dalle S.U. - Diritto alla rimessione in termini - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce a escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto alla rimessione in termini in capo alla parte che abbia confidato sull'orientamento che non è prevalso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non spettante la rimessione in termini alla parte che, confidando in uno dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contrastare l'autenticità di un testamento olografo - poi superato da Cass., S.U., n. 12307 del 2015 -, si era limitata a disconoscere la conformità della copia prodotta all'originale).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2719

Cod. Civ. art. 602

Cod. Proc. Civ. art. 153

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14214 del 2013 Rv. 626802 - 01

13. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8575 del 27/03/2019** (Rv. **653298 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.**

Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

G. (ROSELLI DOMENICO) contro L. (LABBATE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 01/04/2015

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Proposizione in via incidentale - Legittimazione attiva - Interesse a contrastare l'efficacia probatoria di documento posto a base della domanda avversaria - Rilevanza - Produzione del documento da parte dello stesso querelante - Elemento ostativo - Esclusione.

È legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 222

CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 100

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3305 del 1997 Rv. 503755 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 7240 del 14/03/2019 (Rv. 653045 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

B. (BALLARIANO GIOVANNI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 16/04/2012

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Sottoscrizione di persona giuridica - Disconoscimento rispetto a tutti gli organi rappresentativi - Necessità - Omissione - Genericità ed invalidità del disconoscimento - Fondamento.

Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifica, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 3620 del 2010 Rv. 611613 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 6460 del 06/03/2019 (Rv. 652936 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

D. (ROSAPEPE ROBERTO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/07/2013

138131 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - SCRITTURE DI COMPARAZIONE Procedimento di verifica - Poteri del giudice - Principio di acquisizione della prova - Applicabilità - Conseguenze - Scritture di comparazione - Riconoscimento espresso o tacito - Necessità - Inidoneità delle scritture di comparazione - Effetti - Inammissibilità dell'istanza di verifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di prova documentale, il procedimento di verifica di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione - non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell'autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verifica. Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l'autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

disconosciuta non determina l'inammissibilità dell'istanza di verifica, ma si riflette sul suo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento tecnico sull'autografia del testamento olografo fosse stato correttamente eseguito mediante utilizzazione, quali scritture di comparazione, di documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte attrice, che aveva avanzato l'istanza di verifica, si fosse opposta al loro impiego).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 217

Cod. Proc. Civ. art. 218

Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Conformi: N. 17794 del 2005 Rv. 581676 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6199 del 01/03/2019 (Rv. 652971 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.

C. (AIELLO DANIELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2017

138250 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" Forma scritta - Valore dell'oggetto - Limiti - Operatività-Presupposto.

I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2725

Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Conformi: N. 3562 del 1995 Rv. 491412 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5944 del 1997 Rv. 505666 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 8929 del 29/03/2019** (Rv. **653303 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

M. (BUONO GIANPAOLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/10/2013

138281 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - ESAME DI NUOVI TESTIMONI Testimoni deceduti prima dell'assunzione - Sostituzione con altri non indicati nei modi e termini di legge - Ammissibilità - Esclusione.

L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 244

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 245

Cod. Proc. Civ. art. 257

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4071 del 1993 Rv. 481710 - 01

14. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019** (Rv. **652803 - 01**)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO**. Estensore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI**. Relatore: **ROBERTO GIOVANNI CONTI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 01/06/2016

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Questioni rilevabili d'ufficio - Dovere di sottoporle alle parti - Ambito applicativo dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - Questioni di esclusiva rilevanza processuale - Esclusione - Fondamento.

In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incumbenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 13

Massime precedenti Conformi: N. 19372 del 2015 Rv. 636520 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6985 del 11/03/2019 (Rv. 653108 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (CORVINO ALDO) contro C. (DI LAURO MASSIMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 08/01/2014

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Decisione fondata su una prima ragione pregiudiziale - Enunciazione di altra ragione - Qualificazione in termini di "obiter dictum" - Esclusione - Distinte "rationes decidendi" - Sussistenza - Conseguenze - Onere d'impugnazione di entrambe.

Il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiarare l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum".

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 100

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7838 del 2015 Rv. 635230 - 01

15. VICENDE ANOMALE

Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 11/03/2019 (Rv. 653223 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

E. (TORELLI MARIA ROSARIA) contro D. (ANDREOTTA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 30/07/2014

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Atto di riassunzione - Tempestività - Condizioni - Deposito del ricorso in cancelleria - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio - Successiva omessa esecuzione della notifica del ricorso e del decreto - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307, comma 3 c.p.c..

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 291

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 303

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 305

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2174 del 2016 Rv. 638947 - 01

16. GIUDICATO

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019** (Rv. **653419 - 02**)*

*Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.*

*Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)*

F. (RIGHETTI CESARE) contro S. (GIUSTI ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 13/10/2015

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Terzi rimasti estranei al giudizio - Efficacia riflessa del giudicato - Condizioni - Fattispecie.

Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla pronuncia di accoglimento della domanda di restituzione del prezzo del biglietto pagato da alcuni spettatori per assistere ad uno spettacolo lirico in teatro all'aperto, interrotto da gravi avverse condizioni atmosferiche, ha confermato l'efficacia riflessa della sentenza, passata

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

in giudicato, con la quale era stata accolta analoga domanda, proposta da altri spettatori e per identici motivi a fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo ex art. 1463 c.c.).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6788 del 2013 Rv. 625694 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6413 del 05/03/2019 (Rv. 653073 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.

R. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/06/2017

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato - Eccezione di giudicato esterno - Statuizione di rigetto sul merito - Implicito rigetto dell'eccezione di giudicato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Laddove sia eccepito il giudicato esterno, la statuizione di rigetto nel merito della questione principale non può essere intesa come rigetto implicito dell'eccezione medesima, in quanto il principio per il quale giudice può evitare di esaminare ogni singola tesi difensiva qualora risulti incompatibile con la soluzione adottata, riguarda gli argomenti, il fatto e di diritto, e non le eccezioni di parte che, come le domande, devono essere sempre oggetto di decisione. (Fattispecie relativa ad invocato giudicato relativo all'equiparazione di RFI allo Stato, incidente in via permanente su più anni d'imposta ai fini del calcolo dell'imposta di registro nella misura agevolata del 3 per cento).

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 407 del 2006 Rv. 587113 - 01, N. 24433 del 2013 Rv. 628862 - 01

17. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8618 del 28/03/2019** (Rv. **653527 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANDREA VENEGONI**. Relatore: **ANDREA VENEGONI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GUALTIERI CESIDIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 02/03/2011

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione atto di impugnazione non andata a buon fine - Imputabilità al notificante - Trasferimento del domicilio del difensore del destinatario - Criteri - Fattispecie.

Nell'ipotesi di notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. (Nella specie, in applicazione del principio, poiché il domicilio del difensore ove doveva essere eseguita la notifica si era spostato sempre all'interno della città de L'Aquila, la S.C. ha escluso che ricorresse il requisito della assenza di negligenza nel notificante che giustifica la possibilità di rinnovare la notifica, stante la notorietà del sisma verificatosi nel 2009 e delle conseguenti condizioni della città, eventi questi che imponevano di effettuare gli accertamenti necessari a verificare se l'immobile non fosse più abitato).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 137

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 330

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 153

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15056 del 2018 Rv. 649074 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 8081 del 21/03/2019** (Rv. **653383 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.

V. (PORRI VARESCO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/03/2017

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Procuratore che esercita fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Elezione di domicilio, ad opera del difensore, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario ove è in corso il processo - Elezione di domicilio della parte rappresentata - Distinzione - Omessa indicazione nella procura alle liti del domicilio eletto ex art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 od indicazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

difforme - Incidenza sulla validità della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione e della notifica dell'atto di impugnazione - Insussistenza.

L'elezione di domicilio prescritta dall'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio.

Riferimenti normativi:

Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 82

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 83

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 330

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20845 del 2007 Rv. 599054 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7197 del 13/03/2019 (Rv. 653633-02)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (ZANIN NICOLA) contro N. (LAMEDICA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/08/2017

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notifica della sentenza presso il domicilio reale del soccombente - Idoneità a far decorrere il termine di impugnazione - Esclusione - Fondamento.

La notificazione della sentenza al domicilio reale del soccombente, anziché al procuratore costituito, realizza una forma di notificazione diversa rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 c.p.c., che non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto, in primo luogo, non risulta rappresentativa della volontà impugnatoria della parte notificante e, in secondo luogo, non integra il necessario veicolo di conoscenza in favore del soggetto professionalmente qualificato, il procuratore costituito, perché possa valutare l'opportunità della proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi:

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 285

Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 15389 del 2007 Rv. 598067 - 01

Sez. **U** - , **Sentenza n. 6278 del 04/03/2019** (Rv. **652972 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**.

M. (MAZZOTTA VINCENZO) contro B. (MASTURSI FERNANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/09/2013

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Notificazione della sentenza - Decorrenza del termine breve per il notificante - Momento rilevante - Dalla data di esecuzione della notifica nei confronti del destinatario.

In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 1662 del 2016 Rv. 638352 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23675 del 2014 Rv. 632845 - 01, N. 458 del 2005 Rv. 578528 - 01

Sez. **6 - 2**, **Ordinanza n. 7635 del 18/03/2019** (Rv. **653376 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

D. (DI FONSO SIMONA) contro R. (FRIGENTI GUGLIELMO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/07/2017

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) Decorrenza termine ex art. 327 c.p.c. - Individuazione - Ipotesi di apposizione di una e di due date - Differenze.

In tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un'unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell'individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell'intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l'attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell'eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (in tale ultima ipotesi trovando applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 133

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18586 del 2018 Rv. 649658 - 01, N. 6384 del 2017 Rv. 644662 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 6951 del 11/03/2019 (Rv. 653084 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSA ARIENZO. Relatore: ROSA ARIENZO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

P. (PESSI ROBERTO) contro D. (ROSSI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/04/2014

100251 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE Riduzione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. ex l. n. 69 del 2009 - Giudizio cautelare "ante causam" instaurato prima dell'entrata in vigore della legge - Irrilevanza - Giudizio di merito instaurato dopo - Termine annuale - Applicabilità - Esclusione.

Ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art 327 c.p.c., deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado e non a quella dell'eventuale procedimento cautelare ad esso antecedente.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 700

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 669 octies

CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17

Massime precedenti Conformi: N. 27236 del 2017 Rv. 646948 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 6283 del 04/03/2019** (Rv. **653016 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

G. (PIERRI FRANCESCO) contro S. (SALERNO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/03/2017

133107 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITA' DI DOMANDE
Termini processuali - Computo - Domande connesse - Conseguenti controversie parzialmente sottratte alla regola della sospensione dei termini nel periodo feriale - Disciplina della sospensione - Applicabilità all'intero processo.

Qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l'intero procedimento resta assoggettato alla disciplina della sospensione, stante l'impossibilità di configurare una duplicità di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 11919 del 2002 Rv. 556797 - 01

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019** (Rv. **653392 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**.

B. (MORI PIERGIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/05/2016

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fattispecie.

L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione ritenuta corretta dalla S.C. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 331

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 26433 del 2017 Rv. 646163 - 01

Sez. **L** - , **Sentenza n. 8295 del 25/03/2019** (Rv. **653207 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (ZENATTO MAURO) contro C. (BECCARIA ISABELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 03/02/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Esonero dal raddoppio del contributo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'esonero del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è sufficiente la prova del deposito della relativa istanza, in quanto, oltre alla ricorrenza dei requisiti di reddito previsti dalla legge, costituisce presupposto per la sua concessione la valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della non manifesta infondatezza della pretesa, da effettuarsi in concreto sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto utili ai fini del relativo accertamento, ivi comprese le prove di cui si intende chiedere l'ammissione, salva comunque la verifica da parte dell'Autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi:

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1

CORTE COST.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 122

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26060 del 2018 Rv. 650837 - 01, N. 7368 del 2017 Rv. 643484 - 01

18. APPELLO

Sez. **U** - , **Sentenza n. 7940 del 21/03/2019** (Rv. **653280 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

G. (MANCINI ROBERTO) contro S. (BRESSAN GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/10/2014

100023 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Domande ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado - Riproposizione in appello - Modalità e termini.

Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 343

Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 20520 del 2018 Rv. 650166 - 01, N. 15223 del 2005 Rv. 582973 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7700 del 2016 Rv. 639281 - 01, N. 11799 del 2017 Rv. 644305 - 01, N. 12067 del 2007 Rv. 597141 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019 (Rv. 653027 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE GRASSO.

Relatore: GIUSEPPE GRASSO.

M. (VIDETTA FRANCESCO PAOLO) contro B. (BASSO GIADA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/06/2014

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Condizioni - Allegazione delle emergenze di causa rilevanti - Esclusione.

Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante allegghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 434

CORTE COST.

Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1

Legge 07/08/2012 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 13535 del 2018 Rv. 648722 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 6963 del 11/03/2019** (Rv. 653440 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

S. (MANFELLOTTI RAFFAELE) contro I. (IACOVONE NICOLINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 25/01/2016

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Giudizio di appello con pluralità di appellati - Costituzione in giudizio dell'appellante entro dieci giorni dalla prima delle notificazioni - Necessità - Rilevanza delle posizioni di ciascuno dei chiamati - Esclusione - Conseguenze.

Nel giudizio di appello con pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile; ne consegue che, in base al combinato disposto degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., l'appellante, una volta che abbia scelto di indirizzare l'atto di appello nei confronti di più soggetti, non può distinguere tra i destinatari dell'atto per far decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti dell'appellato contro il quale abbia rivolto i motivi di appello.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 165

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 347

Cod. Proc. Civ. art. 348

Massime precedenti Vedi: N. 25640 del 2010 Rv. 615258 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 6439 del 06/03/2019** (Rv. 653437 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**.

T. (GREGANTI ORNELLA) contro I. (PESIRI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2017

10034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Mancata comparizione dell'appellante sia alla prima che alla seconda udienza - Improcedibilità ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Compatibilità con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU - Fondamento.

La previsione dell'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui l'impugnazione è improcedibile se l'appellante non compare sia alla prima che alla seconda udienza, è compatibile con i principi del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, dovendo essere temperato il principio del contraddittorio con quello della ragionevole durata dell'attività giurisdizionale che verrebbe irrimediabilmente pregiudicata se fosse consentito all'appellante rallentare lo sviluppo del processo ritardandone la sua definizione.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 111

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 348 com. 2

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13001 del 2011 Rv. 618490 - 01, N. 5125 del 2007 Rv. 595264 - 01

19. RICORSO PER CASSAZIONE

19. 1. MOTIVI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019** (Rv. **653222 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (GORPIA ERMANNO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/09/2017

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - Riesame dell'intera vicenda processuale - Esclusione - Conseguenze in ordine alla formulazione dei motivi - Fattispecie.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile, perchè tendente al riesame in fatto dell'intera vicenda, la critica di omessa accurata valutazione delle capacità genitoriali rivolta contro la decisione di adottabilità del minore, in assenza di quale che sia specifica argomentazione di critica della sentenza impugnata).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25332 del 2014 Rv. 633335 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 6344 del 05/03/2019** (Rv. **653200 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (ASSENATO GIUSEPPE SANTE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/11/2013

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Giudizio di rinvio - Mancato rispetto del "decisum" della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sentenza di cassazione - Vizio "in procedendo" - Configurabilità - Conseguenze - Poteri della Corte di cassazione - Rigetto nel merito - Ammissibilità - Fattispecie.

La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del "decisum" della sentenza di cassazione concreta denuncia di "error in procedendo" per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata all'interpretazione delle norme giuridiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia emessa in sede di rinvio e rigettato la domanda della lavoratrice, che, nel riassumere il giudizio in sede di rinvio, aveva insistito nell'originaria richiesta - già disattesa in fase rescindente - di ricalcolo della retribuzione per effetto del riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, a seguito del passaggio presso lo Stato, invece che riformulare la pretesa nel senso di accertare il diritto ad eventuali differenze retributive "sostanziali" emergenti dal raffronto tra la retribuzione goduta immediatamente prima del passaggio e quella riconosciuta all'atto del medesimo passaggio).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 383

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 384

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 6461 del 2005 Rv. 580271 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7698 del 2018 Rv. 648190 - 01, N. 3955 del 2018 Rv. 647417 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7233 del 14/03/2019 (Rv. 653044 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI MARZIO.

E. (VARI' PASQUALE) contro E. (DEL RE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/05/2012

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Proposizione di un secondo ricorso della stessa parte autonomo dal primo - Mancata nomina di nuovo difensore (o sostituzione del precedente) - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione è inammissibile la proposizione, da parte dello stesso soggetto, di un secondo ricorso del tutto autonomo rispetto a quello precedente, e dal quale neppure possa evincersi la volontà della parte di sostituire il nuovo difensore al precedente o di nominarne un altro in aggiunta.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 370

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 371

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2309 del 2007 Rv. 594394 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019 (Rv. 653076 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (GUARINO SALVATORE PAOLO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/05/2013

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Provvedimenti del giudice - Sentenza - Motivazione apparente - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

100150 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE In genere.

Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c..

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 384

CORTE COST.

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2731 del 2017 Rv. 642269 - 01

19. 2. RICORSO PER ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE

Sez. U - , **Sentenza n. 7926 del 20/03/2019** (Rv. **653279 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

M. (RUBINACCI LUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/10/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Eccesso di potere giurisdizionale - Nozione - Error in procedendo - Configurabilità - Esclusione.

L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 103

Costituzione art. 111 com. 8

Cod. Proc. Civ. art. 362

CORTE COST.

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Diformi Sezioni Unite: N. 964 del 2017 Rv. 641821 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24468 del 2013 Rv. 627990 - 01, N. 23395 del 2016 Rv. 641623 - 01, N. 475 del 2015 Rv. 633832 - 01, N. 32175 del 2018 Rv. 651955 - 01

19.3. RICORSO STRAORDINARIO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 8805 del 29/03/2019** (Rv. **653481 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIACINTO BISOGNI**. Relatore: **GIACINTO BISOGNI**.

B. (BENEDETTI MARIA) contro L. (LETTERE CARLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/12/2017

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Provvedimento di apertura del procedimento di adottabilità - Provvedimenti immediati e strumentali nell'interesse della prole - Regime di impugnazione - Reclamabilità - Sussiste - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Non è suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., la decisione della corte d'appello sul reclamo proposto avverso i provvedimenti con i quali il tribunale per i minorenni dispone l'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità ed assume i provvedimenti immediati e strumentali nell'interesse del minore, come il suo collocamento presso una casa famiglia, perché tali provvedimenti sono tutti privi del carattere decisorio, ed integrano atti di volontaria giurisdizione intesi ad assolvere ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia alla conclusione del procedimento e rimanendo, in ogni caso, sempre revocabili e modificabili.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 111

Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8

CORTE COST.

Legge 04/05/1983 num. 183 art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5134 del 2014 Rv. 630476 - 01, N. 4524 del 2019 Rv. 653092 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6180 del 01/03/2019 (Rv. 652799 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

P. (GIANINO SONDRA) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 10/10/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Regime successivo a novella introdotta con l. n. 80 del 2005 - Rigetto del reclamo - Condanna alle spese - Rimedi per la parte soccombente dopo l. n. 69 del 2009 - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Poteri del giudice del merito in ordine al regime di dette spese - Fondamento - Fattispecie.

130062 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE In genere.

L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedimento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale, conservando i caratteri della provvisorietà e non decisorietà. Pertanto, dopo la novella dell'art. 669 septies c.p.c. da parte della l. n. 69 del 2009, la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla l. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito. (Nella specie, era stato impugnato per cassazione un provvedimento che aveva respinto il reclamo contro un'ordinanza di rigetto di una richiesta di sequestro giudiziario in corso di causa, condannando, altresì, il soccombente a rifondere le spese).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 669 septies

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies

CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 50 com. 1

Legge 14/05/2005 num. 80

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16259 del 2017 Rv. 645858 - 01, N. 23021 del 2012 Rv. 624551 - 01, N. 28673 del 2013 Rv. 629228 - 01, N. 11800 del 2012 Rv. 623371 - 01 Rv. 623371 - 01

19.4. NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019** (Rv. **653531 - 01**)*

*Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/07/2011

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione - Conseguenze - Rimessione in termini - Condizioni - Fattispecie.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in quanto il ricorrente aveva richiesto all'amministrazione postale il rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno solo dopo sei anni dalla data di spedizione dell'atto, senza verificare in precedenza la sorte del plico postale).

Riferimenti normativi:

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 149

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 19623 del 2015 Rv. 636610 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18361 del 2018 Rv. 649461 - 01, N. 26108 del 2015 Rv. 638052 - 01, N. 23793 del 2018 Rv. 650364 - 01

19.5. CHIAREZZA E SINTETICITA' DEL RICORSO

Sez. 5 - , Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019 (Rv. 653337 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (PERSICHELLI CESARE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 02/07/2012

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doveri processuali del ricorrente - Onere della chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 366

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 3 com. 2

CORTE COST.

Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21297 del 2016 Rv. 641554 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 964 del 2017 Rv. 641821 - 01

19.6. PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA DEL RICORSO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019** (Rv. **653628 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (CERIONI ALBERTO) contro C. (TREZZA GAETANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/11/2014

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Giudizio di legittimità - Poteri della Corte di cassazione - Interpretazione della sentenza di merito e degli atti del procedimento - Ammissibilità - Principio di autosufficienza - Rilevanza - Fattispecie in tema di mancato esame di un motivo di appello proposto.

In tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell'avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all'interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell'atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio". (Nella specie, riguardante l'appello avverso sentenza ex art. 99 l.fall. fondata su due autonome "rationes decidendi", l'una relativa all'inammissibilità della domanda perché nuova rispetto a quella svolta in sede di insinuazione al passivo, l'altra al merito del credito vantato, il ricorrente, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto la decisione del tribunale fondata anche sulla prima "ratio", ha inammissibilmente sostenuto di averla indirettamente censurata lamentando l'omessa valutazione di risultanze probatorie documentali).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 324

Cod. Proc. Civ. art. 329

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 4

Legge Falliment. art. 93

Legge Falliment. art. 94

Legge Falliment. art. 98

Legge Falliment. art. 99

Massime precedenti Conformi: N. 11322 del 2003 Rv. 565303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2771 del 2017 Rv. 643715 - 01, N. 86 del 2012 Rv. 621100 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 6735 del 08/03/2019** (Rv. **653255 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCIA**. Relatore: **ANTONELLA PELLECCIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

C. (IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA) contro V. (RADICIONI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/03/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Deduzione di erronea interpretazione di norma contrattuale - Obbligo di riportare il testo della fonte pattizia in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - Sussistenza.

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15489 del 2007 Rv. 598731 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25728 del 2013 Rv. 628585 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 6255 del 04/03/2019** (Rv. **653178 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore: **FABRIZIA GARRI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

M. (CRAPOLICCHIO SILVIO) contro A. (GALLOTTI DAVIDE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/12/2016

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Controversia in materia di lavoro - Contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda - Deposito insieme al ricorso - Omissione - Produzione per estratto ovvero rinvio generico al fascicolo di merito - Insufficienza - Conseguenze - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi - imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c. - può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4350 del 2015 Rv. 634586 - 01

19.7. IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO

Sez. **U** - , **Sentenza n. 8312 del 25/03/2019** (Rv. **653597 - 03**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**.
P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

K. (MANZI LUIGI) contro C. (MARSEILER PETER PAUL)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Deposito di copia analogica della decisione sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 369

Cod. Proc. Civ. art. 372

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2

Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Differenziate: N. 30765 del 2017 Rv. 647029 - 01

Massime precedenti Vedute: N. 27480 del 2018 Rv. 651336 - 01

Massime precedenti Vedute Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01, N. 10648 del 2017 Rv. 643945 - 01

Sez. **5** - , **Ordinanza n. 6864 del 08/03/2019** (Rv. **653318 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CAMODECA GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 03/10/2012

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Notifica della sentenza eseguita a mezzo posta - Ricorso per cassazione - Rispettivi oneri del ricorrente e del controricorrente - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove il ricorrente allegghi che la sentenza gli è stata notificata a mezzo posta, o tale

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

circostanza risulti dagli atti, è sufficiente che lo stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell'atto, spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il rispetto del termine breve d'impugnazione, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento di cui egli ha la materiale disponibilità.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19750 del 2014 Rv. 632464 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6706 del 2013 Rv. 625488 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9005 del 2009 Rv. 607363 - 01

19.8. PROCEDIMENTO CAMERALE

*Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019** (Rv. **653507 - 01**)*

*Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**.*

A. (ANTONUCCI FAUSTO) contro P.

Decide su ricusazione

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Proposta - Non decisorietà di tale atto - Ricusazione del relatore - Obbligo di relativa astensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 51

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 52

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24140 del 2010 Rv. 614912 - 01

19.9. REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. 5 - , **Sentenza n. 8630 del 28/03/2019** (Rv. **653530 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO DE MASI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

P. (STUFANO SEBASTIANO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 18/04/2014

100283 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI Decisioni della Corte di cassazione - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c. - Inammissibilità - Contrasto con il principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. non si pone in contrasto - oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri.

Riferimenti normativi:

Costituzione art. 3

CORTE COST.

Costituzione art. 24

Costituzione art. 117

CORTE COST.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 391 ter

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 5)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30994 del 2017 Rv. 646963 - 01, N. 23833 del 2015 Rv. 637609 - 01, N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 02

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 2 - , **Sentenza n. 7674 del 19/03/2019** (Rv. **653152 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

B. (LEONE GIOVANNI) contro G. (GAUDENZI STEFANO L.)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI FAENZA, 10/07/2013

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore di un soggetto terzo in virtù di contratto di mandato concluso con un altro avvocato.

In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti di un diverso collega che lo abbia incaricato, in forza di un ordinario contratto di mandato, sia pure a beneficio di un terzo, dello svolgimento di singoli atti processuali nell'interesse del proprio assistito.

Riferimenti normativi:

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 637

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 18

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 20

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019 (Rv. 652941 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

C. (DI NICOLA STEFANIA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 02/04/2014

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Giudizio di cognizione ordinario e autonomo - Effetti - Potere dovere del giudice di provvedere sulla domanda e sulle eccezioni - Sussistenza - Emissione del decreto fuori dei casi previsti dalla legge - Irrilevanza - Fattispecie.

L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, che, in riforma della sentenza del giudice di pace, si era limitata a riconoscere la validità della procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sul merito della domanda fatta valere con la domanda di ingiunzione).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 633

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 638

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4121 del 2001 Rv. 545018 - 01, N. 15702 del 2004 Rv. 575536 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019** (Rv. **653442 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**.

B. (PANELLA ALESSIA) contro M. (FEGATILLI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2017

131022 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA Controversie in materia di locazione - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione con citazione - Irrilevanza - Condizioni - Deposito nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. - Applicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Esclusione - Fondamento.

L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locative, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 447 bis

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 641

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 165

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21671 del 2017 Rv. 645711 - 01

21. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Sez. **1 -**, **Sentenza n. 6518 del 06/03/2019** (Rv. **653104 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

S. (CARDONE PAOLO) contro H. (BOZZA VENTURI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Potere dell'amministratore di resistere in giudizio - Specifica autorizzazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 404

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 405

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 409

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 411

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 374 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 7068 del 2009 Rv. 607641 - 01, N. 19499 del 2015 Rv. 636524 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 6518 del 06/03/2019 (Rv. 653104 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

S. (CARDONE PAOLO) contro H. (BOZZA VENTURI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017

037079 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Poteri dell'amministratore - Sostanziali e processuali - Ambito - Conferimento dell'incarico ad un avvocato - Conseguenze - Autorizzazione a stare in giudizio di persona - Configurabilità - Fondamento.

Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 408

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 409

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 86

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15363 del 2015 Rv. 636486 - 01

22. ARBITRATO

Sez. 1 - , **Sentenza n. 7183 del 13/03/2019** (Rv. **653631 - 02**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

Z. (MARINI GIUSEPPE) contro C. (FASANO ORESTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2013

013003 ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Arbitrato - Disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006 - Arbitrato internazionale - Individuazione - Criteri di valutazione alternativi - Conseguenze sul regime di impugnazione del lodo - Fattispecie.

Al fine di accertare la natura internazionale dell'arbitrato, nella disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006, conseguendone l'esclusione dell'impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, occorre verificare se ricorra uno dei due criteri identificativi dell'istituto individuati dalla legge, l'uno di natura soggettiva, l'altro di carattere soggettivo, consistenti nella residenza o sede effettiva all'estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in alternativa, nella previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito per aver ritenuto che, in conseguenza del mero subentro di una società italiana nel rapporto contrattuale, con acquisizione dei diritti ed assunzione degli obblighi contrattuali della parte originaria straniera con effetto "ex tunc", l'arbitrato non potesse qualificarsi internazionale perché nessuna delle parti contraenti poteva considerarsi straniera, omettendo del tutto di motivare per quale ragione l'originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale, sebbene avesse assunto pattiziamente la responsabilità in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto).

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 832

Cod. Proc. Civ. art. 838

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 25

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 22338 del 2013 Rv. 627923 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7198 del 13/03/2019** (Rv. **653224 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**.

Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (GAMBINO AGOSTINO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2014

013001 ARBITRATO - IN GENERE Arbitrato rituale e irrituale - Diretta conoscenza della clausola compromissoria da parte della Suprema Corte - Necessità - Criteri distintivi .

Al fine di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione della decisione arbitrale. Nell'esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 808

Cod. Civ. art. 808 ter

Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40

CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23629 del 2015 Rv. 637725 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11313 del 2018 Rv. 648179 - 01, N. 24558 del 2015 Rv. 637984 - 01

QUESTIONI COMUNI ALLE SEZIONI

1. LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL CTU

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 7636 del 18/03/2019** (Rv. **653377 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

B. (PIGA RICCARDO) contro D. (MONTELEONE DIEGO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 30/01/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Ausiliario autorizzato ad avvalersi di uno o più collaboratori per compiere indagini specialistiche - Distinzione dall'incarico collegiale - Conseguenze in tema di liquidazione del compenso.

In tema di liquidazione del compenso al CTU, qualora il giudice si sia limitato ad autorizzarlo ad avvalersi di uno o più soggetti per l'espletamento di indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 (il quale si rivolge propriamente al conferimento di incarico collegiale), bensì deve farsi riferimento a quello riportato nel successivo art. 56 dello stesso d.P.R.

Riferimenti normativi:

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 53

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 21963 del 2017 Rv. 645430 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7636 del 18/03/2019 (Rv. 653377 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

B. (PIGA RICCARDO) contro D. (MONTELEONE DIEGO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LODI, 30/01/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Vacanze - Criterio di commisurazione - Tempo effettivo impiegato.

Ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacanze devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell'incarico peritale conferito e non a quello presumibile ritenuto in proposito (ed in via ipotetica) necessario dal giudice d'ufficio.

Riferimenti normativi:

Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4

CORTE COST.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 2410 del 2012 Rv. 621580 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 7427 del 15/03/2019 (Rv. 653515 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

G. (CARDASCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/11/2012

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Prescrizione - Eccezione di rinuncia - Oneri del giudice di merito.

In tema di prescrizione, ove venga ritualmente dedotta la rinuncia da parte dell'avente diritto ad avvalersi della stessa, il giudice di merito ha il dovere di indagare la rilevanza di tutte le prove versate in atti ai fini della qualificazione del comportamento del titolare del diritto come compatibile, o meno, con la facoltà di coltivare l'eccezione medesima.

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Vedi: N. 5848 del 1988 Rv. 460359 - 01